

80.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LEONILDE IOTTI E LUCIFREDI

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                          | PAG.       |                                                                          | PAG.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Missioni</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 4559       | LO PORTO . . . . .                                                       | 4609             |
| <b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .                                                                                                                                                                     | 4559       | MAZZARINO . . . . .                                                      | 4586             |
| <b>Disegni di legge:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            | MENICACCI . . . . .                                                      | 4591             |
| <i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 4611       | NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .       | 4568             |
| <i>(Presentazione)</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 4572       | RICCIO PIETRO . . . . .                                                  | 4610             |
| <b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>                                                                                                                                                                                          |            | SALVATORE . . . . .                                                      | 4589             |
| Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);                                                                                                                                            |            | SPONZIELLO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                       | 4565, 4567       |
| SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);                                                                                                                 |            | TASSI . . . . .                                                          | 4595, 4602, 4609 |
| BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto ( <i>Urgenza</i> ) (804) . . . . . | 4565       | TRUZZI, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .                    | 4565             |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 4565       | VALENSISE . . . . .                                                      | 4583             |
| BARDELLI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 4607       | VINEIS . . . . .                                                         | 4599             |
| BONIFAZI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 4566, 4571 | <b>Proposte di legge:</b>                                                |                  |
| DE LEONARDIS, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .                                                                                                                                                                                               | 4567       | <i>(Annunzio)</i> . . . . .                                              | 4559, 4573       |
| DE MARZIO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 4571, 4572 | <i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .                           | 4611             |
| ESPOSTO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 4574       | <b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> . . . . .               | 4611             |
| FRACANZANI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 4571, 4604 | <b>Corte costituzionale (Annunzio di trasmissione di atti)</b> . . . . . | 4566             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | PRESIDENTE . . . . .                                                     | 4559             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | BERTOLDI . . . . .                                                       | 4562             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | NATTA . . . . .                                                          | 4562             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | PICCOLI . . . . .                                                        | 4559             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Sull'ordine dei lavori</b> . . . . .                                  | 4572             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Votazione segreta</b> . . . . .                                       | 4568             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .                | 4611             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . .     | 4612             |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoniozzi e Mitterdorfer sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BATTINO-VITTORELLI ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della fondazione Giacomo Brodolini con sede a Roma » (1599);

GIOMO: « Sospensione fino al 31 dicembre 1974 della prescrizione degli stipendi ed assegni di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, del personale insegnante e non insegnante delle scuole statali di ogni ordine e grado » (1600);

COLUCCI ed altri: « Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa pensioni sanitari (CPS), Cassa pensioni insegnanti (CPI) e dallo Stato » (1601);

DALL'ARMELLINA e FUSARO: « Decorrenza giuridica della nomina in ruolo per l'ammissione ai concorsi a preside » (1602);

MIRATE ed altri: « Nuove norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (1603).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che i seguenti provvedimenti siano deferiti alle

sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

**alla III Commissione (Esteri):**

« Estensione al personale civile somalo non di ruolo, già dipendente dal cessato Governo italiano della Somalia, del trattamento di liquidazione previsto dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117 » (1254) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):**

« Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*) » (1251) (con parere della III e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Alla XIII Commissione (Lavoro):**

« Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (testo unificato già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla XI Commissione del Senato) (779-69-329-418-440-B) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Inversione  
dell'ordine del giorno.**

PICCOLI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare ai sensi dell'articolo 41 del regolamento per un richiamo sull'ordine del giorno, del quale propongo l'inversione nel senso di posporre l'esame del decreto-legge e di passare immediatamente al secondo punto del-

l'ordine del giorno, concernente il seguito della discussione del disegno di legge n. 945 e delle concorrenti proposte di legge in materia di fitti rustici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio della quarta seduta dei nostri lavori dedicata all'esame del disegno di legge di conversione del decreto concernente i prodotti petroliferi, la situazione, non esito a riconoscerlo, è bloccata dalla decisione delle opposizioni di strumentalizzare la normativa di cui agli articoli 39 e 83 del regolamento della Camera che consentono una battaglia di logoramento, il cui esito finisce per essere certo quando i termini di scadenza riducono a pochissimi giorni il tempo utile alla conversione del decreto-legge. Abbiamo già espresso in quest'aula il nostro avviso sull'uso degli strumenti regolamentari al solo scopo di non consentire che si arrivi al voto finale su un decreto-legge.

Vorrei solo aggiungere che gli aspetti negativi di questa tattica vengono scontati, io penso, dal vuoto parlamentare che essa determina, e che crea pesanti condizioni di disagio per gli stessi protagonisti della battaglia. Sento però il dovere di sottolineare per me stesso, essendo noi stati compilatori insieme con le altre parti politiche di questa Camera del nuovo regolamento, che, alla luce dell'esperienza fatta, a mio avviso occorrerà un giorno fare una riflessione circa l'esigenza di un migliore equilibrio tra la salvaguardia del sacrosanto diritto delle opposizioni di condurre le proprie battaglie ed il diritto del Governo e delle maggioranze di disporre almeno di una parità di strumenti procedurali per ottenere che l'Assemblea possa tempestivamente esprimere un voto finale — positivo o negativo che sia — su uno strumento legislativo perfettamente costituzionale qual è il decreto-legge.

Desidero in ogni caso dare atto al Presidente della Camera e ringraziarlo di avere operato per tutelare, mediante il sollecito richiamo ad un celere svolgimento dei lavori della Commissione, la regolarità sostanziale dell'*iter* del provvedimento in esame. La maggioranza ha in questi giorni anzitutto risposto alle manovre dell'opposizione con le votazioni di lunedì e martedì, che hanno respinto il tentativo di non consentire neppure l'avvio della discussione, di impedire cioè che le ragioni stesse del decreto-legge potessero trovare la possibilità di un ampio chiarimento politico e tecnico. Abbiamo avuto così modo di dimostrare che il ricorso al decreto-legge è stato giustificato anche in questa occasione dalla necessità di regolamentare con urgenza la ma-

teria, nell'intento di contenere l'inevitabile levitazione dei prezzi della benzina e dei prodotti petroliferi che sarebbe conseguita dalla cessazione della riduzione dell'imposta di fabbricazione, mentre perduravano le note difficoltà dell'industria petrolifera, in vista delle quali tale riduzione era stata concessa. L'obiettivo perseguito, quindi, lungi dal costituire — come fantasiosamente qui si è voluto sostenere — un regalo alle società petrolifere, fu ed è quello di evitare nuovi motivi di disagio all'economia del paese, già provata, e al singolo cittadino che, 90 volte su 100, usa l'automobile per ragioni connesse al suo lavoro.

Noi abbiamo espresso, con queste votazioni e con l'illustrazione che ne abbiamo dato, ragione contraria al significato politico che l'opposizione ha attribuito alla sua manovra ostruzionistica contro il Governo, che non avrebbe fatto buon uso del decreto-legge. Questo Governo, come i governi che lo hanno preceduto, ha utilizzato lo strumento del decreto-legge solo nelle situazioni di necessità che la Costituzione prevede e, se è stata comprensibile la battaglia del gruppo comunista, condotta in coerenza con le posizioni di sempre, non ci è apparsa chiara la ragione per cui anche il gruppo socialista ha esercitato qui, in questo modo e su questo tema, la sua opposizione, data la lunga consuetudine del partito socialista con i problemi connessi al puntuale esercizio dei doveri di governo di fronte a situazioni e a temi così delicati ed urgenti.

Il confronto costruttivo, cui il partito socialista, con nostra soddisfazione, aveva affermato avrebbe improntato la sua azione anche a livello parlamentare non mi pare abbia trovato qui, in questa prima parte dei nostri lavori, una conferma persuasiva, mentre si è esplicato positivamente — lo riconosco — nel contributo dato allo sforzo di giungere ad un accordo procedurale che facesse salve le ragioni di contenuto dei provvedimenti in esame, come è avvenuto. D'altra parte — lo dico per inciso — una battaglia politica ha certo le sue ragioni, ma non credo che queste valgano nei confronti dell'uso del decreto-legge se è vero, come è vero, che nel 1970 un decreto-legge di grandissima portata (non certo di sanatoria di modeste situazioni finanziarie come questo, ma impegnativo per linee economiche di grande momento) fu bloccato da un piccolo gruppo di oppositori, che allora condussero la loro battaglia contro il decreto-legge e contro il Governo di centro-sinistra che lo aveva emanato, Governo di cui i socialisti erano partecipi.

Noi però abbiamo ritenuto nostro dovere non limitarci a contrastare l'opposizione. Nel momento stesso in cui la battaglia diveniva di logoramento, tesa ad impedire il regolare voto sulla legge, ci siamo preoccupati di cercare una via per sbloccare la situazione, ritenendo che in questo caso dovesse essere conciliato l'interesse della Camera a superare la posizione di blocco (un interesse che non riguarda solo i gruppi di maggioranza, perché, onorevoli colleghi, c'è fuori di qui una opinione pubblica ampia e articolata che crede nella funzione fondamentale del Parlamento, ma che non può accettare senza subirne una cocente delusione, la quale finisce per pagare soltanto gli avversari della democrazia, che si rallenti il respiro legislativo della nostra assemblea) con l'interesse obiettivo a cui il provvedimento si riferisce e che riguarda l'economia del paese. Al di là del contenuto del decreto, di piccolissima portata, è di questo problema che ci siamo fatti carico — lo diciamo con semplicità e con schiettezza — cioè del problema di garantire che la vicenda parlamentare sia illuminata da un sempre più chiaro impegno legislativo; è il problema di fare in modo che il Parlamento sia il centro vitale di interesse e di collegamento col paese; è ancora il problema di vincere, con soluzioni positive, sulle posizioni di coloro che non consentono con la vitalità degli istituti democratici.

Per questi obiettivi ci siamo battuti in questi giorni con diligenza e con serietà, credendo che essi, in questo particolare caso, valessero più delle posizioni di contrasto e dei tentativi di drammatizzazione del contrasto. Ci siamo quindi dati carico di ricercare un'intesa procedurale che consentisse all'Assemblea di uscire dall'attuale situazione, riprendendo l'esame dei provvedimenti che avevamo lasciato in sospeso e regolamentando la questione che è oggetto del decreto-legge in un contesto di provvedimenti che saranno portati in Assemblea e decisi con procedure regolari e normali entro il mese di febbraio. È noto infatti agli onorevoli colleghi che in questo momento è in discussione al Senato il disegno di legge presentato dal Governo l'11 gennaio, che regola organicamente la questione dei prodotti petroliferi nei suoi complessi aspetti futuri, tenendo conto anche delle delicate implicazioni di carattere ecologico conseguenti ad una politica di sviluppo della produzione degli oli combustibili e delle benzine.

Il disegno di legge in parola tende, in primo luogo, ad evitare l'aumento del prezzo di

vendita della benzina, in relazione alla maggiore incidenza fiscale dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'IGE, dal che è nata la necessità di ristrutturare l'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi. L'aliquota di imposta deve, cioè, subire una riduzione corrispondente al maggior carico fiscale dell'IVA, in rapporto all'attuale situazione dei costi di approvvigionamento, lavorazione e distribuzione dei prodotti petroliferi accertata dal Comitato interministeriale dei prezzi. Per consentire il riequilibrio dei compensi per i gestori degli impianti di distribuzione stradale di carburante si sono poi riconosciuti i maggiori costi di distribuzione, lasciando a carico delle aziende petrolifere le relative differenze. Nel disegno di legge sono altresì previste facilitazioni dirette ad incoraggiare la produzione di oli minerali combustibili e benzine che non inquinino l'ambiente in quanto a basso tenore di zolfo e di piombo.

In tale disegno di legge saranno introdotti alcuni emendamenti, diretti, per un verso, ad evitare ripercussioni a carico del regime tributario delle regioni dipendenti dalle agevolazioni predette, per altro verso a consentire al Parlamento, attraverso una relazione del Governo e previa acquisizione da parte del medesimo di un parere del CNEL, di acquisire elementi utili ad un suo consapevole giudizio circa il metodo di individuazione dei costi dei prodotti petroliferi ai fini della determinazione dei relativi prezzi al consumo. Dopo il varo di questo disegno di legge la Camera provvederà alla discussione e al voto, pure in termini di normalità, sul disegno di legge di sanatoria degli effetti determinati dalla non conversione del decreto-legge fino a tutto il 31 dicembre 1972.

Questi i termini dell'accordo puramente procedurale raggiunto, che consente di mettere il punto, entro brevissimo tempo e in maniera giuridicamente certa, su tutta la complessa materia.

Abbiamo detto che l'accordo è procedurale; non è, cioè, di contenuto, per cui i disegni di legge saranno affrontati nella consueta dialettica delle diverse posizioni. Questo accordo lascia intatte le profonde differenze e divergenze tra maggioranza e opposizione, che hanno trovato ancora una volta occasione di esprimersi proprio nella dura manovra ostruzionistica di questi giorni.

L'operazione di sblocco che abbiamo compiuto è un atto di buona volontà; raggiunge il risultato positivo di risolvere alcuni dei difficili problemi della complessa materia; ci con-

sente, signor Presidente, se la proposta di inversione dell'ordine del giorno che le formulo verrà accettata, di passare subito alle votazioni sull'articolo 2 della legge sui fitti rustici e di procedere oltre per dare al più presto certezza del diritto anche in questo settore. (*Vivi applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** A norma dell'articolo 41, primo comma, del regolamento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono parlare un oratore contro e uno a favore.

**NATTA.** Chiedo di parlare a favore.

**BERTOLDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A favore, onorevole Bertoldi ?

**BERTOLDI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bertoldi, non posso darle la parola, avendo già il deputato Natta chiesto di parlare a favore.

L'onorevole Natta ha facoltà di parlare.

**NATTA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno che è stata poc'anzi formulata dall'onorevole Piccoli il nostro gruppo, e credo anche gli altri gruppi dell'opposizione di sinistra, è d'accordo. Si tratta, infatti, dell'identica proposta che lunedì scorso venne formulata da parte nostra e da parte dei colleghi del gruppo socialista, per una realistica valutazione delle cose e nel proposito, sia detto subito, di definire un utile programma di lavoro della nostra Assemblea; sottolineiamo allora la precedenza che doveva essere riconosciuta, e per il rilievo politico e per la urgenza di una soluzione, al problema dei fitti dei fondi rustici, e l'inopportunità di impegnare la Camera nell'esame del decreto sui petroli, che aveva scarsa o nessuna possibilità di giungere ad un risultato conclusivo.

Ora, verificatasi la presa d'atto da parte della maggioranza dell'impossibilità della conversione del decreto-legge n. 728, anche noi riteniamo debba essere tratta una qualche conclusione politica, che a noi sembra chiarisca ulteriormente, e confermi, il senso e la validità della nostra azione.

Noi abbiamo voluto innanzi tutto, a novembre e a maggior ragione ora, trovandoci di fronte alla ripetizione di un decreto-legge di analoga portata, ribadire — e con un effetto che ci sembra debba essere considerato

da ogni parte persuasivo — l'esigenza, signor Presidente e signor Presidente del Consiglio, di un uso parco da parte del Governo dello strumento del decreto-legge e anche di un uso casto, cioè corretto, del medesimo, nel senso che l'emanazione di decreti-legge deve essere ricondotta in modo rigoroso alla norma costituzionale. Una norma, mi sia consentito di ribadirlo, che nel momento stesso in cui prevede un qualche intervento dell'esecutivo — in via del tutto provvisoria — nell'area che è propria del potere legislativo, intende garantire il Parlamento, indicando una base oggettiva a questa deroga (i casi straordinari di necessità e urgenza) e ponendo anche un preciso vincolo di tempi (i 60 giorni per la conversione).

Non c'è dubbio, a nostro parere, che, nel nostro ordinamento costituzionale, lo strumento del decreto-legge non può essere considerato e assunto dall'esecutivo come un mezzo per tentare vie brevi, tempi più rapidi, per perseguire — come si dice — una efficienza o una tempestività che possono, tra l'altro (come è accaduto in questi due casi), rivelarsi anche illusorie e inconcludenti, recare il pericolo (che ci ha preoccupato e credo debba preoccupare tutti i settori, anche quelli della maggioranza) di una predeterminazione delle scelte del Parlamento e di una prevaricazione o, comunque, di una pressione della volontà dell'esecutivo che finisce — è qui il punto, onorevole Piccoli — per offuscare, colpire ed inceppare la funzionalità del Parlamento.

Altro che questioni di regolamento! Questo problema deve essere innanzi tutto ricondotto alla questione della correttezza costituzionale nella pratica dei decreti-legge. Onorevole Piccoli, io ho ascoltato con un certo stupore le sue considerazioni relative al regolamento: non c'è dubbio che il regolamento, anche in questo caso, deve consentire e tutelare i diritti e le prerogative dell'opposizione. Pertanto noi riteniamo che il cercare di non consentire un voto per la conversione di un decreto-legge costituisca un modo attraverso il quale il Parlamento finisca per esprimere una propria volontà che, nel nostro caso particolare, è quella di non convertire il decreto-legge. Il regolamento, d'altra parte, onorevoli colleghi, non offre strumenti soltanto all'azione, alla resistenza o al rifiuto di un determinato provvedimento di legge o di un decreto-legge da parte dell'opposizione, ma consente anche strumenti di resistenza e, se ci può essere consentito questo termine, di contrattacco, alla maggioranza, e innanzi tutto

impone a quest'ultima, se vuole contrastare l'azione dell'opposizione, l'obbligo di essere presente e compatta nel momento in cui ciò è necessario. Certo, una riflessione si può fare su tutto; ma io penso, onorevoli colleghi, che, dopo i recenti casi di mancata conversione di decreti-legge, la riflessione debba effettuarsi non tanto sul regolamento della Camera quanto sull'opportunità di quell'uso parco e casto dei decreti-legge da parte del Governo, cui dianzi accennavo.

Nella generale opposizione che noi conduciamo contro l'indirizzo politico dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza, il carattere di intransigenza che ha certo improntato la nostra polemica e la nostra azione nell'esame di alcuni decreti e segnatamente di questo voleva costringere l'attenzione e determinare un'assunzione di responsabilità della Camera su una questione politica che ha grande rilievo, onorevoli colleghi, e che dobbiamo ben valutare e considerare. Mi riferisco, cioè, al problema del modo di governare, del rapporto tra Governo e Assemblee legislative. Noi abbiamo condotto questa azione ferma e intransigente proprio perché, nella pratica dell'attuale Governo (e non solo per i decreti-legge ma anche per altre manifestazioni) e anche in una serie di enunciazioni dello stesso Presidente del Consiglio (mi riferisco in particolare alla sua recente intervista televisiva) noi — e non soltanto noi, a dire il vero — abbiamo visto delinearsi un'idea del fare politica e una iniziativa in concreto che riteniamo difformi dai principi costituzionali e in qualche misura lesive di una corretta concezione democratica, lesive di una libera e seria dialettica parlamentare e tali, quindi, da dovere essere da parte nostra contrastate nella maniera più assoluta.

Se ella mi consente di riprendere una sua espressione, onorevole Presidente del Consiglio, dirò che noi abbiamo ritenuto che il « navigatore » dovesse essere « disturbato » e che dovesse essere disturbato in particolare in questo caso specifico, che ci è parso particolarmente grave per le ragioni che abbiamo ampiamente e più volte esposte in questa aula. Infatti, a parte le eccezioni di incostituzionalità che abbiamo sollevato (anche se la maggioranza le ha respinte, noi riteniamo abbiano un peso tale da dover essere considerate attentamente), questa ripetizione, questa iterazione a fitte scadenze dei medesimi decreti-legge non può che determinare una situazione del tutto abnorme in un campo di grande delicatezza come è quello dei petroli e delle fonti di energia, per di più in

una materia come quella fiscale in cui il rigore, l'imparzialità e comunque la certezza del diritto devono, oggi più che mai, essere tassativi e al di sopra di ogni sospetto.

Noi non abbiamo tuttavia intrapreso questa battaglia, onorevoli colleghi, come se questo provvedimento costituisse solo un'occasione esemplare per difendere prerogative essenziali del Parlamento e della minoranza, per suscitare, come da qualche parte si è detto, una tensione o comunque uno scontro politico o, come mi è parso di intendere ascoltando le considerazioni testé svolte dall'onorevole Piccoli, per infastidire o colpire il Governo inceppando il Parlamento. Non è così, onorevoli colleghi! Potrei, a questo punto, iniziare un esame attento dei tanti casi (ma su alcuni di essi ritornerò al termine del mio intervento) in cui il ritardo, l'inceppamento, non è venuto e non viene dal nostro gruppo. Volete che vi porti un esempio? Ve lo porterò. Noi abbiamo presentato, all'inizio di questa legislatura, una proposta di legge per affrontare e risolvere il problema della scuola secondaria superiore; si trattava di una proposta su cui ritenevamo potesse anche aprirsi immediatamente un dibattito. Il Governo e la maggioranza ci hanno detto però che avrebbero preferito presentare una loro proposta. Ora però, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, il tempo continua a passare e a questo confronto non siamo ancora giunti, perché voi non siete stati ancora in grado di investire il Parlamento dell'esame di un vostro progetto di legge, e sappiamo che se non procederemo con tempestività a questo esame, nemmeno per il prossimo anno saremo in grado di evitare almeno un orientamento, una base per la modificazione e il rinnovamento della scuola. E questo è solo uno dei casi che potrei citare, perché su questo argomento potrei parlare a lungo.

Comunque noi non abbiamo posto, con questa battaglia sul decreto per i petroli, solo una esigenza di carattere politico generale: c'è stato infatti e c'è un problema di merito di grande portata, nonché un contrasto su di esso: credo pertanto che sarebbe ben meschino o miope il giudizio di chi non vedesse di questa ripetuta e seria contesa anche le ragioni di fondo, che noi ci siamo sforzati di mettere in chiaro. Si tratta in primo luogo del metodo di rilevazione dei costi dei prodotti petroliferi, della base oggettiva su cui occorre determinare il prelievo fiscale in modo da garantire l'attuale livello dei prezzi. E la nostra critica al criterio attuale, ono-

revoles Andreotti, non doveva e non può essere sottovalutata perché sulla validità di questo metodo sono più che legittimi — dico così anche per l'inadeguatezza delle strutture del CIP — i dubbi, le riserve, gli interrogativi, del resto non taciuti dallo stesso relatore per la maggioranza quando abbiamo discusso la prima e la seconda volta questo decreto. Si tratta, in secondo luogo, della condizione di privilegio, non giustificata, e tanto meno oggi, che si è determinata nel nostro paese per le compagnie petrolifere, non solo per gli sgravi fiscali, ma anche per altre misure e, dirò, attraverso la pratica, non contrastata con il necessario vigore, delle evasioni fiscali e delle esportazioni di capitali. Si tratta, più a fondo, del problema dell'approvvigionamento del petrolio, che investe ed affligge in realtà non solo il nostro paese ma anche tutti gli altri paesi consumatori europei.

Se non ricordo male, mi pare che proprio in questa Camera, nel corso di una indagine conoscitiva, sia stato l'ex presidente dell'ENI ad affermare che bisogna liberare le economie europee dal peso del monopolio petrolifero. Ora noi siamo ben consapevoli che dietro il problema fiscale stanno ed urgono questioni di grande portata, che esigono soluzioni organiche di vasto respiro: una politica europea dell'approvvigionamento sulla base di un rapporto diretto tra Comunità europea e paesi produttori, la razionalizzazione del settore della raffinazione e dell'organizzazione della distribuzione, in modo da avere una effettiva riduzione dei prezzi, ed infine un indirizzo dell'azienda di Stato che agevoli il perseguimento di questi fini, così da non farla coinvolgere nelle manovre, nelle pressioni interessate del monopolio petrolifero. Che intanto si giunga ora ad un confronto aperto in base a quella intesa procedurale di cui ha parlato l'onorevole Piccoli, e comunque con una procedura normale, sotto il profilo parlamentare, sul problema dei costi, dei prezzi, della regolamentazione fiscale dei prodotti petroliferi, è una esigenza che noi abbiamo ripetutamente sottolineato ed in particolare al momento della decadenza del precedente decreto. E a mio giudizio la maggioranza ha sbagliato a non intendere correttamente ed esattamente le ragioni che già allora mossero una resistenza così seria da parte nostra: non si trattava di un dispetto politico ma della proposizione, in maniera argomentata e precisa, di un complesso di questioni che occorre affrontare. È un'esigenza che abbiamo avanzato, che abbiamo

difeso e che difendiamo anche oggi, senza farci impressionare, onorevoli colleghi, dalla campagna di minacce o di ricatti, a cui spiace che il Governo abbia dato più di una mano, sull'inevitabile aumento del costo della benzina (oggi mi pare che si dica esattamente il contrario) o sul boicottaggio del mercato interno, nel caso che le richieste delle compagnie petrolifere non fossero soddisfatte.

In conclusione, noi sosterremo con vigore e con responsabile fermezza le posizioni che abbiamo enunciato e difeso in modo coerente. Il nostro fine, onorevoli colleghi, è di giungere a stabilire un nuovo metodo di analisi dei costi, per dare una base oggettiva e certa alle decisioni del Parlamento per quanto riguarda le misure fiscali. Noi non abbiamo in questo campo altri obblighi se non quelli di difendere l'interesse del nostro paese, della nostra industria, di tutti i consumatori, e cercheremo di assolvere a questi obblighi, più urgenti e vincolanti oggi, di fronte alle condizioni critiche dell'economia italiana, con il senso di responsabilità che ci è proprio e che anima l'azione nostra e quella dell'intera opposizione di sinistra.

Più in generale, dopo questo scontro che è stato imposto al Parlamento, che noi non abbiamo ricercato e che non è stato affatto vano, noi vogliamo riaffermare la necessità che la nostra Assemblea affronti con impegno e con sensibile prontezza le questioni che sono all'ordine del giorno e che agitano la società italiana, dalle condizioni drammatiche del Mezzogiorno, della Sicilia, della Calabria, a quelle della scuola, al ricrearsi di uno stato torbido di tensione. L'impostazione ed il metodo politico del Governo, le incertezze ed i ritardi della maggioranza hanno costituito e costituiscono (e ne è stata una riprova l'ostinazione malaccorta sul decreto-legge in esame) un impaccio ed un intralcio, e anche il rischio di un impoverimento, sotto il profilo legislativo, dell'attività del Parlamento e del non adempimento del dovere che il Parlamento ha di dare una risposta positiva alle esigenze e alle attese del nostro paese.

Anche per questo riteniamo positiva la conclusione a cui si giunge e pensiamo che sia augurabile che una lezione in questo senso sia tratta da parte di tutti i gruppi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno chiede di parlare contro, pongo in votazione la proposta Piccoli.

(*E approvata*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945) e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri (521) e Bardelli ed altri (804).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri e Bardelli ed altri.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo del testo dell'articolo 2:

« L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da tre rappresentanti di affittuari di fondi rustici coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti » (2. 23).

Poiché questo nuovo testo mi è pervenuto soltanto ora, fatto di cui non posso non dolermi — in particolare con i colleghi della Commissione agricoltura e con l'onorevole De Leonardis, relatore per la maggioranza — mentre gli emendamenti all'articolo 2 svolti nella seduta del 26 gennaio si riferivano al vecchio testo della Commissione, ritengo opportuna una breve sospensione della seduta.

TRUZZI, *Presidente della Commissione*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI, *Presidente della Commissione*.  
Signor Presidente, vorrei dare una breve spiegazione del motivo per cui soltanto adesso è stato presentato il nuovo testo dell'articolo 2. Come ella sa, questa mattina si è riunito il « Comitato dei nove », i cui lavori sono stati riassunti e condensati appunto in questo nuovo testo dell'articolo 2 che la Commissione ha presentato e che rappresenta il punto di vista del « Comitato dei nove », o almeno della sua stragrande maggioranza. Noi abbiamo con ciò inteso anche corrispondere alla sua raccomandazione di fare il possibile per alleggerire il lavoro dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Truzzi, io ritengo utili le riunioni del « Comitato dei nove » e sono sempre pronto a consentirle, quando mi vengono richieste. Mi sembra tuttavia chiaro che, ove manchi il consenso di tutti i gruppi sul nuovo testo dell'articolo 2 di cui ho testé dato lettura, debbo interpellare i presentatori degli emendamenti, per sapere se intendano o no mantenerli.

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SPONZIELLO, Relatore di minoranza.** Le precisazioni del signor Presidente hanno anticipato in gran parte il contenuto del mio intervento.

Mi sia tuttavia consentito di fare alcune osservazioni. È vero che in sede di « Comitato dei nove » si è discusso questa mattina su un nuovo testo dell'articolo 2; è vero che si è raggiunta, *grosso modo*, un'intesa di carattere generale, nel senso che la nomina della commissione prevista dall'articolo 2 fosse di competenza del presidente della giunta regionale. Su questo punto, in effetti, vi è stata in linea di massima una convergenza di opinioni tra la maggioranza governativa e il gruppo comunista. È altresì vero, però, che l'onorevole Salvatore, rappresentante del gruppo socialista, ha dissentito; mentre il nostro gruppo, in coerenza con le posizioni sempre sostenute, non può accettare l'emendamento del « Comitato dei nove » così come è stato proposto. D'altra parte il gruppo comunista ha chiesto di poter presentare dei subemendamenti al nuovo testo e su questa richiesta, formulata dall'onorevole Bardelli, il « Comitato dei nove » ha interrotto i propri lavori, facendo salvo il diritto della maggioranza, si intende, di presentare in aula, come ha fatto, questo emendamento.

Così stando le cose, mi sembra che sarebbe opportuno sospendere la seduta per dar modo a tutti i gruppi, compreso il nostro, di predisporre i propri subemendamenti.

**BONIFAZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONIFAZI.** Signor Presidente, come ha confermato l'onorevole Truzzi, sulla proposta avanzata dalla maggioranza della Commissione non è stato raggiunto un accordo completo, pur essendovi molti punti di convergenza: per questo motivo chiediamo una breve sospensione della seduta allo scopo di poter eventualmente concordare la presentazione di un testo unico o di subemendamenti.

**PRESIDENTE.** Suspendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,25.**

#### **Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.**

**PRESIDENTE.** Nel mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costi-

tuzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento 2. 23 della Commissione interamente sostitutivo del precedente testo dell'articolo 2:

« *Al secondo comma dell'emendamento 2. 23, sostituire le parole:* designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari, *con le parole:* in rappresentanza della regione »;

**Bonifazi.**

« *Al terzo comma dell'emendamento 2. 23, sostituire le parole:* dal presidente della giunta regionale, *con le parole:* dalla regione »;

**Bonifazi.**

« *Al secondo comma dell'emendamento 2. 23, dopo le parole:* n. 1140, *aggiungere le parole:* è di nomina del prefetto ed »

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valen-  
sise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich,  
Grilli, Romeo.**

« *Al terzo comma dell'emendamento 2. 23, sostituire le parole:* I componenti della commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, *con le parole:* i componenti della commissione sono nominati dal prefetto »;

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valen-  
sise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich,  
Grilli, Romeo.**

« *Al terzo comma dell'emendamento 2. 23, sopprimere le parole:* maggiormente rappresentative »;

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valen-  
sise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich,  
Grilli, Romeo.**

« *Sostituire il quarto comma dell'emendamento 2. 23, con il seguente:* La commissione è presieduta dal prefetto o, in sua assenza, da un suo delegato »;

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valen-  
sise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich,  
Grilli, Romeo.**

« Al sesto comma dell'emendamento 2. 23, sostituire le parole: al presidente della giunta regionale, con le parole: il prefetto »;

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich, Grilli, Romeo.**

« Sopprimere il settimo comma dell'emendamento 2. 23 »;

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich, Grilli, Romeo.**

« Al settimo comma dell'emendamento 2. 23, sostituire le parole: il presidente della giunta regionale, con le parole: il prefetto ».

**De Marzio, Pazzaglia, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto, Maina, Franchi, de Vidovich, Grilli, Romeo.**

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

**DE LEONARDIS, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo testo dell'articolo 2, proposto sotto forma di emendamento interamente sostitutivo (l'emendamento 2. 23), disciplina specificamente la composizione della commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. Ai sensi del nuovo testo, questa commissione viene nominata dal presidente della giunta regionale, come organo autonomo della regione. Sono, poi, previste designazioni da parte delle organizzazioni dei proprietari e degli affittuari maggiormente rappresentative su base nazionale. Per quanto riguarda le modalità e i tempi per la nomina della commissione, sono previste scadenze per permettere che la commissione stessa funzioni. A tal proposito, è anche previsto l'intervento surrogatorio del ministro dell'agricoltura allorché non vengano rispettati i termini per la nomina della commissione stessa.

Questo articolo sostitutivo è stato formulato tenendo presenti le opinioni espresse nel dibattito, allo scopo di trovare una soluzione efficiente per la nomina della commissione. Tenendo presente che la maggioranza della Commissione è del parere — come lo sono io, personalmente — che occorra accettare questa nuova formulazione, di conseguenza su tutti gli emendamenti che si discostano da essa esprimo parere contrario. Pertanto, esprimo parere contrario agli emendamenti De Marzio 2. 16, De Marzio 2. 13, De Marzio 2. 14, De Marzio 2. 15, Fracanzani 2. 17, Marras 2. 18. Per quanto riguarda l'emendamento Salvatore 2. 1, devo far presente che non esiste l'ufficio agrario provinciale: quindi, l'emendamento sarebbe inapplicabile, e su di esso non posso

che esprimere parere contrario. Per la stessa ragione sono contrario agli emendamenti Strazzi 2. 2, 2. 12, 2. 4, 2. 6 e 2. 8, così come agli emendamenti Salvatore 2. 9, 2. 3, 2. 5 e 2. 7, Vineis 2. 10 e Frasca 2. 11.

Ritengo che l'articolo aggiuntivo Vineis 2. 0. 1 debba ritenersi precluso, in quanto esso poggiava sull'emendamento 1. 5, che è stato ritirato dallo stesso proponente. Sono contrario ai subemendamenti De Marzio ed altri all'emendamento 2. 23, che propongono che la commissione tecnica sia nominata dal prefetto, essendo incompatibili con l'emendamento proposto dalla Commissione. Per la stessa ragione, mi dichiaro contrario a tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 2. 23, presentati dagli onorevoli De Marzio ed altri. Esprimo, inoltre, parere contrario ai subemendamenti all'emendamento 2. 23 presentati dall'onorevole Bonifazi. Sono infine contrario anche agli emendamenti Zurlo 2. 19, 2. 20, 2. 21 e 2. 22.

**SPONZIELLO, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SPONZIELLO, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, mi sarei limitato, per quanto riguarda la parte politica che rappresenta, ad esprimere soltanto un parere di massima contrario nei confronti degli emendamenti presentati da gruppi diversi dal nostro e a sostenere i nostri emendamenti originari all'articolo 2 se da parte della maggioranza non fosse stato presentato il nuovo emendamento 2. 23 interamente sostitutivo dell'articolo 2. E mi sarei limitato nel senso che ho detto non per sostenere la validità di una tesi in contrapposizione a un'altra ma soltanto per coerenza sia nei confronti della nostra impostazione in questa discussione, sia nei confronti della nostra proposta di legge. Però la nuova situazione creatasi con la presentazione dell'emendamento 2. 23 mi impone di aggiungere qualche considerazione.

Secondo il nostro punto di vista e secondo il giudizio politico che noi diamo, questo emendamento costituisce un ulteriore cedimento della maggioranza governativa di fronte alle posizioni assunte dall'estrema sinistra. Già questo cedimento noi abbiamo potuto rilevarlo nel momento in cui si è approvato, all'articolo 1, l'emendamento che modificava e allargava l'impostazione del testo governativo riguardante la revisione dei canoni da parte delle commissioni competenti. Come gli onorevoli colleghi ricorderan-

no, il testo governativo aveva stabilito che alla revisione si procedesse ogni due anni; questo termine fu portato a tre anni in Commissione; in aula si è verificato il cedimento della maggioranza verso le posizioni dell'estrema sinistra, sì che la maggioranza ha fatto proprio l'emendamento comunista portando a quattro anni il termine per le revisioni dei canoni.

Oggi stiamo rilevando un ulteriore cedimento, e lo dimostrerò subito, onorevoli colleghi. Se noi esaminiamo che cosa si verifica sostanzialmente con questo trapasso di poteri dal prefetto al presidente della regione, soprattutto tenendo conto dei subemendamenti presentati oggi dal gruppo comunista, dobbiamo constatare la politicizzazione di un organo, la commissione tecnica provinciale, che, per poter operare in una materia tanto delicata e tanto difficile, dovrebbe rimanere esclusivamente tecnico. Ma quando vediamo, soprattutto attraverso quei subemendamenti, che presidente della commissione dovrebbe essere il presidente della regione; che alcuni membri di essa dovrebbero essere nominati dalla giunta o dal consiglio, o comunque dalla regione stessa, dobbiamo convenire che in questo modo non solo si politicizza sempre di più un organo che, secondo il nostro punto di vista, sarebbe bene si mantenesse nella sfera della più assoluta neutralità politica per poter operare tecnicamente (perché soltanto operando tecnicamente è possibile superare le difficoltà che questa legge presenta), ma si creano nuove difficoltà con il conferimento dei poteri — sia pure poteri delegati, me ne rendo conto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione — ignorando in questo momento gli statuti delle varie regioni. E ciò anche al fine di stabilire se gli statuti delle varie regioni consentano ai singoli presidenti questi poteri che si vogliono loro attribuire.

Per tali ragioni, signor Presidente, mentre dichiaro di essere favorevole ai subemendamenti presentati dal nostro gruppo, nel tentativo di correggere questa ulteriore stortura e questo cedimento di carattere politico, esprimo parere contrario nei confronti sia dell'emendamento interamente sostitutivo della Commissione sia degli emendamenti e subemendamenti presentati dai gruppi diversi dal nostro.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo esprime parere favorevole

nei confronti dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dalla maggioranza della Commissione; esprime invece parere contrario nei confronti dei subemendamenti ad esso presentati nonché di tutti gli altri emendamenti. Vorrei anche aggiungere che le argomentazioni portate dal relatore di minoranza, onorevole Sponziello, in relazione a pretese incostituzionalità a causa della trasformazione di un organo eminentemente tecnico, qual è la commissione tecnica provinciale, in un organo politico, avrebbero ragione di essere se il Governo accettasse il subemendamento presentato dal gruppo comunista. La maggioranza della Commissione, tuttavia — come ha già dichiarato il relatore De Leonardis — ed il Governo hanno espresso parere contrario nei confronti dei subemendamenti presentati dal gruppo comunista; se tali subemendamenti fossero approvati, si risconterebbe innanzitutto un'alterazione del criterio della pariteticità, ed una politicizzazione di un organo eminentemente tecnico. Data la nostra posizione contraria nei confronti di quei subemendamenti, l'onorevole Sponziello non avrebbe dovuto rivolgersi a noi bensì ai presentatori degli stessi. Grazie, signor Presidente.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Avverto che sull'emendamento De Marzio 2. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo, mi è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto dal presidente del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, onorevole De Marzio.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 2. 16.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . | 450 |
| Maggioranza . . . . .      | 226 |
| Voti favorevoli . . . .    | 50  |
| Voti contrari . . . . .    | 400 |

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Abbiati Dolores | Aldrovandi   |
| Accreman        | Alesi        |
| Achilli         | Alessandrini |

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

|                       |                      |                      |                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Aliverti              | Bini                 | Cesaroni             | Erminero        |
| Allegri               | Bisaglia             | Cetrullo             | Esposito        |
| Allocca               | Bisignani            | Chanoux              | Faenzi          |
| Alpino                | Bodrito              | Chiarante            | Fagone          |
| Altissimo             | Boffardi Ines        | Chiovini Cecilia     | Federici        |
| Amodio                | Bogi                 | Ciacci               | Ferioli         |
| Anderlini             | Boldrin              | Ciaffi               | Ferrari         |
| Andreoni              | Boldrini             | Ciai Trivelli Anna   | Ferretti        |
| Andreotti             | Bologna              | Maria                | Ferri Mario     |
| Angelini              | Bonalumi             | Ciampaglia           | Ferri Mauro     |
| Angrisani             | Bonifazi             | Ciccardini           | Fibbi Giulietta |
| Anselmi Tina          | Bonomi               | Cirillo              | Finelli         |
| Armani                | Borra                | Cittadini            | Fiolet          |
| Armato                | Borromeo D'Adda      | Ciuffini             | Fioriello       |
| Arnaud                | Bortolani            | Coccia               | Flamigni        |
| Artali                | Bortot               | Cocco Maria          | Fontana         |
| Ascari Raccagni       | Bosco                | Codacci-Pisanelli    | Forlani         |
| Assante               | Bottarelli           | Colucci              | Foscarini       |
| Astolfi Maruzza       | Bottari              | Columbu              | Foschi          |
| Azzaro                | Bova                 | Compagna             | Fracanzani      |
| Baccalini             | Bozzi                | Concas               | Fracchia        |
| Badini Confalonieri   | Brandi               | Conte                | Frasca          |
| Baghino               | Bressani             | Corà                 | Frau            |
| Balasso               | Bucalossi            | Corghi               | Furia           |
| Baldassari            | Bucciarelli Ducci    | Cortese              | Fusaro          |
| Baldassi              | Buffone              | Corti                | Galli           |
| Baldi                 | Busetto              | Costamagna           | Galloni         |
| Ballardini            | Buttafuoco           | Cottone              | Gambolato       |
| Ballarin              | Buzzoni              | Cuminetti            | Garbi           |
| Bandiera              | Cabras               | D'Alema              | Gargani         |
| Barba                 | Caiazza              | D'Alessio            | Gargano         |
| Barbi                 | Calveti              | Dall'Armellina       | Gasco           |
| Bardelli              | Canepa               | Dal Maso             | Gastone         |
| Bargellini            | Canestrari           | Dal Sasso            | Gava            |
| Bartolini             | Capponi Bentivegna   | Damico               | Gerolimetto     |
| Baslini               | Carla                | D'Angelo             | Giannantoni     |
| Bassi                 | Carenini             | D'Aniello            | Giannini        |
| Bastianelli           | Cariglia             | D'Auria              | Giglia          |
| Battaglia             | Carrà                | de Carneri           | Giomio          |
| Beccaria              | Carri                | Degan                | Giordano        |
| Becciu                | Caruso               | De Laurentiis        | Giovanardi      |
| Belci                 | Casapieri Quagliotti | Del Duca             | Giovannini      |
| Bellisario            | Carmen               | De Leonardis         | Girardin        |
| Bellotti              | Cascio               | De Lorenzo Ferruccio | Gramegna        |
| Benedetti Gianfilippo | Cassanmagnago        | Del Pennino          | Granelli        |
| Benedetti Tullio      | Cerretti Maria Luisa | De Maria             | Grassi Bertazzi |
| Benedikter            | Castelli             | De Marzio            | Grilli          |
| Berlinguer Giovanni   | Castellucci          | de Meo               | Guarra          |
| Berloffa              | Catella              | De Sabbata           | Guerrini        |
| Bernardi              | Cattanei             | de Vidovich          | Guglielmino     |
| Bernini               | Cattaneo Petrini     | Di Giannantonio      | Gui             |
| Bertè                 | Giannina             | Di Gioia             | Gunnella        |
| Bertoldi              | Cavaliere            | Di Marino            | Ianniello       |
| Biagioni              | Ceccherini           | Di Puccio            | Iotti Leonilde  |
| Biamonte              | Ceravolo             | Donelli              | Iozzelli        |
| Bianchi Alfredo       | Cerra                | Drago                | Iperico         |
| Bianchi Fortunato     | Cerri                | Dulbecco             | Isgrò           |
| Bignardi              | Cervone              | Durand de la Penne   | Jacazzi         |

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

|                       |                     |                     |                       |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Korach                | Meucci              | Pucci               | Spagnoli              |
| La Loggia             | Miceli              | Quilleri            | Speranza              |
| Lamanna               | Micheli Filippo     | Radi                | Spitella              |
| La Marca              | Milani              | Raffaelli           | Sponziello            |
| Lapenta               | Miotti Carli Amalia | Raicich             | Stefanelli            |
| La Torre              | Mirate              | Rampa               | Stella                |
| Lattanzio             | Miroglio            | Raucci              | Strazzi               |
| Lavagnoli             | Misasi              | Rauti               | Sullo                 |
| Lettieri              | Monti Maurizio      | Reale Giuseppe      | Talassi Giorgi Renata |
| Lezzi                 | Monti Renato        | Reale Oronzo        | Tamini                |
| Lindner               | Morini              | Reggiani            | Tani                  |
| Lizzero               | Moro Dino           | Rende               | Tantalo               |
| Lo Bello              | Musotto             | Restivo             | Tarabini              |
| Lobianco              | Nahoum              | Revelli             | Tassi                 |
| Lodi Faustini Fustini | Natali              | Riccio Pietro       | Taviani               |
| Adriana               | Natta               | Riela               | Tedeschi              |
| Lombardi Giovanni     | Negrari             | Riga Grazia         | Terranova             |
| Enrico                | Niccolai Cesarino   | Righetti            | Terraroli             |
| Lombardi Mauro        | Niccoli             | Roberti             | Tesi                  |
| Silvano               | Nicosia             | Rognoni             | Tesini                |
| Lombardi Riccardo     | Nucci               | Romeo               | Tessari               |
| Lo Porto              | Olivi               | Rosati              | Todros                |
| Lospinoso Severini    | Orlandi             | Ruffini             | Tortorella Giuseppe   |
| Lucchesi              | Orsini              | Rumor               | Traina                |
| Lucifredi             | Padula              | Russo Ferdinando    | Trantino              |
| Luraschi              | Palumbo             | Russo Vincenzo      | Traversa              |
| Macaluso Antonino     | Pandolfi            | Sabbatini           | Tripodi Girolamo      |
| Macchiavelli          | Pandolfo            | Salizzoni           | Triva                 |
| Maggioni              | Pani                | Salvatore           | Trombadori            |
| Magliano              | Papa                | Salvatori           | Truzzi                |
| Magnani Noya Maria    | Pascariello         | Sandomenico         | Urso Giacinto         |
| Magri                 | Patriarca           | Sangalli            | Urso Salvatore        |
| Maina                 | Pavone              | Santagati           | Vaghi                 |
| Malagodi              | Pazzaglia           | Santuz              | Valensise             |
| Malagugini            | Pedini              | Sanza               | Valiante              |
| Malfatti              | Pegoraro            | Sboarina            | Valori                |
| Mammì                 | Pellegatta Maria    | Sbriziolo De Felice | Vania                 |
| Mancini Vincenzo      | Pellicani Giovanni  | Eirene              | Vecchiarelli          |
| Manco                 | Pellizzari          | Scarlato            | Venegoni              |
| Mancuso               | Pennacchini         | Scipioni            | Venturoli             |
| Mantella              | Perantuono          | Scutari             | Vespignani            |
| Marchetti             | Perrone             | Sedati              | Vetere                |
| Marino                | Petrucci            | Segre               | Vetrano               |
| Marocco               | Pezzati             | Serrentino          | Vetrone               |
| Martelli              | Picchioni           | Servadei            | Vicentini             |
| Marzotto Caotorta     | Piccinelli          | Sgarbi Bompani      | Villa                 |
| Maschiella            | Picciotto           | Luciana             | Vincelli              |
| Masullo               | Piccoli             | Sgarlata            | Vincenzi              |
| Mattarelli            | Piccone             | Signorile           | Vitali                |
| Matteini              | Pisanu              | Simonacci           | Zaffanella            |
| Matteotti             | Pisicchio           | Sinesio             | Zamberletti           |
| Mazzarino             | Pisoni              | Sisto               | Zanini                |
| Mazzarrino            | Pistillo            | Skerk               | Zolla                 |
| Mazzola               | Pochetti            | Sobrero             | Zoppetti              |
| Medi                  | Poli                | Spadola             | Zurlo                 |
| Mendola Giuseppa      | Postal              |                     |                       |
| Menichino             | Prearo              |                     |                       |
| Merli                 | Preti               |                     |                       |

Sono in missione:

Antoniozzi

Mitterdorfer

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 2. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*E respinto*).

Onorevole Fracanzani, mantiene il suo emendamento 2. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**FRACANZANI.** Lo ritiro, signor Presidente, in quanto nel nuovo testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione sono state accolte alcune richieste contenute nell'emendamento 2. 17, specie in ordine alla regionalizzazione — innovando positivamente su questo punto anche rispetto alla legge n. 11 del 1971 — anche se non posso dirmi totalmente soddisfatto perché questo principio non è stato pienamente accolto e perché, pur essendosi nettamente migliorato il testo anche per quanto attiene alla composizione della commissione tecnica provinciale rispetto a quello governativo, esistono pericoli di arretramento nei confronti della vecchia legge De Marzi-Cipolla.

Ma anche rimanendo nella logica del testo sostitutivo del « Comitato dei nove », ritengo che sarebbero possibili alcune puntualizzazioni che renderebbero senz'altro più accettabile il testo medesimo. Mi riferisco, in particolare, all'opportunità di non limitare la competenza a designare i componenti della commissione in rappresentanza delle cate-

rie ai sindacati costituiti ed operanti da almeno tre anni, secondo quanto proposto in sede di « Comitato dei nove ». L'eliminazione di questo limite mi sembra trovi motivazione anche sotto il profilo costituzionale di libertà sindacale; come pure mi sembrerebbe opportuno che la rappresentanza degli affittuari, anziché essere distinta in 3 e 1, fosse genericamente di 4 rappresentanti senza specificazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fracanzani, le faccio presente che la Commissione ha già recepito questi suoi suggerimenti.

**FRACANZANI.** Grazie, signor Presidente. Ritengo inoltre che sarebbe preferibile che i due esperti fossero di nomina della regione anziché delle categorie.

Concludo augurandomi che attraverso una formulazione diversa dell'articolo 3 vengano compensate quelle insufficienze ancora esistenti nell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonifazi, mantiene l'emendamento Marras 2. 18, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BONIFAZI.** Ritiro questo emendamento, signor Presidente, e se ella me lo consente, desidero brevemente illustrarne i motivi.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Bonifazi.

**BONIFAZI.** Noi riteniamo, signor Presidente, che il testo presentato dalla maggioranza del « Comitato dei nove » sia il frutto del lavoro positivo svolto da tutti i membri della Commissione, che ha visto anche un contributo sostanziale dei parlamentari dell'opposizione.

Rispetto alla formulazione della legge n. 11 del 1971, riteniamo che il nuovo testo dell'articolo 2, formulato con l'emendamento 2. 23 della Commissione, contenga elementi positivi per quanto concerne il ruolo della regione, ma anche elementi peggiorativi per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie interessate alla determinazione dei canoni. Riteniamo tuttavia questo fatto come positivo e attendiamo di verificare la validità delle modifiche già ottenute all'articolo 1 e all'articolo 2 quando si discuterà la sostanza della legge, che è data soprattutto dal contenuto dell'articolo 3. Non possiamo, però, accogliere totalmente il testo presentato dalla

maggioranza della Commissione, prima di tutto perché ancora una volta non si è voluto accettare il principio di una parità reale ed effettiva fra le rappresentanze delle categorie. Per questo abbiamo presentato un subemendamento al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 proponendo che la nomina della commissione tecnica provinciale, invece di essere fatta dal presidente della giunta regionale, sia effettuata sulla base degli statuti regionali, con una decisione di carattere collegiale. Al primo comma proponiamo invece, proprio per raggiungere una effettiva possibilità di parità fra le parti interessate, che gli esperti in materia agraria, invece di essere designati dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e dalle organizzazioni degli affittuari, siano in rappresentanza della regione. Secondo noi, ciò consentirebbe un giudizio più sereno ed obiettivo e darebbe un apporto migliore alla valutazione generale dell'attività delle commissioni tecniche provinciali. In conclusione, mentre ritiriamo l'emendamento Marras 2. 18, manteniamo i nostri subemendamenti all'emendamento 2.23 e su di essi chiediamo il voto da parte della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Marzio, mantiene i suoi subemendamenti all'emendamento della Commissione 2. 23, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**DE MARZIO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento De Marzio aggiuntivo al secondo comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il primo subemendamento De Marzio sostitutivo al terzo comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il secondo subemendamento De Marzio soppressivo al terzo comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio sostitutivo del quarto comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio sostitutivo al sesto comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio soppressivo del settimo comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio sostitutivo al settimo comma dell'emendamento 2. 23.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Bonifazi sostitutivo al secondo comma dell'emendamento 2. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Bonifazi sostitutivo al terzo comma dell'emendamento 2. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 2. 23, della Commissione, che rappresenta il nuovo testo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge.

#### **Presentazione di un disegno di legge.**

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi onoro presentare, a nome del ministro della pubblica istruzione, il disegno di legge:

« Concessione all'ente autonomo " La Triennale di Milano " di un contributo straordinario dello Stato ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che, per accordi intervenuti tra i capigruppo, l'Assemblea terrà seduta, nella prossima settimana, soltanto martedì 6 febbraio, per consentire

la partecipazione dei deputati liberali al congresso nazionale del partito liberale italiano.

Avverto che nella giornata del 6 febbraio è prevista la discussione e la votazione delle mozioni sulla RAI-TV.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 16,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PICCIOTTO ed altri: « Nuove norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati » (1605);

ALLOCCA ed altri: « Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena » (1606);

NATTA ed altri: « Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti » (1607);

RIZZI e SANGALLI: « Nuove norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani » (1608);

FOSCHI ed altri: « Legge quadro di riforma dell'assistenza » (1609).

Saranno stampate e distribuite.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati

a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali coefficienti fino a quattro punti in più, da graduarsi in rapporto allo stato di uso dei medesimi e alla loro importanza relativamente alla organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni abitative ed igieniche, coefficienti fino a otto punti in più, graduati in relazione all'adeguatezza del fabbricato colonico rispetto alle esigenze familiari dell'affittuario, e dei lavoratori dipendenti, ove esistano, allo stato di manutenzione del fabbricato medesimo ed all'esistenza di idonei servizi;

c) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, oltre a quelle indicate alle lettere a) e b), coefficienti fino a otto punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi.

I coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) sono applicati tenendo conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà e si sommano tra loro qualora si verifichino cumulativamente le circostanze contemplate in ciascuna di esse.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque a un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Per l'affittuario coltivatore diretto, la commissione tecnica provinciale nella determinazione dei coefficienti deve tener conto della

necessità di assicurare comunque una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone in cui, per mancanza di tariffe di reddito dominicale o per mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di coltura, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalla commissione tecnica centrale, determina tabelle di canone di equo affitto, con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo, sempre che l'affittuario si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista nell'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria " ».

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 3 l'onorevole Esposito. Ne ha facoltà.

**ESPOSTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno di legge sui fondi rustici, che ci accingiamo ad esaminare, tende a snaturare nel modo più profondo la prima delle tre parti fondamentali della riforma dell'affitto agrario attuata con la legge 11 febbraio 1971, n. 11. Poiché questo articolo affronta e definisce i compiti della commissione tecnica provinciale per la determinazione, attraverso apposite tabelle, di canoni di equo affitto in zone agrarie omogenee, si può prevedere che esso impegnerà — in sede sia di discussione sia di votazione — le energie più vive delle parti interessate a questo dibattito.

Noi nel corso della discussione sulle linee generali abbiamo già messo nel dovuto risalto come questo articolo cambia i coefficienti fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 a favore dei concedenti delle terre in affitto: vedremo in seguito come ciò si attua, ed a quali livelli di assurdità sociale ed economica la maggioranza vuole collocare la legislazione agraria italiana. L'articolo 3 cambia il meccanismo di riferimento unico (minimo e massimo) introducendo coefficienti aggiuntivi, e stabilisce una diversità di trattamento tra coltivatori e conduttori; fissa altresì un coefficiente provvisorio, aumentato rispetto al precedente, nell'ipotesi di mancanza di tabelle, dovuta alla non determinazione, alla sospensione o allo annullamento delle tabelle stesse. In tale modo si introduce una specie di grimaldello di rottura al meccanismo del riferimento unico al reddito catastale: questo risulta in particolare evidente al capoverso undicesimo dell'articolo, dove, con la scusa della inapplicabilità o della non rispondenza delle colture alle dichiarazioni catastali, si viene in sostanza a parlare di canoni manifestamente sperequati e perciò si rompe l'unità sostanziale di riferimento al meccanismo del reddito catastale.

Questo articolo fissa un tetto massimo dell'80 per cento rispetto alle tabelle del 1962. Esso è a nostro parere l'espressione più contorta, anzi, in un certo qual modo, più scomposta dell'azione controriformatrice tentata con la presentazione del disegno di legge in discussione. Ma prima di procedere all'esame delle modifiche introdotte o proposte, del loro valore, dei loro errori e anche della loro inconsistenza (come dimostrerò parlando del comma settimo di questo articolo 3), e prima di esporre in concreto le nostre proposte po-

sitive relativamente alle questioni fondamentali affrontate in questo articolo, devo alcune risposte al ministro Natali e al collega onorevole Truzzi, presidente della Commissione agricoltura, allo scopo di chiarire ancora una volta (ed è assolutamente necessario) da che parte stia la responsabilità dei ritardi, delle difficoltà e talvolta anche delle ottusità che si sono manifestate nella discussione di questo disegno di legge, nella valutazione serena e responsabile delle questioni che questo provvedimento solleva.

Auguro innanzitutto al ministro Natali una pronta guarigione. So, infatti, che è assente appunto per le sue precarie condizioni di salute. Prego l'onorevole sottosegretario Angrisani di rendersi interprete presso il ministro di queste mie risposte: sono sicuro che egli, con la sua tradizionale cortesia, adempirà questo invito. (*Segno di assenso del Sottosegretario Angrisani*). L'onorevole ministro Natali, nel suo discorso pronunciato il 17 gennaio scorso a chiusura della discussione sulle linee generali, dopo aver fatto riferimento alla validità della precedente proroga e dopo avere risposto ad una interruzione del compagno Bardelli, ha affermato testualmente, in risposta ad una mia interruzione diretta a conoscere se parlasse della proroga precedente o di quella prossima: « Voce dal sen fuggita, onorevole Esposito: volete che rimanga un sistema di incertezza nelle campagne. Se questo volete, è inutile che seguiamo a discutere su tale materia in quest'aula ».

Che cosa vuol dire quel « volete »? Noi vogliamo, come dice il ministro, che rimanga « un sistema di incertezza nelle campagne »? Questo tentativo di scaricare sulla sinistra italiana ed in particolare sul partito comunista la responsabilità di questi ritardi è veramente risibile. Non sono stati i comunisti causa di ritardi nel dicembre del 1970, quando l'arroccamento di una parte importante della democrazia cristiana sul testo che era pervenuto dal Senato ci costrinse a lanciare la parola d'ordine: bisogna votare il testo del Senato; non lo sono stati in Commissione, quando abbiamo discusso il provvedimento; nemmeno ci si può accusare di aver svolto un'azione ritardatrice quando, prima dell'approvazione della proroga fino al 15 marzo, noi abbiamo tentato in aula di convincervi dell'indispensabilità di quella misura; e quando quella misura è stata presa, noi abbiamo rinunciato a pronunciare qualsiasi altro discorso nella discussione generale.

La verità è che testardi e talvolta prepotenti si dimostrano alcuni settori della maggioranza. Mi consentiranno l'onorevole relatore per la maggioranza e l'onorevole Truzzi di ricordare che la proroga fino al 15 marzo si sta dimostrando, come noi sostenemmo in Commissione, un'ipotesi sbagliata dal punto di vista della legislazione agraria e degli interessi dei fittavoli.

TRUZZI, *Presidente della Commissione*. Non è detto.

ESPOSTO. So che non è detto, onorevole Truzzi, ma in Commissione noi abbiamo affermato la necessità — e lo ripeto qui perché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità — noi, dicevo, abbiamo affermato la necessità di fare coincidere la proroga con l'annata agraria, perché i canoni si pagano con l'annata agraria e non già secondo date definite a caso. E questa era nello stesso tempo un'osservazione politica ed una riflessione oggettiva. Avevamo tempo fino ad agosto e perciò questo ci dava modo di mantener fede al nostro impegno di predisporre per tempo la legge e di coprire qualsiasi evenienza. Ma voi avete voluto rispondere di no a questa richiesta. Noi non possiamo negare che qui a Montecitorio e al Senato, con questo Governo e con questa maggioranza, può accadere di tutto. Non voglio avanzare l'ipotesi che l'esame di questo provvedimento subisca gravi ritardi in questa Assemblea, perché mi auguro che entro la metà di febbraio la legge possa essere approvato da questo ramo del Parlamento; ma, se il Senato vi apporta delle modifiche, come si comporterà il ministro Natali il 15 marzo del 1972 a proposito della validità dei contratti?

Ai ritardi è legato un altro equivoco, che intendo nuovamente smentire, quello relativo al coefficiente 12 della legge 1971. Si è fatto ricorso alla tesi secondo cui il coefficiente 12, coefficiente minimo di riferimento al reddito catastale, sarebbe praticamente un coefficiente di esproprio. Voi, colleghi della maggioranza — e non vogliamo parlare poi della destra fascista — avete allarmato ed impaurito la povera gente, come è d'altra parte nel vostro costume e nella vostra pratica. Ma chi ha proposto il coefficiente 12, il coefficiente minimo? Non certo noi, che abbiamo proposto i due coefficienti 24 e 36. e alla Camera abbiamo anche votato il coefficiente 45. L'onorevole Truzzi ed altri colleghi sanno che noi eravamo disposti ad elevare il coefficiente minimo, anche perché esso non era altro che espressio-

ne di insipienza politica e di superficialità sindacale e professionale. L'onorevole De Leonardis è testimone di questa circostanza. Ma l'onorevole Truzzi voleva cambiare ben altre cose e non soltanto il coefficiente 12, nella legge del 1971. Si oppose infatti allora alla richiesta di approvare la norma nel testo del Senato. Noi vincemmo quella battaglia, la vincemmo per i coltivatori italiani; e se è mutato il testo del Senato in quest'aula, non è mutato per ciò che riguarda i coltivatori. È mutato all'articolo 16, 17 nel testo attuale della legge, sulla base di un subemendamento dell'onorevole Andreoni, presentato in contrapposizione all'emendamento dell'onorevole Bignardi che portava la validità della durata dei contratti degli imprenditori capitalisti da dodici a quindici anni. Questo subemendamento Andreoni cambiò il testo del Senato, ma già discutendo e votando gran parte della legge avevamo positivamente sanzionato la sostanziale validità della riforma per quanto concerne la disciplina dei rapporti contrattuali.

Ma il discorso sui coefficienti è diventato così esilarante che merita una osservazione sufficiente, io credo, a liquidare il vostro modo di giocare con i gravissimi problemi dell'agricoltura. In questo senso debbo dare all'onorevole Natali una prima risposta. Il ministro, con l'atteggiamento di chi vuol dare una lezione sul concetto e sulla funzione della proprietà, ha al riguardo pronunciato il discorso forse più arretrato fra quanti ne hanno pronunciato gli esponenti della democrazia cristiana dal 1946 in qua; un discorso che, tra l'altro, solleva delicati problemi di correttezza interpretativa costituzionale da parte di un membro del Governo e comunque rivela una insufficiente dimestichezza di determinati ambienti e uomini di questa maggioranza con la Costituzione repubblicana.

I miei compagni hanno già risposto precisando come si deve porre il problema della proprietà, ma l'onorevole Natali ha affermato, tra l'altro, che non è possibile trovare nel paese e nel Parlamento una maggioranza disponibile per sancire l'abolizione del diritto di proprietà. Questa è una pura astrazione, per il semplice motivo che qui nessuno propone tale abolizione. Inoltre, rivolgendosi alla nostra parte, e in riferimento al diritto di proprietà, il ministro Natali ha aggiunto: « Questo risponde allo spirito, alle tradizioni e alla volontà del nostro popolo, e credo che neanche alla parte comunista siffatta abolizione farebbe piacere ». Io interruppi esclamando: « Credo bene! », ma nel resoconto è riportato: « Certamente ». Ma cosa vuol essere questa di-

chiarazione dell'onorevole Natali? Una *boutade* anticomunista? Sarebbe di pessimo gusto e, mi si consenta, anche sintomo, se non di inconsistenza culturale, quantomeno di totale disinformazione politica. Io risposi: « Credo bene! », perché l'onorevole Natali ed altri colleghi della democrazia cristiana non possono fingere ancora una volta di ignorare la posizione dei comunisti nei confronti di questo problema. Essi hanno il dovere politico di tener conto delle posizioni del partito comunista sulle questioni della proprietà. L'onorevole Natali non è presente e non è in grado di rispondermi, ma certamente l'onorevole Angrisani, l'onorevole Truzzi e il relatore De Leonardis conosceranno la dichiarazione programmatica del partito comunista italiano del 1956. Mi procurerò il piacere di far loro omaggio di questo documento importante della vita del nostro partito, affinché non si ripetano ancora equivoci del genere, frutto, lo ripeto, di grossolana disinformazione politica.

La dichiarazione programmatica del partito comunista dice a chiare lettere: « I coltivatori diretti avranno garantito nella società socialista il godimento assoluto della loro proprietà. La classe operaia al potere metterà fine allo sfruttamento di cui essi sono vittima da parte dei monopoli degli agrari e del Governo e l'agricoltura socialista moderna che i comunisti vogliono sostituire all'attuale stato di decadenza e di disgregazione sarà fondata sulla proprietà della terra a chi la lavora, sul progresso tecnico, su quelle forme di lavoro associato che i coltivatori stessi decideranno nel pieno rispetto della loro volontà e dei principi della democrazia ».

Questa è la nostra posizione. Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, dovete conoscerla: fingere di ignorarla non serve a nessuno. Non serve al dibattito politico e non serve, in particolare, alla positiva soluzione dei problemi che qui si pongono a proposito della legge sull'affitto. Quando discuteremo le direttive comunitarie, questa posizione dovrà da voi essere tenuta adeguatamente presente.

Nel corso della discussione, però, l'onorevole Truzzi ci ha chiesto chi fossero i veri difensori dei coltivatori italiani: se quelli che volevano emendamenti alla legge n. 11 o se invece quelli che hanno preteso, sono più o meno le sue parole, l'approvazione di quel testo. Ho già detto perché quel testo era formulato nei termini del coefficiente 12. Chiedeva inoltre l'onorevole Truzzi perché da 25 anni ogni volta che nel Parlamento si discute di contratti agrari, la passione, la tendenza a drammatizzare si sviluppino così fortemente.

Questo ha chiesto nel discorso pronunciato nella seduta del 15 novembre l'onorevole Truzzi.

La gentile compagna Grazia Riga ha già dato una prima risposta a questa domanda; ma io vorrei chiedere all'onorevole Truzzi, come poteva affermare — ma credo che oggi non ne sia più convinto, viste le modificazioni già intervenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2 — il 15 novembre che quella proposta di legge era uno strumento molto meditato e che conteneva e contiene posizioni sempre sostenute dalla democrazia cristiana.

La verità, onorevole Truzzi, non è questa.

TRUZZI, *Presidente della Commissione.*  
Oggi ne sono più convinto di allora!

ESPOSTO. Di quale democrazia cristiana ella parlava? Di quella che diede il suo voto favorevole o dei cento deputati che in questa aula, unendosi alle destre, votarono contro la legge n. 11 del 1971? Bisogna intendersi su questa questione.

Chi siano stati i veri difensori dei coltivatori italiani risulta ormai chiaramente non soltanto dall'ampiezza del movimento di massa, non soltanto dalle dichiarazioni delle organizzazioni dei coltivatori, dei sindacati, dei partiti politici della sinistra italiana, ma anche dalla risposta che pochi giorni dopo l'approvazione di quella legge dette la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Onorevole Truzzi, ella mi chiese se mi volevo sostituire alla Coltivatori diretti. Io non mi voglio sostituire a nessuno; ma ella non può dimenticare, parlando di un argomento così importante, la circostanza che quella grande organizzazione di coltivatori diretti, subito dopo l'approvazione della legge De Marzi-Cipolla, rivendicò a sé il diritto del successo e della vittoria. Ed in parte questa circostanza era rispondente a verità; perché non soltanto una parte della Coltivatori diretti fu partecipe del grande moto contadino che ha riproposto all'Italia la validità sostanziale dell'obbligo delle forze politiche di mettere al primo posto l'agricoltura nella soluzione dei problemi economici, sociali e civili del paese (anche nella circostanza grave di questa crisi economica e sociale che dura da tre anni), ma anche perché nel Parlamento una parte dei deputati che si richiamano alla Coltivatori diretti hanno sostenuto, nel dibattito aperto e poi nelle discussioni varie, la validità di quelle soluzioni. Pertanto la Coltivatori diretti rivendicava il successo di questa lotta; solo successivamente ci siamo trovati di fronte ad una modificazione

sostanziale delle posizioni anche di questa organizzazione nei confronti della legge n. 11 del 1971, ma, desidero precisare, non di essa come espressione dell'opinione delle masse contadine, ma dei suoi organismi dirigenti.

Infatti, l'ordine del giorno votato dalla giunta della Coltivatori diretti su questo problema, ordine del giorno praticamente già smentito dalle modificazioni che sono state apportate agli articoli 1 e 2, si schiera con il Governo e la maggioranza per un'esigenza di carattere tattico e non per una precisa rispondenza agli interessi delle masse dei fittavoli che questa organizzazione largamente rappresenta.

Quel successo — l'approvazione della De Marzi-Cipolla — fu certamente anche della Coltivatori diretti, ma fu soprattutto e in primo luogo un successo dell'azione unitaria alla quale, direttamente e indirettamente, anche schiere larghissime di coltivatori organizzati nella Confederazione dei coltivatori diretti parteciparono. L'onorevole Truzzi non deve dimenticare che il più grande movimento di massa nelle campagne italiane, dopo le lotte mezzadrili degli anni '50 e dopo i moti per la terra nel Mezzogiorno, si può ravvisare nell'azione condotta per la riforma dell'affitto agrario. È stato questo movimento che ha riportato l'agricoltura al centro dell'attenzione non solo delle campagne o di chi si occupa dell'agricoltura, ma di chi si interessa dell'intera economia italiana; è stato questo movimento che ha visto unite forze diverse (Alleanza contadina, ACLI, UCI, Coltivatori diretti in parte; ed ancora, le confederazioni sindacali ed i sindacati agricoli delle stesse, le regioni, le amministrazioni provinciali, i comuni) e che ha modificato le relazioni fra i gruppi politici all'interno del Parlamento italiano. Proprio sulla legge cui faccio riferimento sono state diverse le posizioni della democrazia cristiana, del partito socialista, del partito comunista, delle altre formazioni che si richiamano alla Costituzione repubblicana: siamo ben consapevoli di questa circostanza.

Hanno un senso le nostre valutazioni su quanto è accaduto nel 1971? Lo hanno, onorevoli colleghi, e per una duplice serie di ragioni. Innanzitutto, perché di fronte all'attacco controriformatore, di cui è espressione il disegno di legge in esame (che stiamo d'altronde già modificando), si è sviluppato un movimento contadino che risulta più ampio, più esteso e più articolato di quello del 1971. In secondo luogo perché desideriamo dare una risposta ad un suo interrogativo, onorevole

Truzzi, alla cui esistenza, se non lo avessi ascoltato e se non avessi avuto modo di leggerlo e rileggerlo sugli atti parlamentari, avrei stentato a credere. Il suo interrogativo era il seguente: « Mi sono chiesto come mai, ogni volta che si parla di contratti agrari, sembra che si incendi l'Italia ». Onorevole Truzzi, ma è tutta la storia italiana che le può fornire una risposta, e non solo la storia da 25 anni a questa parte! Tutta la storia agraria, sociale, contadina si fa drammatica allorché si parla di contratti agrari. Ciò accade perché si tocca la proprietà fondiaria nei suoi privilegi più tradizionali e anacronistici, si tocca quel tipo di proprietà fondiaria assenteista che pur ci si presenta come residuo superato. Quanto all'altro tipo di proprietà fondiaria, l'onorevole Natali dice di volerla difendere, ma in realtà la vuole utilizzare (stando almeno alle espressioni che egli ha usato) come una manifestazione di alleanza di classe. La proprietà fondiaria, a dire il vero, non serve neppure, o non dovrebbe servire, al capitalismo, ma quest'ultimo utilizza la condizione di arretratezza che ad essa consegue per meglio far prosperare il profitto.

Ella, probabilmente, non mi vorrebbe dar ragione, onorevole Truzzi, ma di fronte alla storia delle organizzazioni contadine cattoliche deve pure arrendersi. Nel suo discorso, che io ho riletto preparando questi appunti, mi pare dimentichi il dramma dei fittavoli e le angherie dei proprietari terrieri operate nei confronti dei fittavoli italiani ed anche nei confronti della sua condizione di fittavolo, o di membro di famiglia di fittavoli.

TRUZZI, *Presidente della Commissione.*  
Non c'è pericolo!

ESPOSTO. Me lo auguro, onorevole Truzzi. Se non vi è questo pericolo, vuol dire che possiamo modificare l'articolo 3 in termini rispondenti alle esigenze dei fittavoli italiani, e soprattutto dei fittavoli coltivatori, con ciò dando un contributo fondamentale alla costruzione di un nuovo tipo di agricoltura, in cui il lavoro, la proprietà e l'impresa si unifichino nell'interesse generale dell'agricoltura e della società.

Tornando alla formulazione dell'articolo cui facciamo riferimento, limiterò il mio intervento alle questioni relative alla introduzione — che ritengo tuttora incredibile — dell'articolo stesso (mi riferisco alla dizione « produzione lorda vendibile ») ed alla valutazione del lavoro contenuta nel comma settimo.

L'onorevole Forlani, il 6 luglio 1972, parlando in questa Camera a sostegno del Governo dell'onorevole Andreotti, disse che uno degli obiettivi essenziali della democrazia cristiana era la revisione dei criteri di fissazione dei canoni nella legge sui fitti, che è tutt'altro che un fatto regressivo e che — la citazione, anche qui, è testuale — nasce dalla generale constatazione delle assurde sperequazioni che comporta il riferimento a valori del catasto, così come è stabilito dalla legge approvata nella passata legislatura, legge — continuava l'onorevole Forlani — che solo con queste modifiche può essere salvaguardata nel suo sostanziale valore.

Già l'articolo 1 è modificato rispetto alla proposta del Governo; questa mattina abbiamo modificato il testo dell'articolo 2 presentato dal Governo. Questo articolo 3, come ho già detto, intende sostanzialmente favorire la rendita parassitaria. Insisto su questo concetto, perché la maggioranza non ha voluto risolvere in alcun modo il vero problema della presente legge, predisposta col pretesto di ovviare alle osservazioni della Corte costituzionale; la democrazia cristiana, nella campagna elettorale del 1972, si era impegnata dinanzi al corpo elettorale a portare avanti questo provvedimento per realizzare la difesa dei piccoli concedenti, credendo così di rincorrere i fascisti nella sciagurata e indecorosa speculazione sulla paura di coloro che non sanno come si debbono regolare quando si deve lottare sul piano sociale e sul piano politico, né come bisogna organizzarsi per vincere le battaglie sociali e politiche. Non avete mantenuto le vostre promesse: voi spostate i termini della rendita fondiaria — di quella assenteista in particolare — non volendo risolvere i problemi dei concedenti. E l'onorevole Forlani parla di assurde sperequazioni, e nell'articolo 3 si parla di condizioni manifestamente sperequate dei canoni.

In questa sede si è parlato lungamente della sentenza della Corte costituzionale. Debo dire che non possiamo accogliere le affermazioni rese dall'onorevole Natali nel dibattito che qui si è svolto sulla Corte costituzionale. Quelle dell'onorevole Natali quanto meno sono delle illazioni. Infatti, egli afferma: dobbiamo rispettare l'autonomia e la libertà della Corte costituzionale, che in questa sua funzione — che le è assegnata dalla nostra Carta costituzionale — deve essere libera e sovrana. In questo senso, dobbiamo respingere vigorosamente ogni tentativo di intimidazione, che strumentalizza per scopi determinati accuse infondate.

Queste sono delle pure e semplici illazioni. Debbo dire all'onorevole Natali che la nostra tradizione politica e culturale ci consente di parlare anche della Corte costituzionale e del diritto agrario in termini di grande responsabilità; e siccome quando si parla dei problemi agricoli e dei fitti agrari non si può non ricordare (o, comunque, per prepararsi, non si può non studiare) ciò che ha insegnato Ruggero Grieco ai comunisti e ai democratici italiani, citerò per l'onorevole De Leonardis in particolare, ma per tutti i colleghi, la frase che pronunciò Ruggero Grieco alla convenzione della riforma dei patti agrari di Cosenza il 2 giugno 1954, in uno di quei notevoli sforzi che il movimento politico e contadino italiano ha compiuto per far aderire le masse dei coltivatori a un'azione di sostegno generalizzato delle istituzioni democratiche e repubblicane conquistate dalla Resistenza. Grieco diceva: « La storia dei popoli, che è storia delle classi e delle loro lotte, è anche la storia di eresie giuridiche successivamente vittoriose. La somma dei principi di diritto, che nei vari momenti della storia reggono i rapporti giuridici tra gli uomini e i rapporti giuridici tra i popoli ed i loro Stati, è un riflesso di determinati rapporti, e questi rapporti sono mutevoli. Se dei principi giuridici, anche basilari, non potessero essere sostituiti da altri principi giuridici, nessuna riforma sociale sarebbe più possibile. La continuità del diritto è la sua discontinuità, nel senso di una sua continua modificazione sulla base delle modificazioni economiche e sociali ».

Ora, onorevoli colleghi, noi siamo di quella scuola e ad essa restiamo fedeli perché essa insegna verità che, con la loro forza rivoluzionaria, sono riuscite a cambiare e continueranno a cambiare le cose nel nostro paese e nel mondo.

E a riprova di questa nuova concezione veniamo concretamente ai calcoli che derivano dai richiami alla Corte costituzionale, ai coefficienti che la Corte stessa ha indicato al Parlamento italiano come esempio di riferimento. Questi calcoli, onorevole sottosegretario, sono sfuggiti — guarda caso — ai cervelli illustri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; sono sfuggiti ai manovratori del centro-destra e ai tradizionali speculatori che da quella parte si muovono contro ogni innovazione democratica. (*Interruzione del Relatore di minoranza Sponziello*).

La Corte costituzionale ha scritto che a conferma — e cito testualmente — dell'assoluta inadeguatezza dei coefficienti fissati tra 12 e

45 stanno tra l'altro altri elementi deducibili da uno studio proveniente dall'amministrazione del catasto e pubblicato in calce alle relazioni parlamentari sulla legge in esame. Argomento non nuovo, utilizzato in questa aula larghissimamente dall'onorevole Ceruti. Partendo da questi e da altri dati e con un calcolo assai semplice ma indicativo, applicando ad essi — continua il dispositivo della sentenza della Corte — i coefficienti di ulteriore svalutazione della lira 1971 rispetto a quella del '60, che è di 1,5365 (ISTAT, costo vita), si ha che ora essi dovrebbero raggiungere i valori di 38 nel minimo e di 105 nel massimo. La minore misura dei coefficienti — continua la sentenza — che la legge fissa in cifre tanto lontane da queste non è giustificata sul piano economico e quindi neppure su quello giuridico-costituzionale. Dall'assoluta inadeguatezza dei coefficienti consegue infatti una misura del canone tanto esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo del reddito che la terra deve pur fornire al proprietario ai sensi delle norme della Costituzione.

Il tribunale di Sassari, che ha messo in moto la politica agraria italiana in questi ultimi due anni rinviando alla Corte costituzionale la legge n. 11 per ottenerne una sentenza di incostituzionalità, si è occupato del caso relativo a Pietro Fancellu, domiciliato in Roma presso l'avvocato Giuseppe Di Stefano, che lo rappresenta e difende, in unione — onorevole Truzzi — con i professori avvocati Michele Giorgianni ed Emilio Romagnoli, in resistenza al ricorso del proprietario Antonio Secchi, il quale concedeva in affitto un terreno di sua proprietà denominato Zittu (e almeno il nome di questo terreno avrebbe potuto consigliare il silenzio al tribunale di Sassari), in agro di Siligo, esteso ettari 2,12 con reddito demaniale di lire 42,40, per il canone convenuto fra le parti di lire 50 mila annue. Nell'annata 1970-1971 l'affittuario ha pagato — dice sostanzialmente il tribunale di Sassari — soltanto lire 5 mila; e, sollecitato al pagamento della differenza, ha risposto che con quel pagamento aveva adempiuto il proprio obbligo per le annate 1970-1971, 1971-1972 e 1972-1973; e ciò in quanto la legge 11 febbraio 1971, n. 11, gli consente di corrispondere il canone che si ottiene moltiplicando il reddito dominicale, che nella specie risultava ammontare a lire 42,40, per i coefficienti previsti da detta legge. Convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto ed il pagamento del canone, il Fancellu, fittavolo, ha eccepito di aver pagato il canone nella misura dovuta.

Onorevoli colleghi, avete per caso moltiplicato questo reddito catastale (42,40) per il coefficiente minimo indicato dalla Corte costituzionale? I signori giuristi del Ministero dell'agricoltura hanno fatto questo calcolo? Risulta che 42,40, moltiplicato 38, dà 1.711,80. Volete moltiplicare questo canone per il massimo, che voi proponete nell'articolo 3, di 55? Se moltiplichiamo 42,40 per 55 otteniamo 2.332 lire.

E questo un modo di rispondere alle preoccupazioni dei piccoli concedenti?

TRUZZI, *Presidente della Commissione*. Ma c'è dell'altro nell'articolo 3.

ESPOSTO. Ma c'è un'altra moltiplicazione da fare, onorevole Truzzi, cioè quella di moltiplicare 42,40 per 105, cioè l'indicazione massima prevista dalla Corte costituzionale. Il risultato è di 4.452 lire. (*Commenti del deputato Marras*).

RICCIO PIETRO. Siamo d'accordo! È ingiusto e ridicolo. Siamo d'accordo noi democristiani.

ESPOSTO. Signor Presidente, ella capirà benissimo che calcoli di questo tipo non possono che sollevare delle obiezioni, dei contrasti, perché l'Italia è tenuta da due anni qui a discutere di questo problema per 5 mila lire. Questa è la sostanza del problema che abbiamo di fronte. E il Governo di centro-destra ha proposto non una innovazione... (*Interruzione del Relatore di minoranza Sponziello*). Voi su questo piano non avete diritto di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Esposto, non raccolga le interruzioni.

ESPOSTO. Io la ringrazio, signor Presidente, di questo consiglio, ma ella capirà che un grande numero di piccoli concedenti, in particolare nel Mezzogiorno, si sono sentiti investiti da una propaganda vergognosa secondo la quale i comunisti (e anche i socialisti ed anche una parte dei democratici cristiani) volevano loro togliere la terra con questo sistema del meccanismo di riferimento catastale. E si ripete qui nella discussione la vergogna antica dell'asservimento assoluto delle destre alle forze più reazionarie e retrive della società italiana. È per questo che voi non avete diritto di aprire bocca su questo problema.

Io ho fatto questi calcoli relativi alla sentenza del tribunale di Sassari. Invece ora, per capire dov'è l'ingranaggio dell'articolo 3,

e le ragioni dell'aumento a 55, poi dell'aggiunta di 8, 4 e 8 punti ancora per varie ragioni, fate la moltiplicazione con questi coefficienti così riferiti alle tabelle che erano del 1962. E il mio collega onorevole Giannini vi spiegherà che cosa significa moltiplicare il coefficiente 105 per il canone pagato in un oliveto di Puglia, onorevole De Leonardis, dove la proprietà è tradizionalmente e storicamente assenteista.

Nel 1962 un ettaro di oliveto si pagava 72 mila lire; se si applica questo coefficiente a un ettaro a oliveto si passa a 120 mila lire l'ettaro. Il fatto è che il Governo non propone né 38 né 105, se questo è l'argomento dell'interruzione che mi volete fare: e non perché, come dice l'onorevole Truzzi, qui si vede chi è amico dei fittavoli. Non lo fa perché sa che se in una legge, presentata da questo o da qualsiasi altro Governo, si proponessero coefficienti 38 o 105, secondo la generica e superficiale indicazione della sentenza della Corte costituzionale, superficiale perché riferita a dati che nulla hanno a vedere con la condizione di cui noi dobbiamo occuparci, allora i fittavoli italiani darebbero veramente le risposte che già, secondo la nostra opinione, la democrazia cristiana merita.

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. È previsto un aggiustamento dei canoni in più o in meno.

ESPOSTO. Quando lo proporrete si vedrà. Veniamo ora al discorso sulla produzione lorda vendibile.

Voi avete scritto all'articolo 3 che per impossibilità di riferimento catastale o per la non rispondenza delle colture esistenti alla iscrizione al catasto occorre stabilire altri canoni, relativi al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge; e la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalla commissione tecnica centrale, determina tabelle di equo canone, con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo.

Ebbene, mi piace che non sia presente in questo momento il ministro, perché in sede di Commissione tra noi si era sviluppato un certo dibattito. La produzione lorda vendibile è il valore all'origine di tutto quanto si produce, più il valore degli acquisti di beni

e di servizi, per seguire l'indicazione delle formule usate nel linguaggio dello Stato italiano, quale si legge nella *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, ad esempio.

Lasciamo da parte, per ora, una delicata questione che si riferisce agli ammortamenti, che qui non sono valutati. Ebbene, la produzione vendibile del 1971, in lire correnti, secondo la *Relazione generale* citata, è uguale a 6.577 milioni; a prezzi del 1963 è uguale a 5.603 milioni, in cifra tonda. Per ottenere questi valori l'agricoltura ha speso, a prezzi correnti, 1.650 miliardi; a prezzi del 1963, 1.269 miliardi, per cui la differenza fra queste due cifre dà il prodotto lordo che ammonta, se lo consideriamo in lire correnti, a 4.926 miliardi, mentre, nella valutazione in lire del 1963, è di 4.334 miliardi. Orbene, il dotto *excursus* cui si riferisce il ministro Natali è tutto qui. Anche in questo caso le teste d'uovo del Ministero dell'agricoltura avrebbero potuto spiegare al ministro che, se si fa riferimento alla produzione lorda, i fittavoli, grandi o piccoli che siano, sono chiamati a pagare la rendita fondiaria anche sui valori delle spese che essi sostengono e, di conseguenza, anche sui profitti capitalistici (a causa di questo intreccio maledetto dei rapporti tra rendita fondiaria, profitti capitalistici e superprofitti monopolistici). Pertanto, se si fa riferimento al profitto lordo, la rendita sarà uguale ad  $x$ , se, invece, si fa riferimento alla produzione vendibile, come risulta dalla relazione, la rendita sarà uguale ad  $x$  più  $y$ .

Passiamo all'altro grande tema del lavoro. Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, la vostra concezione democratica di difesa del mondo del lavoro in questo progetto di legge viene vanificata e noi non possiamo non cogliere questa occasione per affrontare e approfondire il discorso su tale tema. Recita il sesto comma dell'articolo 3: « Per l'affittuario coltivatore diretto, la commissione tecnica provinciale nella determinazione dei coefficienti deve tener conto della necessità di assicurare comunque una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia ». Questo è un diritto conquistato per la prima volta dai contadini italiani nel 1962 con la legge Gomez-Bonomi; quella grande conquista non è stata attuata per debolezza delle organizzazioni contadine, nonché per disattenzione delle forze politiche e noi non possiamo ripetere errori di questo genere. Quando in una legge si scrive, dunque, « assicurare comunque una equa remunerazione », biso-

gna sapere che cosa significa tale espressione, poiché è nostro dovere difendere il lavoro. Il progetto di legge al nostro esame, invece, non difende il lavoro, e tanto meno lo difende « comunque ».

Avete tutti fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale che si appella all'articolo 36 della Costituzione: tale articolo, come ella sa, onorevole Truzzi, non vale per i coltivatori. Sul piano economico, inoltre, tale richiamo costituzionale non agevola il nostro discorso, la nostra ricerca della definizione della equa remunerazione al lavoro del coltivatore e della sua famiglia. Infatti, quando si introduce la differenza fra conduttore e coltivatore nel senso che è stato proposto, è facile intendere (come è stato già detto ampiamente dai miei compagni) che un piccolo o medio o grande concedente, dato che per legge è stabilito che un conduttore capitalista deve pagare un maggior canone, certamente andrà alla ricerca del conduttore capitalista e non del fittavolo.

In tal senso sono da valutare le nostre riserve a questo proposito e le varie iniziative legislative che abbiamo assunto in questi ultimi anni, sempre riferite ai contratti da stipularsi da parte di coltivatori diretti. Quando si fa riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al dovere di assicurare una « equa remunerazione » al lavoro, occorre saperne trarre tutte le conseguenze. Viceversa la concreta traduzione in pratica del diritto al lavoro di quanto fissato dall'articolo 36 della Carta costituzionale è del tutto estranea alla maggioranza, è assente nella « umiltà » del discorso dell'onorevole Truzzi e nella « saggezza » del Governo. Sfugge a tutti gli oratori della democrazia cristiana il significato di questo punto della legge sui fitti agrari, che intende appunto tutelare il lavoro inteso non genericamente, ma come attività manuale del coltivatore diretto impiegato sul fondo; lavoro inteso altresì come responsabilità imprenditoriale del lavoratore e come pagamento degli interessi dei capitali da questi investiti, perché provenienti da una attività di lavoro. Di tutto ciò occorre tenere conto se vogliamo mettere in piedi un nuovo meccanismo di valutazione dei fitti.

A tale riguardo sono interessanti le considerazioni che svolge in un suo recente libro, che certamente molti degli onorevoli colleghi avranno letto, e cioè *La giungla retributiva*, Ermanno Gorrieri, già deputato della democrazia cristiana. Da questo libro risulta che un lavoratore dipendente dell'agricoltura guadagna 124 mila lire al mese per dodici mesi, con

una remunerazione complessiva annuale di circa un milione e mezzo di lire.

Con l'ultimo contratto nazionale dei salariati agricoli il minimo salariale per operai comuni è stato fissato in lire 3.475 al giorno; nello stesso tempo i salariati agricoli, grazie alla forza e alla unità dei loro sindacati, hanno conquistato la parità sociale con i lavoratori dell'industria, il che vuol dire parità previdenziale, nell'assistenza farmaceutica, nel trattamento di malattia, nelle indennità di infortunio, di parto e così via. Questo allineamento delle condizioni dei salariati agricoli a quelle del settore industriale sul piano previdenziale e assistenziale rappresenta una delle più grandi conquiste sociali realizzate in Italia nel nostro tempo ed è dovuta, ripeto, all'unità dei sindacati e in particolare dei sindacati agricoli.

Resta il fatto che il salario medio è ancora insoddisfacente ed è anche al di sotto dei livelli indicati nello studio dianzi citato. Prendendo infatti per base il minimo di 3.475 lire giornaliere e moltiplicandolo per 250 giornate lavorative annue di otto ore ciascuna, abbiamo un totale di lire 868.750 annue; se poi il numero delle giornate lavorative viene elevato a 300, abbiamo un ammontare di un milione e 42.500 lire. Così stando le cose, come è possibile conciliare il congegno previsto dall'articolo 3 per la valutazione del lavoro con il rispetto della norma secondo cui « comunque » deve essere garantita una « equa remunerazione » del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia?

L'onorevole Ciaffi ha ripetutamente parlato, più e più volte, della necessità di creare le premesse per un contratto di affitto che egli ha definito « appetibile » (con una espressione abbastanza discutibile, ma forse indicativa delle frenetiche voglie di prebende di certi notabili di vario livello di talune parti politiche...). Qualcuno ha osservato che se l'equa valutazione del canone dovesse comprendere i tre elementi che ho dianzi ricordato (e cioè lavoro manuale del coltivatore, responsabilità direzionale, pagamento degli interessi sui capitali investiti a titolo di remunerazione del lavoro da cui essi provengono) allora sarebbe il proprietario a dover pagare il fittavolo perché prenda la terra. Ma sta proprio qui l'assurdo storico ed economico della proprietà fondiaria assenteista che — nonostante tutti i vostri richiami, tutte le vostre insistenze, onorevoli colleghi della maggioranza, nonostante tutti i discorsi sulla proprietà del ministro Natali — rappresenta un ostacolo all'investimento dei capitali in agricoltura, allo sviluppo

delle forze produttive e all'adeguamento delle dimensioni aziendali alle necessità tecniche ed economiche nell'agricoltura.

Sappiano i colleghi della democrazia cristiana, ed in particolare quanti si richiamano alla Confederazione dei coltivatori diretti, che la questione della valutazione del lavoro e della determinazione dell'equa remunerazione del lavoro in conformità con l'articolo 36 della Costituzione sarà d'ora in avanti il tema centrale della nostra battaglia per le riforme in agricoltura. Siete in grado di misurarvi su questi nuovi problemi, su questi nuovi aspetti della questione agraria italiana? Ha scritto un giornale di Bologna, notoriamente a servizio non solo della proprietà fondiaria ma anche dei grandi petrolieri, che in Italia si litiga per dieci miliardi a proposito della rendita fondiaria. In questo caso la risposta potrebbe essere semplice: se è così poca la somma, passiamola ai coltivatori diretti! La risposta però del giornale di Bologna non è stata questa, ma ben altra. Ammettiamo pure, comunque, che si tratti di 10 miliardi; per una somma del genere la democrazia cristiana e questa maggioranza si oppongono ad una giusta valutazione del lavoro della famiglia contadina e del fittavolo. Ma quando discuteremo (e faremo ciò anche a proposito delle direttive comunitarie) dei costi dei mezzi tecnici necessari all'esercizio agricolo, che ammontano ormai, come ho detto prima, a circa 1300 miliardi; quando discuteremo della indispensabilità di ridurre la disparità tra la entità del valore della produzione all'origine e quanto pagano i consumatori (cioè le grandi masse proletarie e impiegate delle città) che oggi è più che raddoppiata rispetto al valore della produzione all'origine; quando si tratterà di ridurre queste immense entità di rendita parassitaria, che cosa farete? Non so che tipo di azione potrete svolgere per difendere i profitti dei grandi monopoli e delle grandi industrie che producono mezzi meccanici e mezzi chimici per l'agricoltura, o delle grandi reti parassitarie della distribuzione. Dovete prepararvi a queste battaglie, amici e colleghi della democrazia cristiana!

In concreto noi proponiamo, per quanto riguarda l'articolo 3, la soppressione da quest'ultimo del riferimento alla inesistenza del catasto per determinate zone o alla inesistenza di riferimenti adeguati per le colture praticate. Si dice infatti nell'articolo 3 che il catasto non c'è o che le colture non corrispondono: ebbene, onorevole De Leonardis, ecco la proposta positiva di cui vi avevo parlato. La ri-

forma tributaria, in uno dei suoi numerosissimi decreti delegati, impone misure sollecite di riordinamento e di adeguamento catastale. Se è così (ed io mi auguro che sia così) il comma cui mi riferisco è solo la prova di voler tenere aperta una porta che pure la Corte costituzionale ha chiuso, perché essa ha parlato della assoluta legittimità costituzionale del riferimento al reddito catastale per quanto riguarda la definizione dei canoni di affitto. Questo riferimento quindi va ben oltre la Costituzione, e noi dobbiamo chiudere questa porta che rompe la unicità del meccanismo. Se non è così, allora potremmo trovarci di fronte all'ipotesi che non serva questo riferimento; se sarà applicato il decreto delegato nei termini abbreviati, quella norma non ha senso.

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Sarà applicato, onorevole Esposito: ella evidentemente non ha letto — oppure se ne è dimenticato — la mia relazione introduttiva.

ESPOSTO. La sua relazione, onorevole De Leonardis, l'ho letta e riletta molto attentamente, ma ciò che vale è quanto è scritto nell'articolo, poiché quando i pretori si troveranno di fronte i contadini, non andranno a leggere la relazione dell'onorevole De Leonardis, ma interpreteranno la stretta lettera della legge. Come ripeto, però, il caso si può risolvere benissimo. Se il decreto delegato relativo alla riforma tributaria vale, allora il riferimento, operato dall'articolo 3, non ha senso.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

ESPOSTO. Se ciò non dovesse essere possibile (la prego di ascoltarmi, onorevole De Leonardis, perché così mi ascolterà anche lo onorevole Truzzi che presiede, come presidente della Commissione agricoltura, il « Comitato dei nove » nel quale si discutono concretamente le proposte nella loro minuta formulazione), allora dovremmo pensare ad un articolo aggiuntivo ove si dica che nel corso dei prossimi due anni, stanziando una congrua somma, il catasto provvede a regolare la sua formazione nei 700 mila ettari dove esso non esiste e a normalizzare i riferimenti delle colture praticate ai canoni. La proposta concreta, cioè, al di là dei riferimenti ai nuovi coefficienti, è quella di rendere unitario ed uniforme il meccanismo catastale. Abbiamo una norma che rompe questa unicità, e noi dobbiamo chiudere questa falla, perché non

potranno essere i canoni delle terre definite catastalmente a regolare i canoni nelle zone vicine. Al contrario, saranno i canoni fissati per le zone senza catasto a determinare in concreto quelli per le altre zone. In questo senso, perciò, spero che tale proposta sarà presa nella dovuta considerazione.

Noi sosteniamo la necessità che anche per l'articolo 3 vi sia in concreto uno sforzo comune e congiunto di interpretare le nuove realtà che si presentano alla nostra attenzione e i problemi che si pongono con l'applicazione della legge n. 11. Una volta approvato nella forma dovuta il titolo I del disegno di legge (che rappresenta una parte certamente importante di questo provvedimento, anche se, a nostro avviso, non la più importante), è da augurarsi che la certezza della remunerazione del lavoro ed il riferimento unico al catasto, per quanto riguarda la determinazione delle tabelle, aiutino i fittavoli ad applicare concretamente la seconda e la terza parte di questo provvedimento, quella cioè che si riferisce all'utilizzazione degli investimenti per le trasformazioni, che la legge affida direttamente ai fittavoli (altra grande novità nella legislazione italiana) e quella relativa alla promozione nelle campagne di un vasto associazionismo di massa.

Noi ci auguriamo che questa legge, sotto il profilo della determinazione dei canoni, dell'utilizzazione degli investimenti produttivi e delle nuove forme di associazionismo contadino, possa costituire davvero una riforma così profonda da rendere all'agricoltura italiana uno dei più grandi servizi che possano in questo momento esserle resi. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a noi sembra che non basti l'abilità dell'onorevole Esposito a nascondere quella che noi riteniamo una realtà palese, manifesta, inconfutabile, e cioè che la legge n. 11 del 1971 è una legge mal fatta, che ha dato avvio ad un meccanismo mal fatto, e che il rimedio costituito dal disegno di legge attualmente al nostro esame, se non è peggiore del male, se ne discosta poco.

Abbiamo ascoltato poco fa da parte dell'onorevole Esposito un intervento dialettico, abile, ripeto, ma senza dubbio contorsionistico (mi si consenta la parola), perché, di fronte all'articolo 3 del disegno di legge, che rappre-

sentia un po' il cuore del provvedimento con il quale il Governo intende rispondere alle richieste della Corte costituzionale, non ha potuto nascondere la gravità dei problemi che si aprono o che rimangono aperti sulla base delle proposte e delle formulazioni governative.

Desidero innanzi tutto fare presente che l'articolo 3, così com'è stato formulato dalla Commissione, è stato snaturato dalle modificazioni apportate in aula all'articolo 1. Infatti la Corte costituzionale aveva raccomandato che si ponesse mano ad uno strumento di rivalutazione dei canoni in relazione alla svalutazione monetaria. Questo strumento fu configurato dal Governo all'articolo 1, prima stesura, attraverso la commissione tecnica centrale, che ogni due anni avrebbe dovuto fissare i coefficienti di adeguamento.

Il coefficiente di adeguamento stabilito ogni due anni dava una garanzia, stabiliva un principio di giustizia perché assicurava ai concedenti la possibilità di vedere i loro martoriati canoni rivalutati ogni due anni dalla commissione tecnica centrale. In quest'aula il termine di due anni è stato portato a quattro anni, secondo l'emendamento apportato all'articolo 1. Così per quattro anni i canoni rimangono quelli che sono e per di più su di essi si ripercuotono i fenomeni della svalutazione monetaria, fenomeni indiscutibili e che servono soltanto a depauperare ancor di più i modesti canoni previsti dall'articolo 3. Pertanto tutto il meccanismo con il quale l'articolo 3 vorrebbe rispondere alle indicazioni della Corte costituzionale è un meccanismo sul quale indubbiamente influisce l'emendamento, che è stato concordato tra la maggioranza e le sinistre, relativo all'articolo 1, relativo cioè al periodo di quattro anni entro i quali la commissione tecnica centrale deve pronunciarsi per il coefficiente di adeguamento. Questo è un qualche cosa che fa perdere ancor di più efficacia al comando, alle indicazioni della Corte costituzionale, a causa anche della inadeguatezza dei nuovi coefficienti proposti.

L'onorevole Esposto ha letto la sentenza della Corte costituzionale. Ora questa sentenza si preoccupava proprio di suggerire, di indicare dei coefficienti che tenessero conto della necessità che la rendita fondiaria fosse assicurata, che la rendita fondiaria non diventasse una pura lustra. L'onorevole Esposto si è preoccupato giustamente, a parole, dei piccoli concedenti. In concreto però le proposte per i piccoli concedenti non sono andate al di là di quelle fumose proposte che noi abbiamo sentito avanzare in occasione

dell'esame degli emendamenti all'articolo 1. In concreto la parte comunista, la sinistra non propone nulla, critica e rileva semplicemente l'inadeguatezza della legge. La parte comunista, tutta la sinistra non fa che abbandonarsi ad una sorta di chiamata in cor-reità della democrazia cristiana per quello che insieme è stato fatto in quest'aula durante la discussione della legge n. 11 del 1971. Si può ironizzare quanto si vuole sui coefficienti, sul ragionamento della Corte costituzionale per quel che riguarda la misura dei coefficienti, ma è difficilmente smentibile quello che la Corte costituzionale ha detto a proposito della svalutazione della moneta. La Corte costituzionale indica, sulla base dei dati catastali, sulla base della svalutazione, sulla base dei dati ISTAT riferiti al costo della vita, indica, dicevo, il minimo della svalutazione in 38 punti e il massimo in 105 punti, e questi sono dati che non possono essere ignorati. Prima di sostenere tesi diverse è necessario confutare tali dati. Né d'altra parte possiamo ignorarli noi nel momento in cui rispondiamo alla Corte costituzionale.

Poco fa con il collega Sponziello osservavamo che quando la Corte costituzionale si occuperà nuovamente di questa legge — cosa che dovrà necessariamente verificarsi — non potrà non tener conto del fatto che le sue indicazioni, che poi sono indicazioni suggerite dalla comune esperienza, sono state disattese puramente e semplicemente, cioè senza che contro di esse sia stata portata alcuna valida argomentazione per confutarle. La confutazione viene dai fatti, dagli esempi che si possono raccogliere a piene mani. Non c'è bisogno di essere addottorati, così come lo è l'oratore che mi ha preceduto, in scienze economiche per fare delle moltiplicazioni. Tra le centinaia di lettere che noi riceviamo a proposito di questi problemi ve ne è una, che non ci viene dalla Sardegna, che non ci viene da un podere di due ettari con un reddito dominicale di 42 lire, ma che ci viene dalla Romagna, dalla terra dell'onorevole Bignardi, segretario del partito liberale, che non si preoccupa oggi di queste cose così come lodevolmente se ne preoccupò due anni orsono. Ve ne è una, dicevo, in cui si fa il caso di un podere della migliore zona agricola della provincia di Bologna, a circa 20 chilometri da quella città, di un podere che ha un reddito dominicale di lire 21.600. Moltiplichiamo 21.600 lire per 55 e abbiamo un affitto di 1.188.000 lire. Il fatto grave è che questo podere paga un milione e 115 mila lire di tasse: ho con me la fotocopia

della cartella delle imposte del disgraziato concedente.

Di fronte a casi di questo genere, mi chiedo come possiamo noi, come potete voi della maggioranza, ritenere di aver risposto al suggerimento della Corte costituzionale. Voi state proponendo una legge che prevede situazioni assolutamente intollerabili: una espropriazione pura e semplice della proprietà fondiaria.

Il partito comunista si risente quando affermiamo in quest'aula che esso vuole abolire la proprietà, e che questo ha fatto, in concorso con la democrazia cristiana, nella precedente legislatura. Non occorrono citazioni. Qualche giorno fa, discutendosi gli emendamenti all'articolo 1 o all'articolo 2, ebbi a dire che i comunisti non avevano il coraggio di procedere a proposte espropriative della proprietà. Essi, maliziosamente e subdolamente, tentano la strada dello svuotamento del principio del diritto di proprietà, e purtroppo sono assistiti, in questa tecnica dalla maggioranza, la quale non si accorge di dar armi al nemico e di arrivare ad una concezione classista della proprietà, tendente ad eliminare la proprietà della terra, contro il dettato costituzionale che invece prevede la piccola e media proprietà.

**RICCIO PIETRO.** La Costituzione prevede che la piccola proprietà sia aiutata.

**VALENSISE.** Aiutata e incoraggiata. Ella ha ragione, onorevole collega, la Costituzione si occupa della piccola proprietà proprio per dire che essa dovrebbe essere aiutata.

**RICCIO PIETRO.** E la Costituzione vale per tutta l'Italia.

**VALENSISE.** Ce ne fossero, di democristiani, che parlano come lei! Dovreste avere il coraggio di sollevarvi all'interno del vostro partito. E se la Costituzione vale per tutta l'Italia, allora applichiamola, e non solo nei punti che si ritiene possano favorire determinate impostazioni classiste.

**MENICACCI.** Ma l'autocritica qui non la fa nessuno.

**VALENSISE.** Ora, se la Costituzione, come giustamente è stato ricordato dai banchi della democrazia cristiana, non soltanto prevede e ricorda la piccola e media proprietà, ma la incoraggia, non si ha il diritto di parlare delle

tesi comuniste come di tesi in perfetta armonia con le norme costituzionali. I comunisti sono su un terreno che è fuori della Costituzione, ed è doloroso, ma doveroso, denunziare che su questo terreno si accompagnano alla democrazia cristiana la quale, promuovendo queste leggi, si pone su un terreno che è, ripeto, fuori della Costituzione, come ha detto la Corte costituzionale e come noi dimostriamo anche con gli esempi da me citati un momento fa.

L'onorevole Forlani, come è stato opportunamente ricordato, nella campagna elettorale aveva promesso che questa legge ingiusta e sperequativa sarebbe stata corretta. Il Presidente del Consiglio, nel suo discorso programmatico, aveva ripetuto le stesse cose. Ma questo disegno di legge, il suo articolo 3 in particolare, è uno strumento assolutamente inadeguato e non risponde affatto alle aspettative che voi della maggioranza avevate acceso in tanta parte dell'opinione pubblica. Si parla della pace nelle campagne, ma con questi strumenti di persecuzione non portate alcuna pace. Quando il concedente, il risparmiatore (perché non è un delitto risparmiare e investire nelle campagne, là dove è necessario che il risparmio affluisca) si vedrà i moltiplicatori che arrivano a 55 volte il reddito dominicale (che, anche se aumentati dei famosi 20 punti, non possono andare oltre il 65 o il 75, perché poi vi sono le forche caudine di quelle commissioni provinciali che voi avete voluto costituire in un certo modo e che avete proprio questa mattina politicizzato affidandone la costituzione a quei presidenti delle regioni che sono organi squisitamente politici); quando il concedente si troverà di fronte a questi casi, aprirà gli occhi e potrà dire di essere stato ancora una volta preso in giro da promesse elettorali che non sono state mantenute una volta passate le elezioni, dopo che l'elettorato era stato ancora una volta illuso e aveva dato il suo voto alla democrazia cristiana.

Noi abbiamo il dovere di denunziare tutte queste cose, abbiamo il dovere di dire che l'articolo 3 è assolutamente inadeguato e sugli emendamenti che abbiamo presentati sarà richiamata, dal nostro gruppo, l'attenzione di questa Camera nella speranza che si voglia quanto meno migliorare questo pessimo strumento. Uno strumento che poi non crede in se stesso, in quanto il tallone di Achille di questo disegno di legge è quel famoso comma nel quale si propone il rimedio, nonostante la Corte costituzionale abbia detto sia incostituzionale, dei moltiplicatori come è formulato nella legge 11 febbraio 1971, n. 11, aumen-

tando gli stessi e prevedendo poi la loro inapplicabilità.

Infatti, c'è il famoso comma nel quale si prevede la inapplicabilità dei moltiplicatori nelle zone in cui mancano le tariffe di reddito dominicale e nelle zone in cui risultano inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti. È vero che c'è la tagliola dell'80 per cento e ci sono dei rimedi, ma voi con questo comma e con queste previsioni distruggete la stessa legge e create il disordine nelle campagne.

Per quanto riguarda il caso del podere di Bologna che ho citato poco fa, vorrei sapere se rientra nei casi di applicabilità o di manifesta sperequazione e in questo caso chi deciderà su dette situazioni. Decideranno, per caso, le commissioni provinciali, presiedute da organi politicizzati così come questa mattina avete voluto decidere? Non si sa chi deciderà queste applicazioni.

Quindi avremo un campo di assoluta incertezza, perché certamente il 90 per cento dei concedenti affermeranno che il loro è un caso di inapplicabilità o di manifesta sperequazione. A questo punto ritengo che si stia approvando un rimedio che è peggiore del male. Quindi è giusta la nostra impostazione; abbiamo ragione noi del Movimento sociale-destra nazionale quando sosteniamo che la risposta da dare alla Corte costituzionale è quella di abbandonare il metodo del riferimento al reddito dominicale. La risposta da dare alla Corte costituzionale è quella di lasciare un metodo che è inadeguato, un metodo che rappresenta, come ha detto il ministro Natali, unicamente e soltanto un'ostinazione politica. Egli ha parlato di « scelta politica ». Sì, è la scelta politica del mantenimento ostinato di contatto con il partito socialista e con le sinistre. Questa è la realtà. Avete scelto il metro del riferimento al reddito dominicale, avete scelto questa strada e vi mantenete su questa strada anche dopo la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale, perché non volete rinunciare ad una politica di apertura nei confronti delle forze di sinistra. Le forze di sinistra infatti sono in disaccordo, apparente, più che sostanziale, con voi della maggioranza, su tutti i punti; però sul punto del riferimento al reddito dominicale sono d'accordo con voi, anzi vogliono addirittura eliminare questo comma che voi avete inserito nella legge come una specie di soffio di buon senso, ma che nella vocazione o nella intenzione di chi lo ha ideato non dovrebbe essere mai applicato.

Di fronte ad uno stato di cose di questo genere, la nostra opposizione all'insieme del-

l'articolo 3 è la stessa opposizione che abbiamo nei confronti di tutto il disegno di legge e quindi dobbiamo augurarci soltanto che i nostri emendamenti siano accolti in quanto sono stati formulati al fine di recepire le indicazioni della Corte costituzionale e per dare al mondo delle campagne (al di sopra e al di fuori di ogni visione classista, perché su questi banchi non c'è posto per il classismo; noi non facciamo i discorsi truculenti, non rappresentiamo una classe, noi ci onoriamo di poter rappresentare la simbiosi nella quale devono vivere tutte le componenti del processo produttivo delle campagne, non abbiamo nessuna vocazione punitiva, così come da altri banchi si sente dire, così come è largamente nei fatti condiviso dagli stessi banchi della maggioranza) uno strumento migliore di quello esistente e che si è fino ad ora rivelato inadeguato e dannoso per la nostra agricoltura. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la necessità di porre rimedio al vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 14 luglio 1972, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale in punti essenziali degli articoli 1, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, conferma per vari aspetti le riserve che in occasione della discussione della proposta di legge De Marzi-Cipolla furono mosse da molti di noi.

La discussione sull'articolo 3 rappresenta un caso indicativo. Si è sentita la necessità di togliere alla precedente concezione quel tanto di farraginoso — come già osservò la quarta Commissione permanente — e di non chiaro che poteva renderne difficile la stessa applicazione. Tipico il caso della determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto. Nella prima stesura si leggeva: « Alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione di dieci punti per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario non coltivatore, e che quindi non possieda i requisiti di cui all'articolo 25 ». Nella nuova stesura si legge: « Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri

che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale ».

La necessità della correzione è evidente dal fatto che andava determinato e precisato in termini chiari il concetto stesso di non coltivatore, con riferimento alla legge 11 febbraio 1971, n. 11; così come uguale riferimento a detta legge deve farsi nell'ultimo comma, in quanto l'articolo 6 della stessa modifichi l'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, a differenza della formulazione che ora si corregge, nella quale era viceversa semplicemente indicato — alla fine dell'articolo 3 — che le tabelle vengono determinate « dalla commissione tecnica centrale prevista nel successivo articolo 5 ».

Vi si leggeva inoltre che tale commissione avrebbe operato nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, mentre non è chi non veda come la nuova indicazione « almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria » sia necessaria e sufficiente per inquadrare questa disposizione in una più ampia, connessa con il disposto dello stesso articolo, al comma primo; di modo che il primo e l'ultimo comma siano tra loro armonizzati e coerenti.

Si tratta, in ogni caso, di determinare la equità non in base ad una parificazione astratta degli investimenti, ma in base ad un principio che tenga conto di realtà concrete valutabili in rapporto a quella che crocianamente chiamerei « dialettica dei distinti »; sicché venga considerata in modo equo la valutazione degli investimenti fissi, quando esistano — come appunto ora si prevede alla lettera a) dell'articolo 3 — fabbricati aziendali, con un preciso stato di uso, volta a volta considerabile in rapporto alla importanza di tali fabbricati nella organizzazione e conduzione dell'azienda.

Lo spirito che anima queste nuove disposizioni e formulazioni è in realtà ben più importante di quel che appaia ad una considerazione superficiale. Attirando l'attenzione sui fabbricati aziendali, e stabilendo in questo caso coefficienti fino a 4 punti in più, opportunamente valutabili, noi non ci orientiamo — come qualcuno potrebbe dire — verso vecchie concezioni, ma preludiamo ad una formula modernamente concepita di solidarietà.

Qui la questione si fa più generale. In ultima analisi, il problema che ci si pone con la discussione sui fondi rustici, è un problema di critica dei vecchi sistemi agronomici, nella misura in cui si accentua particolarmente la efficienza dell'azienda e (mi riferisco sempre alla lettera a) dei fabbricati aziendali.

Vogliamo — per usare un termine tradizionale del buon tempo antico — i « buoni coltivi »? Una costanza nell'attività dei fittaiuoli? Vogliamo che non una economia gelosamente chiusa, ma una volontà solidale ispiri l'azione del locatario nell'azienda? Dobbiamo stabilire, se tutto ciò ha da essere, un equilibrio che stia alla base del canone; sicché alle parole contenute nella lettera a) dell'articolo 3 (« per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, sempre che esistano fabbricati colonici e aziendali, coefficienti fino a 20 punti in più »), è parso opportuno sostituire le parole: « per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali, coefficienti fino a 4 punti in più », sempre graduabili.

La nuova formulazione accentua, appunto, la necessità di formule valide a stabilire l'equità. Di qui, i nuovi criteri e la necessità, non dico la giustificazione, di essi. La meccanica agraria ha sempre registrato l'opportunità di un rapporto fra ogni diminuzione dei canoni o, comunque, ogni contrazione di essi, e una corrispondente diversificazione anche in base ai dati catastali. Tanto più codesto criterio deve valere nei casi in cui, come in questa legge, l'attenuazione dell'affitto si configura nel quadro di un fenomeno che interessa, nelle sue varie manifestazioni, orientamenti generali e tendenze che riguardano tutto il nostro paese, nelle diverse caratteristiche delle aziende e dei corrispondenti livelli.

Quando i nostri agronomi del Mezzogiorno esortavano ad armonizzare (secondo la loro espressione più corrente) capitale e lavoro, essi intendevano alludere, tra l'altro, alla varietà di colture in vista di quella trasformazione cui corrisponde varietà di investimento, restando sempre ferma quell'opera dell'affittuario che possiamo chiamare l'elemento creativo della economia agricola.

Anche in questo articolo 3 un tale presupposto, pur non evidente, è osservato. Perciò, in una visione solidale si è aggiunto, dopo la lettera c), il comma: « i coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) sono applicati tenendo conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa, nonché di quelli a carico della proprietà, e si sommano tra loro qualora si verifichino cumulativamente le circostanze contemplate in ciascuna di esse ».

Né si dica che, in una economia libera, ma programmata, come essa viene a configurarsi, l'affittuario sia oggetto e non soggetto del rapporto produttivo. Nelle condizioni previste dal

disegno di legge — come esse sono evidenti anche nell'articolo 3 — il superamento, appunto, di un empirismo approssimativo è tanto importante quanto anche il superamento della arretratezza che potrebbe derivare da canoni concepiti alla vecchia maniera. La funzionalizzazione di ogni elemento è possibile solo in un quadro che ponga il problema dell'economia italiana (e, in particolare, il problema del Mezzogiorno) in termini nuovi, in cui l'affitto semplice e l'affitto di miglioria non appaiono termini di una dialettica — se mi si consente, in altro senso, l'espressione crociana — dei distinti. Ancora una volta, onorevoli colleghi, credo sia necessario richiamarci all'insegnamento di De Viti De Marco: non c'è unità senza una libertà economica che la tuteli e sostenga.

Consideriamo, in rapporto all'articolo 3, il problema dell'affitto in un suo aspetto nuovo: la riconduzione dei contratti misti e atipici alla nuova disciplina dell'affitto stesso. Giustamente, la relazione di maggioranza, nella generale interpretazione della legge, ha indicato nell'esempio pugliese la caratteristica e, direi, la prova della validità di tale riconduzione. Invero, se consideriamo gli studi di Sabino Forese, recentemente messi in rilievo in un importante studio sui problemi di quella agricoltura, potremo constatare che appunto nell'agricoltura pugliese, già negli ultimi due decenni del secolo scorso e tanto più nei primi del nostro, le difficoltà implicite in certi tipi di contratti rendevano impossibile per l'affittuario lo svolgimento di un'attività volta verso le migliorie. È il problema che ci si è posto nella formulazione del comma dell'articolo 3 che ho citato or ora.

Non v'ha dubbio comunque che l'efficienza produttiva ebbe sempre, e ha, nel caso dell'affitto di fondi rustici, una condizione: che il sistema di conduzione, il quale indica in partenza una scissione fra due personalità economiche, quella del proprietario e quella dell'imprenditore, renda sempre complementari nel fatto gli interessi dell'uno e dell'altro. Di qui la caratteristica dell'applicazione di coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 3. Chiunque di noi abbia avuto esperienza di questi problemi, a contatto diretto con il mondo contadino, ha sempre potuto constatare che solo la volontà solidale dell'affittuario e la solidale sua possibilità di condurre l'esercizio dell'impresa nella coscienza di un interesse comune con il proprietario valgono a stabilire un equilibrio di compensi tra il costo delle migliorie e i redditi percepiti dall'affittuario nel periodo della loca-

zione. L'affittuario è in realtà un elemento per eccellenza innovatore e creativo nella conduzione. Chi ferma questo compito di trasformazione, che si affida all'affittuario, ferma la produttività. Ma chi non considera, tra l'altro, la necessità di determinati investimenti, di avvicendamenti precisi, di strutturazioni particolari in cui i due interessi si facciano solidali, costui colpisce, con la tutela della proprietà, anche la tutela del processo produttivo.

Bene va dunque l'ancoraggio al reddito dominicale nella determinazione dei canoni; e necessarie le correzioni all'articolo 3 in quanto ne chiariscono il contenuto giuridico.

Dalla considerazione di questa nuova e più precisa concezione che l'articolo 3 ha della attività propria della commissione tecnica provinciale emerge la funzione nazionale di codesta attività. Se confrontiamo con analoghi problemi in campo europeo, vedremo che un rapporto nuovo si riflette anche nella nostra concezione europea dei fondi rustici.

Come ricorderete, onorevoli colleghi, per un caso veramente interessante, il primo dibattito sui fondi rustici coincise con la conclusione della trattativa riguardante anche problemi dello sviluppo economico agricolo della Comunità europea. E appunto perciò io ebbi a dire che mentre in Commissione esteri noi parlavamo di Comunità europea, che è invero il grande fatto storico dei nostri tempi, in Commissione agricoltura ce ne dimenticavamo. Concedetemi di dire ora, onorevoli colleghi, che gli sviluppi della situazione agricola nel nostro paese hanno confermato la legittimità di quelle riserve. La relazione della maggioranza, presentata il 22 settembre 1972, ha osservato, e bene a ragione, che gli orientamenti della politica comunitaria fanno affidamento anche sull'affitto ai fini del miglioramento delle strutture aziendali. E in verità chiunque consideri la documentazione data nella « Serie agricoltura » degli *Studi* della CEE, in sede comparatistica, in tema di fondi rustici e dei relativi rapporti come essi si attuano rispettivamente in persona del locatore e dell'affittuario — una documentazione, si badi, che risale a dieci anni fa ma che è ancora estremamente attuale — dovrà riconoscere che la tendenza a impiegare i capitali non genericamente in acquisti si piuttosto nel miglioramento della conduzione, secondo quei criteri che appaiono più opportuni, caratterizza, in modo essenziale, gli orientamenti della politica comunitaria.

Perciò all'articolo 3 si precisano « apporti dell'affittuario », « oneri gravanti sull'impresa » e « oneri a carico della proprietà ». Tale

tendenza dà all'affitto una caratteristica sua propria: il fine di esso è il miglioramento della conduzione, il risultato lo sviluppo produttivistico. La struttura deve essere rivolta in primo luogo ed in maniera imminente alla efficienza delle aziende. In questo modo il nostro paese si inquadra, per ciò che riguarda i problemi agronomici, nella realtà europea e la prospettiva del futuro può assicurare la esigenza di un autentico rinnovamento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Salvatore. Ne ha facoltà.

**SALVATORE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3, come è già stato detto, è in fondo tutta la legge. In esso, e per esso, sono ravvisabili le ragioni della tenace opposizione del partito socialista italiano al disegno di legge governativo che modifica la legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Questo articolo infatti, credo più di qualsiasi altro atto di questo Governo, svela la volontà di restaurare in senso conservatore, se non addirittura reazionario, equilibri socio-economici iniqui che erano stati toccati con alcuni interventi legislativi nel biennio 1969-1971.

Non è vero che il disegno di legge del Governo, e in particolare l'articolo 3, sia imposto dalla necessità di recepire la decisione della sentenza n. 155 della Corte costituzionale. È piuttosto vero che il Governo ha colto il pretesto della citata sentenza per aggredire la riforma dell'affitto tentata con quella legge e, di fatto, abrogarne tutti gli elementi innovatori.

Già non è possibile tacere le gravi perplessità che derivano dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla materia che riguarda appunto l'articolo 3 del disegno di legge in discussione. Come i colleghi sanno, infatti, la peculiarità della sentenza n. 155 della Corte costituzionale è nella dichiarazione di inadeguatezza dei coefficienti moltiplicativi previsti dalla legge 11 febbraio 1971. Ha espresso cioè, la Corte costituzionale, un parere che riguarda, più che la legittimità costituzionale, l'effetto politico di una norma. È noto infatti che in Italia il prezzo della terra è tra i più alti tra i paesi del mercato comune. Ritorniamo su questo concetto al fine di verificare la capacità del nostro paese di recepire le direttive comunitarie. Per ora occorre ribadire che attiene alle prerogative del Parlamento, e non ad altro organo dello Stato, valutare gli effetti di una scelta politica come quella

che riguarda l'incidenza della rendita fondiaria in una moderna politica agraria.

Esprimo queste perplessità non tanto per preoccupazioni formalistiche attinenti alle divisioni di compiti fra organi dello Stato, quanto perché la sentenza della Corte costituzionale potrebbe essere il segno di un uso illegittimo di potere dal quale derivano pericoli per le stesse istituzioni democratiche del nostro paese.

Tuttavia, come dicevo innanzi, il Governo coglie pretesto dalla sentenza della Corte costituzionale per compiere un atto dal grave significato politico, che testimonia la spinta involutiva in atto, pericolosa per la nostra economia non meno che per lo sviluppo democratico del paese.

Il Governo è andato al di là della sentenza della Corte costituzionale. Valga ad esempio il grave tentativo di ritoccare in peggio la composizione delle commissioni tecniche provinciali.

Solo tardivamente, solo stamane, infatti, e sotto l'incalzante ed inflessibile opposizione del nostro gruppo e del gruppo comunista, la maggioranza ha emendato se stessa. Ne prendiamo atto, non solo per esaltare il ruolo e il successo di quanti con fermezza si sono opposti al tentativo di restaurazione conservatrice del Governo Andreotti-Malagodi, ma anche per dire che la riformulazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in discussione testimonia, con l'evidenza dei fatti accaduti, che tale tentativo, anche se sventato, resta, e riveste gravi significati politici.

La realtà è che gli articoli 1 e 2 riguardano aspetti importanti, ma pur sempre marginali, del disegno conservatore del Governo. Il vero tentativo, quello che conta, si consuma con l'articolo 3, il quale in pratica abroga la legge del febbraio 1971. Infatti l'essenza, la ragion d'essere di quella legge consisteva nell'automaticità della fissazione del canone, legato al dato oggettivo del reddito dominicale moltiplicato per un certo coefficiente.

L'articolo 3 del disegno di legge governativo introduce, invece, un criterio opposto, abrogativo di fatto — ripeto — della legge 11 febbraio 1971, allorché affida alla discrezionalità della commissione tecnica centrale la valutazione della equità del canone, consentendole di approvare tabelle di canone di equo affitto, tenuto conto del valore medio della produzione lorda vendibile.

Dire, come recita l'articolo 3 del disegno di legge del Governo, che nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio di equità, la commis-

sione tecnica centrale determina tabelle di canone di equo affitto significa, in pratica, dietro l'apparente liceità della norma proposta, abrogare una legge il cui valore era quello di rendere certi i diritti degli affittuari e dei concedenti, poiché legava la determinazione del canone al criterio oggettivo della moltiplicazione dei redditi dominicali, criterio che viene ora sostituito con il criterio soggettivo della equità del canone.

È evidente che ciò equivale a introdurre nelle nostre campagne il massimo dell'incertezza e della soggettività dei criteri di valutazione, il che sarà motivo di una conflittualità permanente, dannosa per la pace sociale nelle campagne.

Posta quindi la domanda perché il Governo vada al di là della stessa pronunzia della Corte costituzionale, credo che la risposta possa trovarsi nelle espressioni preoccupate che caratterizzano il discorso politico non soltanto dell'opposizione, ma anche di larghi settori della stessa maggioranza governativa. È importante ciò che ha detto la sinistra democristiana, i cui emendamenti riflettono sentimenti analoghi ai nostri. È importante ciò che esponenti socialdemocratici hanno detto sul disegno di legge del Governo, condannandolo con argomentazioni molto simili alle nostre. È importante ciò che, direi, a sintesi di queste preoccupazioni ha detto l'onorevole Emilio Colombo in un suo recente discorso.

« Ogni azione riformatrice » — ha detto l'onorevole Colombo — « è esposta a molteplici rischi: le delusioni che possono derivare da una presentazione delle riforme in termini miracolistici e la denigrazione e l'attacco di coloro che se ne sentono colpiti. E molto spesso prevale sull'ingenuità degli innovatori la forza degli interessi dei conservatori. Sarebbe un tragico errore » — aggiunge l'onorevole Colombo — « fermare il cammino del progresso del paese non creando le condizioni di riequilibrio e della ripresa; ma ancor peggio sarebbe pensare ad una stabilizzazione concepita in modo da equivalere ad una involuzione economica e politica assai pericolosa per la democrazia ».

Che l'oggetto di tale denuncia possa essere riferito al disegno di legge governativo è dimostrato proprio dal tipo di soluzione che esso offre con l'articolo 3.

La base del nostro discorso è che in Italia il prezzo della terra è troppo alto, è il più alto fra i paesi della Comunità economica europea. Ciò rappresenta l'ostacolo fondamentale per un'azione che tenti di sottrarre l'agricoltura

alla miserevole esistenza alla quale il sistema, i criteri e le leggi vigenti l'hanno condannata.

Nel nostro paese, con trent'anni di ritardo, era stata tentata, con la legge 11 febbraio 1971, n. 11, una scelta che, lungi dall'essere « sovversiva », era soltanto una misura necessaria e comunque compatibile con i concetti di un liberalismo illuminato. Si era cioè operata una scelta fra la proprietà fondiaria assente e parassitaria e l'imprenditoria agricola: si era cioè detto che la collettività non può che riservare a quest'ultima il pubblico denaro impiegato in agricoltura.

Tale opzione si era appunto manifestata proprio con l'allineamento dei valori fondiari ai limiti « europei », al fine di avviare un processo di ristrutturazione nelle campagne, necessario per la condizione di degradazione nella quale versa la nostra agricoltura, ma anche obbligatorio per i nostri impegni comunitari.

È appena il caso di ricordare che la *Gazzetta ufficiale* della Comunità europea del 23 aprile 1972 ha emanato tre importanti direttive a seguito delle quali sorge l'obbligo per il nostro paese di emanare entro la fine del 1974 norme corrispondenti, al fine anche di utilizzare un contributo CEE particolarmente significativo (il 75 per cento della spesa sostenuta dallo Stato membro). È semplicemente spaventoso ipotizzare (come pare purtroppo si appresti a fare il Governo) una applicazione quasi automatica delle direttive comunitarie, che sono state concepite per tipi di agricolture progredite ed avanzate, diverse cioè da quella del nostro paese. Gli effetti, ad esempio, del cosiddetto pre-pensionamento, applicato così com'è previsto dalle norme di attuazione delle direttive comunitarie, saranno gravissimi e determineranno una spinta all'esodo dalle campagne con il conseguente fenomeno dell'inurbamento.

Al pericolo di tali rischi si può rispondere in termini sbagliati — riscoprendo cioè l'autarchia economica — ovvero, come sostiene e sosterrà il partito socialista italiano, accettando la sfida dei tempi moderni e ponendo mano finalmente ad una seria politica di struttura, affrontando i problemi della nostra agricoltura non con miope egoismo ma con coraggio e determinazione.

Di fronte a questa realtà emergono due comportamenti alternativi. Quello del partito socialista italiano, che ha il coraggio di affrontare il bisturi nelle piaghe socio-strutturali della nostra agricoltura, e, partendo dall'ab-

battimento dei valori fondiari parassitari, apre il discorso a tutta la politica delle strutture.

Difatti il nostro discorso di applicazione delle direttive comunitarie affronta insieme tutta la tematica di una agricoltura moderna e in particolare il discorso dell'azienda agricola vitale, giustamente dimensionata, posta a base di un processo di revisione che riguarda il credito, gli incentivi, l'intervento pubblico. Siamo consapevoli di sollevare enormi problemi, quale ad esempio quello del rapporto tra la Comunità economica europea, lo Stato italiano e le regioni; ma siamo anche pronti a confrontarci con le altre forze politiche su questo discorso, che andiamo facendo nel Parlamento, nel paese, nelle organizzazioni di categoria.

L'altro comportamento è quello del Governo Andreotti-Malagodi, che, di fronte alla massa di problemi cui si è fatto cenno, ha compiuto un unico atto, presentando un disegno di legge che rappresenta un'abrogazione di fatto della legge 11 febbraio 1971 sui fitti agrari. Si tratta di un'abrogazione sostanziale, operata nel modo peggiore e più errato che si potesse pensare, e che svela tutta la iattanza di chi pone mano al grave problema dei patti agrari non con l'animo di chi voglia correggere storture emerse nell'applicazione della legge stessa, ma con lo spirito di rivincita di chi nel 1971 fu battuto da uno schieramento riformatore allora vigente e che intende restaurare antichi privilegi, letali per le sorti della nostra agricoltura, riproponendo nella sostanza gli stessi emendamenti che allora furono respinti.

Ma noi, onorevoli colleghi, intendiamo batterci per respingere il testo dell'articolo 3 quale ci è stato presentato e per determinare, attraverso l'accoglimento dei nostri emendamenti, una radicale trasformazione di questa parte della legge. Con i nostri emendamenti noi chiediamo che l'articolo 3 riaffermi espressamente il principio dell'equa remunerazione del lavoro e del capitale dell'affittuario, nonché della buona conduzione dei fondi. Ciò presuppone che il coefficiente massimo debba essere mantenuto entro limiti convenienti. Le commissioni tecniche provinciali dovranno determinare le tabelle per i canoni di equo affitto in misura tale da garantire tale principio. Chiediamo inoltre la difesa dell'automatismo nella determinazione dei canoni, continuando ad utilizzare i redditi catastali intesi come unico punto di riferimento; l'affidamento alle regioni del compito di stabilire i criteri per l'attribuzione di coefficienti aggiuntivi, limitatamente ai casi di impianti realizzati dalla

proprietà e non risultanti in catasto; l'introduzione di una norma che stabilisca in almeno diciotto anni la durata minima del contratto a favore degli affittuari coltivatori diretti a partire dall'entrata in vigore della nuova legge, facendo salva la proroga contenuta nelle leggi in vigore. A questo proposito va sottolineato soprattutto il fatto che il contratto di lungo periodo dà fiducia all'affittuario, rendendo più certo il suo diritto e favorendo maggiori investimenti e innovazioni.

Chiediamo infine che sia data facoltà alle commissioni tecniche provinciali o alle regioni di determinare un equo prezzo della terra al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, e che siano adottate provvidenze a favore dei piccoli concedenti, assumendo come base la legge 4 maggio 1972, n. 9, dell'assemblea regionale sarda, che prevede fra l'altro la concessione ai piccoli proprietari concedenti che non superino un determinato reddito di un assegno vitalizio, in ogni caso non inferiore al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, utilizzando a tale scopo i mezzi e gli strumenti previsti dalla Comunità economica europea. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, noi restiamo convinti che molte perplessità e seri dubbi permangono sulle sorti del disegno di legge sui fitti dei fondi rustici al nostro esame e del quale è stata inopinatamente ripresa la discussione, dopo la resa del Governo sul decreto-legge relativo ai prodotti petroliferi.

Dall'articolo 3 emergono essenzialmente tre ordini di problemi: politici, tecnico-agricoli e sindacali. Quali sono, in effetti, le posizioni delle varie parti che ci è dato di intravedere? Le sinistre criticano la sentenza della Corte costituzionale con argomenti che noi non esitiamo a definire aberranti: pretenderebbero che le pronunce giurisdizionali della Corte costituzionale fossero ammissibili solo ed in quanto collimanti con le loro posizioni politiche. La posizione della maggioranza, poi, è di comodo e sostanzialmente imbarazzata. I vari oratori, magari a denti stretti, sono indotti a riconoscere che le conseguenze della condannata legge De Marzi-Cipolla non sono state effettivamente positive, ma si sono risolte in una drastica contrazione dell'offerta e quindi in una paralisi nella stipulazione dei contratti. Per cui la maggioranza, dilaniata per

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

altro nelle sue molteplici componenti centrifughe, è costretta a difendere — per la verità senza troppo convincimento — il provvedimento solo come fase puramente transitoria per riattivare un meccanismo legislativo in complesso inefficiente. La posizione nostra, cioè del MSI-destra nazionale, è notoriamente contrapposta ed altrettanto chiara. Infatti le tesi della nostra opposizione si basano sulla recente sentenza della Corte costituzionale per respingere, non in parte, ma *in toto*, la disciplina degli affitti dei fondi rustici, di cui discutiamo proprio in quanto sovvertitrice di ogni principio di libertà contrattuale e dei principi generali sanciti dalla Carta costituzionale. E sosteniamo questo perché siamo i soli, in quest'aula, a ribadire (e lo ha detto poc'anzi anche il collega onorevole Valensise) che i problemi del mondo agricolo non si devono identificare con quelli di una particolare categoria di operatori.

È nostro convincimento che noi ci accingiamo a varare ancora una legge, onorevole rappresentante di Governo, già in partenza condannata ad una nuova censura di incostituzionalità, per cui il problema rimane e rimarrà aperto. È questo che vogliono le sinistre marxiste e tutte le sinistre dell'attuale maggioranza governativa, mentre l'interesse di tutti, fittavoli e proprietari, è di avere una buona legge, sufficientemente equa, che chiuda al più presto questa annosa vertenza che avvelena — è la parola giusta — l'atmosfera politica e rende un cattivo servizio al Parlamento ed al Governo, il quale continua a caratterizzarsi con un faccendismo privo di effetti positivi.

Dopo la censura della Corte costituzionale ci aspettavamo delle autocritiche: invece qui nessuno ha avuto il coraggio e la fermezza morale di farle. Tutti sostengono di avere avuto ragione, e questo atteggiamento non ci pare serio e responsabile, tanto più che, a nostro parere, restano valide tutte le ragioni che motivarono *ab initio* la nostra opposizione alla legge De Marzi-Cipolla, che noi definimmo « conciliare ».

Ricorderò sinteticamente — poiché non amo rinnovare vecchie polemiche — queste ragioni. La prima è di carattere costituzionale, proprio perché la legge, mentre inarrestabile è la svalutazione della moneta rende obbligatoria la determinazione in denaro del canone di fitto, i concedenti (e la Corte costituzionale ci ha dato ragione su questo punto) restano esposti ad una annuale riduzione dei propri già magri redditi, mentre sono favoriti ingiustamente, in spregio ai principi di parità dei diritti,

sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, altri cittadini che, dalla inarrestabile svalutazione, ogni giorno più preoccupante, finiscono con il trarne tutti i vantaggi. Vi sono delle disposizioni nella legge che operano in realtà un trasferimento di redditi, dal proprietario del fondo all'affittuario, che non ci sembra giustificato quando l'affittuario è un imprenditore e non un coltivatore diretto, e per lo più in misura eccessiva nella ipotesi dell'affitto a coltivatore diretto, che è appunto il caso della pratica espropriazione senza indennizzo. Vi sono inoltre, e rimangono valide, delle ragioni politiche, in quanto la legge scaturì da una effettiva collaborazione legislativa tra il partito comunista e la democrazia cristiana: oggi assistiamo a polemiche, ma si tratta del primo frutto di quel regime assembleare che da anni noi denunciavamo come capitolazione della democrazia cristiana alle pressioni e al prepotere comunista. Infine vi sono ragioni economiche e sociali, perché siamo convinti che un danno deriverà all'economia della nazione.

Già si notano i primi sintomi di una minore produttività, conseguente oltretutto alla mancanza di investimenti, poiché il credito di cui alla promessa già ricordata dell'onorevole Andreotti, contenuta nei punti 3) e 7) del suo programma di Governo in tema di agricoltura, non è stato esteso ai lavoratori della terra, mentre gli istituti eroganti persistono nel chiedere garanzie reali che l'affittuario nella normalità dei casi non può dare.

Se, in riferimento specifico all'articolo 3 del testo in esame, dobbiamo limitare il nostro discorso al discusso meccanismo per la determinazione dell'equo canone (entro quindi nel vivo dell'articolo che ci interessa), è d'uopo ricordare che solo noi del MSI-destra nazionale, non certo il gruppo comunista, che indirizzava le sue non convinte critiche su altri aspetti peculiari (ricordiamolo!) delle nuove norme, criticammo tale meccanismo, proprio in quanto trovava fondamento su un dato incerto o, per meglio dire, su un presupposto contestabile. Per essere più espliciti, diciamolo: su dati catastali scarsamente attendibili, mai modificati per parecchi e parecchi lustri. Era e resta pericoloso, in quanto fonte di sprecazione e di ingiustizia, affidarsi a dati catastali dai quali non è possibile risalire all'effettivo valore delle aziende agricole.

Lo riconobbe onestamente in Commissione (io lo ricordo) il relatore onorevole De Leonardis, quando parlò di attribuzioni di redditi mediamente alti alle aziende arretrate e sottosviluppate, e di redditi mediamente bassi alle aziende che invece si sono sviluppate, al

fine chiarissimo di spingere i proprietari ad aumentare la produzione aziendale, per pagare minor carico di imposte.

Noi avevamo denunciato con fermezza, fornendo anche esempi desunti dal catasto, il rischio che modesti concedenti avrebbero corso ricevendo un canone insufficiente anche a far fronte agli oneri tributari relativi alla loro azienda. Altro che giusto compenso del fattore terra! Sono circolati vaglia postali o assegni spediti dagli affittuari per il pagamento del canone di importo risibile, in ogni caso non proporzionato alle nuove colture praticate su terre che queste colture ignoravano nel 1939, allorché si vollero fissare i criteri per la determinazione degli estimi.

È un parlare, questo, a favore dei proprietari? Giammai, perché l'iniquità si manifestava a carico degli affittuari, cioè dei collaboratori costretti a pagare un pesante canone in forza di altri dati catastali che si riferivano a terre assai redditizie, ma solo in anni molto lontani, ma oggi di reddito assai limitato. Noi parliamo esplicitamente di canoni rigidi e inadeguati, e cioè ingiusti, e avevamo ragione. Bell'esempio di riforma ci avete dato, vedovi inconsolabili del centro-sinistra!

Queste conseguenze le avevamo previste e le enunciammo, sia quando respingevamo il tipo di meccanismo usato per la determinazione dell'equo canone, che, in fondo, con l'articolo 3 viene oggi riproposto, sia quando subordinatamente invocammo quanto meno un allargamento della forcilla dei massimi e dei minimi moltiplicatori. Ed è ciò che oggi il Governo è costretto a riconoscere, dopo che la Corte costituzionale ha riconosciuto del tutto inadeguato il canone desumibile dalla applicazione della legge e dopo un cattivo esperimento, però, fatto sulla pelle e sulle tasche di tanti italiani.

• In Italia, in realtà, da 25 anni, si va avanti sulla base di esperimenti che si manifestano dannosi per la stragrande maggioranza dei casi. Ma noi restiamo insoddisfatti per le modifiche proposte, anche per altre ragioni. Rimangono ferme, dopo le modifiche proposte, le perplessità di carattere strettamente giuridico e anche di ordine costituzionale, per le ragioni che prima ho ricordato. Non basta: si prescinde ancora dal contesto delle disposizioni comunitarie, cui il nostro ordinamento deve necessariamente adeguarsi; anzi si persiste in un contrasto ancora più censurabile in rapporto alle difficoltà crescenti che la CEE incontra sul suo cammino. Rimane inoltre incerto, con la durata dei contratti, anche lo scopo sociale perseguito con tale nuova nor-

mativa, con riferimento alla concezione e alla funzione economica del diritto di proprietà. Si illude chi ritiene di poter risolvere il problema dell'equo canone limitandosi ad aumentare i minimi ed i massimi del moltiplicatore del reddito catastale, elevandolo da 12 a 20 volte per il minimo e da 45 a 55 volte per il massimo, sia pure con taluni correttivi di cui è traccia in questo lungo articolo 3, tra l'altro tecnicamente abborracciato. La Corte costituzionale infatti ha parlato di « eccessiva compressione della proprietà fondiaria ». La soluzione adottata non consentirà di superare tale compressione. In particolare, quindi, ci appare proponibile la proposta di indicare una forcilla più larga alla lettera a) dell'articolo 3 del testo in esame, proprio in quanto i coefficienti di moltiplicazione appaiono insufficienti, mentre persistono le riserve per la parte ultima dell'articolo 3, ove non vediamo chiaramente il superamento del criterio dell'automaticità, che non può collimare con il concetto stesso di equo canone. E tutto ciò sarebbe stato coerente con la pronuncia della Corte costituzionale.

Ho qui un succinto studio condotto su una delle zone di agricoltura più evoluta del nostro paese, nel centro Italia. Lo richiamerò sinteticamente per confermare che anche il coefficiente massimo non copre nemmeno i cosiddetti oneri padronali. Loro conoscono, onorevoli colleghi, gli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria, ma io li voglio rapidamente ricordare. In tema di imposte abbiamo: l'imposta sui terreni, applicata sul reddito dominicale con aliquote pur diverse da comune a comune; l'imposta fabbricati; l'imposta di famiglia, per la quale i comuni procedono all'accertamento in modo induttivo; l'imposta complementare, ai cui fini l'imponibile si calcola moltiplicando per 12 e per 3 il reddito dominicale catastale del 1939, pari ad un peso che varia in media da 120 a 480 lire per ettaro.

In tema di quote abbiamo: quella della manutenzione, della perpetuità, calcolabile per una percentuale che si aggira dallo 0,5 all'1 per cento del valore di costruzione dei fabbricati, che in media è pari ad oltre 1.500.000 lire ad ettaro, cioè pari a non meno di 12.500 lire per ogni unità minore; quella della assicurazione incendi, pari all'1,5 per cento del valore assicurato, che di norma corrisponde all'80-85 per cento del valore a nuovo (in media 1.800 lire per ettaro); quelle per i rischi contro terzi e per i fabbricati, che incidono con 500 lire ad ettaro per i comuni; con massimali di 30, 10 e 3 milioni di lire;

inoltre abbiamo il riparto civile dell'acqua irrigua, che è un onere variabile, ma che si può calcolare, dalle 600 lire ad ettaro, come minimo, alle 4.000 lire ad ettaro, come massimo; i contributi di bonifica, variabili da 1.500 a 6.000 lire per ettaro, fino a punte di 8.000 lire per ettaro, con valori che possono essere anche notevoli; il contributo per le strade consorziali, valutabile in non meno di 1.800 lire fino a 3.600 lire ad ettaro; i contributi per la difesa arginale; le spese per l'amministrazione, quelle tecniche e, perché no? persino quelle legali. L'esperienza ci dice che non sono meno di 2.500 lire per ettaro, a prescindere dalle spese legali, dalle quote associative ed altre; non meno, in ogni caso, di 4.000 lire per ettaro.

Orbene, a voler riepilogare gli oneri dei proprietari fondiari si conclude facilmente che il coefficiente massimo previsto a suo tempo dalla legge sui fitti dei fondi rustici, cioè il 45, non riesce a garantire alla parte locatrice il rimborso dei cosiddetti oneri padronali. E i nuovi valori proposti sono al riguardo tutt'altro che tranquillizzanti. Il nuovo testo, in sostanza, in ordine al quale denunciavamo l'imbarazzante disagio, il silenzio della Coltivatori diretti, ancorché corretto, darà ancora luogo a sperequazioni, proprio in quanto persiste l'inadeguatezza dei dati catastali, cui ho sopra accennato, ed è sull'aggancio a tale sistema inadeguato che noi ribadiamo con fermezza le nostre riserve.

In sintesi la normativa — e lo diciamo senza ipocrite strumentalizzazioni — resta non valida, ancorché corretta, e le leve dei coltivatori, specialmente quelle giovani, guardano sin da ora ad essa con scarso entusiasmo, proprio perché le prospettive imprenditoriali che essa offre sono deboli. Ecco la ragione di fondo che ci induce a negare con forza che questa legge costituisca il primo elemento, come altri presumono, della più grande riforma delle strutture, che dovremo affrontare in modo globale in occasione della prossima applicazione delle direttive comunitarie.

Difettano allo Stato serie prospettive politiche di rinnovamento dell'agricoltura italiana. Si continua a fare una politica agraria alla giornata, con provvedimenti parziali, peraltro inadeguati, che non leniscono la gravità della situazione, anzi aggravano i conflitti di natura sociale e strettamente familiare, fino a determinare — questo è il triste risultato — un esodo che non è sintomo di progresso, ma di crescenti difficoltà per le implicanze negative che derivano, tra l'altro, dall'eccessivo inurbamento.

In sostanza, con questa normativa, e specificatamente con l'articolo 3, non si riesce ancora ad adeguare i canoni in modo da contemperare gli interessi di tutti e da garantire — questo ci deve premere — la maggiore produttività; e il malessere resterà diffuso nelle campagne, meno che mai tranquille, tra chi è proprietario della terra e chi aspira giustamente al giusto compenso del proprio lavoro.

Due anni fa fu varato un provvedimento che molti, e con iattanza, vollero definire come una vera e propria riforma, in quanto ottenuto dopo una dura lotta e lunghe attese. Oggi, a brevissima distanza di tempo, si propone una revisione che qualcuno crede di poter denunciare come una vanificazione della riforma, o meglio ancora come una controriforma rispetto alle norme approvate in precedenza.

Non esageriamo, onorevoli colleghi! Una controriforma presuppone un'inversione di tendenza rispetto alle scelte precedenti, un capovolgimento dell'indirizzo cui lo schieramento riformatore s'era precedentemente ispirato. Ma dov'è la controriforma? Al più, si tratta di un modesto rattoppo cui ci si è indotti perché la legge è stata dichiarata illegittima in talune enunciazioni. Non è un andare avanti né un tornare indietro: è un persistere nell'errore, in quanto, nella sostanza, si mantengono bloccate le possibilità di investimento. Quello che va messo in rilievo, semmai, e che presenta carattere di novità, è l'inversione di posizione di alcuni gruppi parlamentari rispetto a quella assunta nel corso del precedente dibattito. È sufficiente mettere a raffronto le affermazioni fatte un anno fa e quelle odierne dei rappresentanti di questi gruppi per evidenziare atteggiamenti contrastanti, e quindi strumentali, e profonde incertezze di orientamento: specialmente nel partito liberale, il cui atteggiamento ci pare sconcertante, e quindi tanto più condannabile, in quanto i suoi parlamentari dimenticano completamente la battaglia che condussero in precedenza contro questo iniquo provvedimento.

Restiamo dell'avviso che, anziché indulgere in rattoppi ad un tessuto macerato, occorre avere il coraggio di innovare radicalmente in tema di affitto. Tale coraggio la destra nazionale ha dimostrato presentando, all'inizio di questa legislatura, una proposta di legge informata a criteri nettamente diversi. Per la determinazione del canone, basta con il rovinoso principio del reddito dominicale, quando esiste un paradigma più adatto, qual è il concetto di azienda-modello, la cui identifi-

cazione ci è resa possibile dall'articolo 2555 del codice civile, nonché dalle altre norme che attengono a quei fattori organizzativi, produttivi ed economici, nessuno escluso, che consentono appunto di qualificare l'azienda. Una proposta di legge organica, che si pronuncia con chiarezza anche in tema di controversie, di disciplina della libera pattuizione, di miglioramenti fondiari, di durata dei contratti e così via. Una proposta che noi affidiamo agli atti parlamentari, a conferma del nostro impegno coerente e responsabile per un settore economico e produttivo, qual è quello della agricoltura, che è così essenziale per la vita, lo sviluppo e il progresso del popolo italiano. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Ferri. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano-destra nazionale, nella difesa non di certi privilegi, come da qualche parte ci si accusa, ma di certi principi per i quali siamo soliti spezzare le lance che devono essere spezzate, continua la sua battaglia anche contro l'articolo 3, articolo che è veramente nato male, e ce ne rendiamo conto leggendo il parere espresso dalla Commissione giustizia a proposito della sua formulazione. Al progetto governativo addirittura si muovono appunti di lessico, di tecnica legislativa, di confusione anche per quello che riguarda la formulazione del testo stesso.

Però, nella non certo chiara formulazione del parere della Commissione giustizia, non si è voluto andare fino in fondo nel criticare quello che è lo sbaglio fondamentale dell'articolo 3. Questo articolo tutto vuol dire e tutto vuol nascondere, chiude tutte le porte e tutte le apre, e per altro lascia insoddisfatti coloro che credono nella riforma della legge De Marzi-Cipolla, mentre non permette di essere contenti nemmeno a coloro che credono invece che la legge De Marzi-Cipolla sia stato l'ultimo atto di una politica sbagliata durata per ben nove anni.

Secondo la nostra parte politica gli errori sono sia di qualità sia di quantità. Non vale — come ha fatto l'onorevole Esposto — continuare a parlare per *slogans*; lo *slogan* è esattamente il contrario della ragione, perché è sempre un'affermazione di principio ma senza principi, è sempre un'affermazione assiomatica senza nessuna giustificazione razionale.

Quando si dice che la proprietà fondiaria è di per sé parassitaria, evidentemente si formula un'accusa priva di fondamento, perché, se oggi la nostra agricoltura ha potuto reggere a tante battaglie, se fino ad oggi la nostra agricoltura è riuscita in qualche modo a sopravvivere, lo dobbiamo proprio al fatto che i proprietari della terra hanno sempre, almeno in parte, reinvestito il frutto dell'affitto nei fondi medesimi.

Se ci sono stati dei proprietari che non lo hanno fatto (e questo era il loro dovere), è nei confronti di costoro che dovrebbe essere decisa una certa sanzione, ma non genericamente, perché tutte le volte che si fa del generico è facile cadere in errori e soprattutto in gravi ingiustizie.

Appartengo a una provincia che in fatto di agricoltura ritengo non sia seconda a nessuna eppure proprio nelle nostre zone ci sono aziende, che veramente si possono dire modello, che sicuramente daranno ora ai concedenti la possibilità di fruire del massimo del canone di affitto previsto dalla legge, che si trovano nella impossibilità di pagare completamente il carico fiscale.

Posto che si tratta di aziende tutte in zone dove vi sono una onerosa spesa per la bonifica e una onerosa spesa per la difesa fluviale, il carico fiscale è tale che non si raggiunge certamente la possibilità di dare un frutto pur se minimo alla proprietà e al capitale investito nella proprietà fondiaria.

Il discorso da farsi è ben diverso. Non dunque quello relativo all'affermazione: « siccome la torta è piccola essa va divisa malamente ». Occorre cercare — questo il nostro discorso — di rendere l'agricoltura (la « torta » dell'esempio) qualcosa di fruttifero, di valido, qualcosa capace di migliorare effettivamente la situazione delle nostre campagne.

Pertanto, se una riforma doveva essere fatta (e poteva esserlo, attraverso un ammodernamento della legislazione sui canoni di affitto), è verso un ben preciso obiettivo che la si doveva indirizzare. Occorreva fare in modo che essa garantisse all'agricoltura, agli agricoltori, una minima unità culturale che fosse produttiva; sicché, attraverso una produzione economicamente valida e sana, fosse stato possibile garantire ai fattori di detta produzione la giusta remunerazione per il loro intervento nella stessa.

Fin tanto che in Italia si ritiene giusto — e giusto è — che il risparmio sia retribuito, e non soltanto quando si tratti di risparmio investito nella terra, ma addirittura quando sia risparmio di puro capitale, come nel caso di

acquisto di obbligazioni societarie (la legge dà al riguardo determinate garanzie, per quanto concerne la corresponsione degli interessi, nei confronti di difficoltà di pagamento che potrebbero determinarsi da parte delle società), è assolutamente ingiusto, anticostituzionale e completamente fuori da ogni senso politico della realtà, il voler togliere il reddito a chi è proprietario di un fondo, che è un fondo dato in affitto, mantenuto in questa condizione contro la stessa volontà del proprietario, al quale è negata la possibilità di riprendere la azienda per poterla condurre direttamente. Sono molti i casi, dal 1948 ad oggi, in cui il proprietario non ha più avuto la possibilità di riavere il proprio fondo.

A questo proprietario, che abbiamo escluso dalla possibilità di riacquisto e conseguente conduzione diretta della propria azienda, vogliamo oggi negare l'eventualità di un affitto, vogliamo oggi mantenere quei carichi fiscali che non gli permettono neppure di far quadrare il bilancio a zero.

Né è con la modificazione dei coefficienti cui si fa riferimento che si possono raggiungere in questo campo dei risultati. Sappiamo quanto poco validi, quanto senza significato siano i coefficienti stabiliti in relazione alla realtà catastale. Se riforma si voleva fare, occorreva innanzitutto attuare e rendere valido il catasto in tutta Italia. È inutile partire dalla coda, bisogna sempre partire dalla testa. È inutile costruire i tetti delle case, se prima non si è provveduto alle fondamenta. Anche tutto ciò è contenuto nella relazione dell'onorevole Cerullo, nonché in quella dell'onorevole De Leonardis. Ma, nonostante che la maggioranza si renda conto degli errori di fondo contenuti nella legge al nostro esame, si continua a procedere nel senso voluto dal centro-sinistra, che aleggia ancora in quest'aula, non ostante le accuse di « centrodestrismo » al Governo Andreotti, e che continua a far sentire la sua volontà su quei banchi su cui si era arroccato con tanta forza e dai quali unicamente dopo anni — e purtroppo solo nominalmente — l'Italia è riuscita ad escluderlo.

Da parte dell'onorevole Esposto sono state fatte molte accuse alla legge al nostro esame. Ciò nonostante, io ritengo che non possa essere contenta che la parte comunista della riforma che la maggioranza governativa ha voluto attuare. Infatti, veramente poco è stato fatto, in quanto non si è voluto mutare la natura della legge e non si sono voluti fissare dei cardini di garanzia minima, ma si è voluto dare soltanto un « contentino » che non accontenta nessuno e che scontenta tutti.

Si dice, da parte comunista e da parte liberale: è una cosa di poca importanza; in sostanza, si tratta di qualche cosa che « viaggia » da circa 10 a 50 miliardi l'anno di rendita. Per noi, non si tratta mai di questioni di denaro, si tratta sempre di questioni di principio. Una battaglia è giusta in quanto si difendono certi principi; una battaglia è sbagliata in quanto non si difendono certi principi. La valutazione venale, in denaro, di quello che può essere l'immediato interesse di un principio è una valutazione materialistica, che vede giustamente accomunati liberali e comunisti che, sebbene da parti opposte, materialisti sono allo stesso modo.

Veniamo ora all'esame della norma che ci interessa. Da parte nostra, questo articolo è stato variamente modificato con gli emendamenti da noi proposti. Anzitutto, si è ritenuto che il dettato della Corte costituzionale relativo alla famosa « forbice » non potesse non essere rispettato da parte del Parlamento. E non perché la Corte costituzionale possa imporre a noi — al Parlamento — una certa politica legislativa o possa indicarci quello che dobbiamo fare. Ma, sempre nel rispetto delle rispettive competenze, della Corte costituzionale da un lato e del Parlamento dall'altro, la prima ha indicato, anche sotto il profilo quantitativo, quel limite minimo al di sotto del quale il Parlamento non può andare, se non comprimendo eccessivamente la proprietà. Quindi, scendendo al di sotto di questo limite indicato dalla Corte costituzionale, il Parlamento correrebbe il rischio di porre in essere norme suscettibili di essere poste nel nulla in quanto giudicate viziate di illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha individuato in un minimo di 38 e in un massimo di 105 la possibilità di espandersi della « forbice ». Con questo, non è che essa imponga al Parlamento o al Governo di disporre conseguentemente in merito; ha semplicemente dato una indicazione chiara circa il limite minimo al di sotto del quale il reddito della proprietà terriera sarebbe eccessivamente basso e quindi in contrasto con quanto stabilisce la Costituzione. Ora, noi non possiamo dimenticare completamente la affermazione della Corte costituzionale in questo senso, perché commetteremmo un errore legislativo. Certo, nessuno potrebbe dirci alcunché se domani approvassimo quanto ci propone il Governo e la sua maggioranza; saremmo, però, sicuri che non appena un qualsiasi Fascellu (questo è il nome esatto, e non quello pronunciato dall'onorevole Esposto) ricorresse alla Corte costituzionale, con l'assistenza

dell'avvocato Pinna — nostro esponente sardo — egli potrebbe con facilità ottenere la modifica di questa norma, proprio perché approvandola si sarebbe andati al di sotto del criterio di valutazione minima indicato dalla Corte costituzionale.

Ci viene detto che se si accettassero le nostre proposte l'onere conseguente sarebbe eccessivo; e che applicando l'indicazione della Corte costituzionale, graveremmo eccessivamente l'impresa dell'affittuario per quanto riguarda il prezzo dell'affitto. Ciò non è esatto. A parte il fatto che le imprese sono attività esercitate a proprio rischio — come stabilisce il codice civile — e, quindi, non è obbligatorio che chi non è in grado di esercitare a proprio rischio una certa attività insista nel portarla avanti, e non è nemmeno lecito che provveda il Governo, lo Stato ad ovviare alle manchevolezze di un imprenditore incapace o non sufficientemente capace. Quando la situazione è oggettivamente insufficiente a mantenere la possibilità di lavoro di un imprenditore in quel settore, quell'imprenditore deve cambiare attività. Non esiste in nessuna legislazione del mondo una norma che non solo autorizzi l'imprenditore a fare quello che egli ritiene di fare, a suo comodo, anche su qualche cosa che non è di sua proprietà, ma che addirittura lo autorizzi a non pagare l'affitto quando la situazione gli consente soltanto un certo limite minimo di reddito. Nossignori, si cambia mestiere! Nessuno ha ordinato che in ogni caso chi sia affittuario debba continuare ad esserlo per sempre.

Non abbiamo paura delle parole, non abbiamo paura di perdere dei voti: se chi coltiva la terra non è in grado e non ha la capacità di provvedere, con la propria attività e con l'impresa a suo rischio, ad una sana e giusta produzione vuol dire che è incapace di fare quel mestiere, sarà un ottimo coltivatore, materialmente, sarà un ottimo contadino, potrà andare a lavorare alle dipendenze di qualche altro, potrà la sua opera essere meravigliosamente utilizzata in altro settore, ma non è in grado di fare l'imprenditore.

Lo Stato non ha l'obbligo di mantenere lo *statu quo* di quelle imprese deficitarie o per incapacità dell'imprenditore o perché eccessivamente polverizzate quanto ad estensione; lo Stato italiano, soprattutto alla luce dei nostri impegni verso la Comunità economica europea, deve vedere le cose sotto un altro profilo e sotto un'altra dimensione. Deve cercare di adeguare le nostre strutture agricole alla realtà europea, non può pensare di mantenerle a livelli e a dimensioni che non consentono al-

l'affittuario di andare avanti o perché soggettivamente costui non è capace o perché oggettivamente quel fazzoletto di terra non è sufficientemente produttiva.

Ma ci sono altri interessi. Con il blocco totale degli affitti, con la possibilità di rimanere *ad libitum* sulla terra, ci sono altri vantaggi che possono ottenere certi coltivatori pur incapaci, certi coltivatori che nemmeno sono tali più di fatto ma soltanto di nome.

La nostra proposta di legge in questo senso era seria, perché intendeva salvare soltanto quelle aziende in grado di garantire una sufficiente produttività; il cercare invece dei rattoppi a questo errore legislativo rappresentato dalla legge De Marzi-Cipolla è veramente mortificante per il Parlamento italiano.

Pertanto, il nostro gruppo è contrario a questo articolo. Siamo contrari per ragioni di fondo, siamo contrari per ragioni pratiche, siamo contrari perché questo articolo 3 non cambia assolutamente la situazione creata dalla legge De Marzi-Cipolla. Certamente non saranno modificate le situazioni, esemplificate dai miei colleghi, di coloro che di tasse pagano più di quanto ricavano dall'affitto. Non saranno modificate perché se, su un impegno di qualche decina di milioni, alla fine dell'anno, anziché registrare un debito di 200 mila lire per oneri fiscali, si registra un attivo di 100 mila lire, non v'è dubbio che quell'investimento non vale più niente. Un investimento vale — me lo insegna chiunque abbia studiato ragioneria o economia — per quello che rende. Quando un capitale non dà più reddito, quel capitale non vale più niente.

Con la legge De Marzi-Cipolla, e anche con le modificazioni che ad essa vorrebbero introdursi col testo della Commissione, cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto lo svilimento dei valori delle proprietà fondiarie; abbiamo ottenuto la svalorizzazione dei fondi e di tutte le aziende che sono state date in affitto. Abbiamo ottenuto cioè lo svuotamento della proprietà, che è ciò che i comunisti vogliono. Oggi i comunisti non dicono più che la proprietà è un furto (questo è quanto possiamo concludere dopo aver sentito le parole pronunciate dall'onorevole Esposto), non dicono più che il proprietario ha ottenuto ciò che ha rubato ad altri, ma portano avanti una politica più sottile, poiché cercano di far perdere ai proprietari ogni interesse alla proprietà, per far sì che la proprietà stessa sia liquidata alla morte del proprietario. In tal modo la proprietà, da qualcosa che si trasferisce di padre in figlio, proiettando nel futuro tutto quello che è stato il risparmio di

una generazione a favore delle altre, si dovrebbe trasformare nella perdita in una sola generazione del risparmio delle generazioni precedenti. In secondo luogo, i comunisti tendono a far sì che lo Stato si indebiti liquidando queste categorie, per la formazione di enormi estensioni di terra che verrebbero poi concesse a coloro che lavorano la terra a titolo di pieno godimento. Qualche oratore comunista vorrà spiegarmi — spero — cosa significhi tutto questo.

Onorevoli colleghi, ritengo che i criteri che noi proponiamo con i nostri emendamenti a questo articolo 3 — che successivamente illustreremo — siano un qualcosa di serio e di positivo. Si dice che il canone, nel caso più felice, non deve essere superiore a 75 volte il reddito dominicale del 1939. La Corte costituzionale — e questo è un altro dato obiettivo — parla di un canone non inferiore a 38 volte e non superiore a 105. Ed allora, se da una parte si sostiene che questa è una necessità degli affittuari, e se dall'altra, per altro, abbiamo questo limite che possiamo considerare non giuridicamente, ma praticamente invalicabile (e questo perché se stabilissimo un limite inferiore rispetto a quello previsto dalla Corte costituzionale, la stessa, al primo ricorso in merito al quale fosse chiamata a pronunciarsi, non potrebbe che dichiarare incostituzionale la norma che venisse da noi approvata), si deve cercare una soluzione. Noi crediamo di averla trovata con quel criterio che ha informato la formulazione dei nostri emendamenti sulla «forbice», e se la loro formulazione non è esatta, o non è adeguata, si può certo migliorarla.

Posto che la Corte costituzionale ha dato alcune indicazioni — questo è il nostro avviso — noi dobbiamo attenerci a quelle indicazioni; vorrà dire che potremo stabilire l'obbligo per la parte proprietaria di reinvestire periodicamente nel fondo, per migliorare la situazione produttiva del fondo stesso, una quota di questo canone, così come è pagato attraverso il calcolo fatto sulla base di quei coefficienti che la Corte costituzionale ha indicato come invalicabili. Cerchiamo quindi di far pagare agli affittuari quello che devono pagare, in relazione a quello che è il minimo che deve essere corrisposto alla proprietà in astratto; nello stesso tempo prevediamo per i proprietari l'obbligo di investire nel fondo una certa quota, considerando tale obbligo come quel minimo di dovere che essi hanno nei confronti della società, dell'economia nazionale e della stessa agricoltura (intesa con

la «A» maiuscola, come noi riteniamo debba essere).

Credo che su un siffatto criterio si debba essere tutti d'accordo; per tutti intendo coloro che vogliono difendere l'agricoltura, non coloro che attraverso l'agricoltura vogliono difendere certi principi politici o certi principi economici che nulla a che vedere hanno con l'agricoltura, e soprattutto con il bene della nostra agricoltura. In tal modo noi potremo rendere appetibile — è una brutta parola, questa, ma è stata usata da molti, e la usiamo anche noi — il contratto per chiunque; in tal modo potremo far sì che entrambe le parti siano interessate ad un miglioramento della produzione e di ogni attività agricola. In questo modo, in sostanza, noi avremo veramente fatto qualcosa di positivo e di buono a favore della nostra agricoltura.

Non ho altro da dire. Credo di avere illustrato quelli che, secondo la nostra parte politica, debbano essere i principi informativi dell'articolo 3, anche tenuto conto delle modifiche, proposte dalla maggioranza della Commissione. Certamente, meglio sarebbe stato decidersi a fare una riforma, ma una riforma seria, parlando non tanto di *quantum* del canone di affitto, quanto di qualità del tipo di affitto, cioè parlando di impresa come tale, di azienda come tale, di agricoltura come tale, vale a dire cercando di adeguare le strutture della nostra agricoltura a livello della agricoltura europea, i cui operatori ci insegneranno veramente che cosa significa concorrenza anche in questo caso. I nostri agricoltori cominciano già a rendersene conto, se è vero, come è vero purtroppo, che nel basso lodigiano, nell'alto emiliano, il latte non viene più acquistato dalle nostre stalle: i grossi complessi, compreso, guarda caso, la centrale del latte di Milano, che è controllata dal centro-sinistra imperante in quella città, acquistano direttamente il latte dalla Germania, al prezzo di cento lire al litro, ad un prezzo cioè inferiore a quello che era il minimo necessario per retribuire completamente i fattori della produzione agricola italiana. In Germania si riesce a produrre del latte che arriva a Milano ad un prezzo inferiore a quello che è il costo del latte per le nostre imprese, per le nostre imprese che in quelle zone sono sicuramente le più agguerrite, le più moderne, le migliori che la nostra agricoltura può offrire nella battaglia con la concorrenza europea.

Concludendo, preannuncio senz'altro il voto contrario del Movimento sociale italiano-destra nazionale all'articolo 3 del disegno di

legge, salvo che, naturalmente, non vengano introdotte quelle modificazioni e quegli emendamenti da noi proposti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei aggiungere molto a quello che il collega onorevole Salvatore ha detto poc'anzi a nome del gruppo socialista, perché l'atteggiamento del nostro gruppo si inserisce in un contesto di critiche rivolte all'operato del Governo, che ha proposto una legge che noi definiamo di recupero rispetto a quel tentativo sostanzialmente riformistico introdotto con la legge del febbraio 1971. Desidero soltanto sottolineare che effettivamente, con l'articolo 3 di questo disegno di legge, si tocca l'apice del tentativo di ristrutturazione dalle fondamenta dei principi che ispiravano appunto la legge n. 11 del 1971. È in relazione a questo particolare aspetto che noi siamo allarmati, cioè al tentativo di pregiudicare seriamente e profondamente quel concetto di automaticità che era stato così laboriosamente conseguito nella formulazione della legge n. 11 del 1971, riguardante appunto l'aggancio dei canoni agrari ad un dato obiettivo quali le risultanze catastali. Già con questa impostazione di coefficienti che variano esageratamente rispetto alla originaria impostazione della legge del 1971 si colpisce profondamente il mondo del lavoro, negando valore all'apporto delle classi lavoratrici nelle campagne per la utilizzazione e la gestione del capitale parassitario.

Ma quello che preoccupa è l'ulteriore correttivo che nella formulazione tecnica dell'articolo 3 viene apportato in senso peggiorativo, per gli interessi dei lavoratori, con la dizione del terzo comma, laddove si introducono delle maggiorazioni: in relazione all'esistenza di fabbricati aziendali 4 punti; all'esistenza di fabbricati ad uso di abitazione che garantiscano adeguate condizioni abitative igieniche, 8 punti; in riferimento all'esistenza di efficienti investimenti fissi altri 8 punti. Poi il tocco finale, là dove si dice che qualora esistano dei fabbricati e questi fabbricati siano dignitosi e decenti, e qualora esistano investimenti fissi, che per il semplice fatto di esistere determinano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, qualora vi sia una differenziazione rispetto alle condizioni di produttività del fondo indicato dalle lettere a) e b), questi punteggi si dovrebbero sommare tra di loro,

determinando un ulteriore coefficiente di 20 punti che si aggiunge a quello già elevatissimo dei 55 punti stabiliti in linea generale.

L'applicazione concreta e pratica, sotto il profilo tecnico, di questa norma appare veramente assurda, perché si dovrebbe arrivare a stabilire che dove esistono dei semplici fabbricati aziendali, la loro semplice esistenza comporta 4 punti in più; quando poi questi fabbricati abbiano le caratteristiche di abitazione sono altri 8 punti in più; quando abbiano invece le caratteristiche di investimenti fissi dovrebbero aggiungersi ancora altri 8 punti. Cioè praticamente e sistematicamente vengono applicati nella loro globalità tutti i 20 punti, perché non è dato riscontrare un fondo agricolo che non sia dotato di fabbricati aziendali con le caratteristiche di cui ai punti b) e c), arrivando quindi a sommare globalmente tutti questi coefficienti, elevando artificiosamente quel limite stabilito in 55 volte, che così in pratica non verrà mai applicato.

Vi è poi una impostazione di carattere generale, che è già stata criticata dal gruppo socialista, e che particolarmente io ho criticato nel mio intervento sull'articolo 2 di questo provvedimento, dove si tratta del problema dell'affittuario non coltivatore diretto.

Anche a questo riguardo noi ribadiamo il principio che la differenziazione voluta dalla Corte costituzionale fra la posizione del coltivatore diretto e quella del non coltivatore diretto poteva e doveva essere riguardata sotto altri profili che non incidessero in relazione al canone di affitto. Cioè, vista in un contesto generale dei problemi che vengono posti alla agricoltura italiana anche dagli indirizzi della Comunità economica europea, poteva essere attenuata quella differenziazione che la Corte costituzionale vuole sia stabilita tra coltivatore diretto e non coltivatore diretto, quando è sempre stato ribadito, anche da parte democristiana, da coloro che nella scorsa legislatura facevano parte della maggioranza dei governi di centro-sinistra, che l'assimilazione, sotto il profilo dell'entità del canone da corrispondere, tra l'affittuario coltivatore diretto e l'affittuario non coltivatore diretto era una conquista delle campagne, per una serie di considerazioni che il senatore De Marzi aveva egregiamente espresso al Senato della Repubblica.

In relazione a tutto il complesso di questa legge, si potrebbero fare pesanti osservazioni, per denunciare l'orientamento del Governo circa il recupero a danno degli affittuari coltivatori diretti e non coltivatori diretti.

Ma vi è in particolare un comma preoccupante per la sua formulazione, quello cioè

che si riferisce ai casi in cui manchino le tariffe di reddito dominicale o non vi sia corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi e alle qualità di coltura, oppure i casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge.

Si dice, in questa ipotesi, che all'automatico aggancio ai coefficienti stabiliti in base ai dati catastali subentra la definizione dei canoni fatta secondo l'antico concetto del canone di equo affitto, introdotto con la legge del 1962 e che era stato soppresso con legge del 1971.

Per quanto riguarda le zone caratterizzate dalla mancanza di tariffe di reddito dominicale, io posso capire che si voglia trovare un accorgimento per riuscire a risolvere il problema, ma ritengo che esso debba essere di carattere transitorio e provvisorio, in attesa che si provveda all'adempimento legislativo relativo alla definizione dei redditi catastali, dove non siano stati, in contrasto con la legge, fissati in precedenza.

Quando si parla di mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ci si deve riferire alla disposizione di legge che stabilisce che in questi casi si deve far ricorso alla modifica dei relativi dati catastali per riportare il reddito dominicale alla qualità delle colture che praticamente è in atto nel fondo.

Quando si dice: « nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato » si vuole evidentemente aprire uno spiraglio, che diventerà necessariamente uno squarcio suscettibile di annullare completamente l'aggancio ai redditi dominicali e di far riapplicare il principio sancito dalla legge del 1962. Ciò significherebbe, dunque, che qualunque sia la valutazione che sotto il profilo giuridico si volesse fare di tale indicazione, nel disegno di legge dovrebbero essere indicati dei livelli medi dei canoni in base a criteri riscontrabili nella formulazione tecnica del provvedimento. Io sfido chiunque a trovare nella legge dei criteri che possano dare l'indicazione del livello medio dei canoni stabiliti. Da che cosa sono stabiliti questi livelli medi? Dalla media fra le colture a uliveto dell'Italia meridionale e i prati dell'Italia settentrionale o il pascolo in Sardegna, oppure dalla media a livello nazionale ottenuta secondo un calcolo matematico risultante dalla somma dei massimi con i massimi e dei minimi con i minimi? Oppure dal criterio di riportare piuttosto zona per

zona in relazione a colture omogenee (che però nel testo in esame non vengono richiamate)?

Il testo del disegno di legge lascia veramente perplessi perché fa riferimento a criteri che in realtà non esistono. E allora, onorevoli colleghi, di fronte alla argomentazione, più volte sollevata in quest'aula e in Commissione, che la materia al nostro esame è suscettibile di impugnativa sotto il profilo della legittimità costituzionale, vorrei ricordare che la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di affermare che si riscontra illegittimità anche dove la legge, nell'attribuire un potere amministrativo o giurisdizionale, non detti i relativi criteri di esercizio, o meglio li lascia del tutto indeterminati. Si presta quindi ad impugnativa di incostituzionalità il criterio che viene indicato per sovvertire l'aggancio automatico al reddito catastale, tanto più che la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare che si tratta di violazione dell'articolo 3 anche in sede applicativa. Di conseguenza la norma in sé, non essendo comparabile ad altra sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della Costituzione, è tuttavia talmente indeterminata ed incerta nella sua formulazione da prestarsi ad applicazioni così disparate da provocare, in sede applicativa, una violazione del principio di uguaglianza costituzionale.

Ora a queste critiche mi si potrà rispondere con l'osservazione che eventuali aumenti del canone sarebbero automaticamente bloccati dal limite posto dal penultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, che stabilisce che « i canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ». Ma è proprio con riferimento a questi criteri che io sostengo che l'impostazione legislativa che ne consegue è destituita di qualsiasi fondamento di validità. Stabilire un parametro dell'80 per cento rispetto alle tabelle del 1962 in Sardegna, ad esempio, sarebbe un'iniquità e un'assurdità! Per quanto riguarda poi altre zone, come quelle del Piemonte nelle quali risiedo, devo fare osservare che dove la libera contrattazione era stata convalidata attraverso tabelle provinciali che in realtà non avevano fatto altro che recepire le conclusioni della libera contrattazione tra proprietari e fittavoli, si è arrivati a stabilire, con riferimento alla « giornata piemontese », un canone

che si aggira sulle 35 mila lire. Applicando una riduzione all'80 per cento si arriverebbe a 26-27 mila lire...

**TRUZZI, Presidente della Commissione.** Quello indicato dall'articolo 3, onorevole Vineis, è un minimo garantito all'affittuario, nel caso in cui il congegno previsto dall'articolo 3 non portasse nemmeno ad una riduzione del canone del 20 per cento. Ella sta rovesciando tutta l'impostazione della norma!

**VINEIS.** Non la sto rovesciando. Sto rilevando che, in riferimento alla « giornata piemontese », dopo la legge del 1971 i canoni erano discesi ad un massimo di 14 mila lire mentre con la nuova legge, anche applicando la riduzione del 20 per cento, il canone sarebbe certamente e sensibilmente superiore, in quanto si aggirerebbe sulle 27 mila lire. E si tratta di una zona nella quale esistono le tabelle catastali...

**TRUZZI, Presidente della Commissione.** Evidentemente ella, onorevole Vineis, non ha compreso il senso della norma, che intende garantire comunque una riduzione del 20 per cento di tutti i canoni.

**VINEIS.** La legge del 1962 portava alla fissazione di canoni che, sempre nella zona alla quale mi riferisco, erano addirittura il triplo di quelli ai quali si è giunti con la legge del 1971. Accordare una riduzione del 20 per cento su un canone triplo rispetto a quello del 1971 non mi sembra possa essere considerato quel leggero aumento di coefficiente che si vorrebbe dare ad intendere. Il piccolo spiraglio aperto dal decimo comma del testo proposto dalla Commissione non porta dunque ad apprezzabili risultati... (*Proteste del Presidente della Commissione Truzzi*).

**RICCIO PIETRO.** La sua, onorevole Vineis, è un'interpretazione sbagliata. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Su questi problemi avrà modo di pronunciarsi il relatore per la maggioranza e di chiarire l'esatta portata della norma della quale la Camera si sta occupando. Prego pertanto di non interrompere l'oratore.

**VINEIS.** Al di là dell'interpretazione che si vuol dare, in un senso o nell'altro, a questa norma, resta il fatto che essa è formulata in un certo modo e che, in base al testo che abbiamo dinanzi, non è possibile dare ad

essa altra interpretazione che quella da me dianzi illustrata.

In realtà i criteri stabiliti in questo articolo per la determinazione del canone offrono la possibilità di annullare completamente le conquiste ottenute dai fittavoli con la legge del 1971, perché non vi sarà commissione tecnica provinciale che non avrà la possibilità di dimostrare in qualche modo — non potendo accertare i « livelli medi » dei canoni stabiliti in base ai criteri contenuti nella « presente legge », perché la « presente legge » non li indica affatto, e non li può indicare perché mutano sostanzialmente i termini di riferimento — che si tratta di canoni manifestamente sperequati rispetto a questi fantomatici « livelli medi ». Si aprirà così la possibilità di applicare nuovamente la legge del 1962.

E questa la sostanza del testo proposto dalla Commissione all'approvazione della Camera e che, se accolto, annullerebbe sostanzialmente tutte le conquiste ottenute dai lavoratori delle campagne attraverso la legge del 1971.

In questa situazione io credo che il gruppo socialista abbia buone ragioni per manifestare ancora una volta il proprio radicale dissenso rispetto al testo che ci viene proposto. Per quanto ci riguarda impegneremo tutte le nostre forze per evitare che passi una legge formulata in un modo tale che, nonostante quanto sostengono il Governo e la maggioranza, non è in alcun modo atta a tutelare gli interessi degli affittuari ma è, al contrario, sovvertitrice di alcune conquiste fondamentali ottenute dalle classi lavoratrici delle campagne con la legge del 1971.

Concludendo questo mio intervento sull'articolo 3, devo rilevare con rammarico che non siamo riusciti a convincere la maggioranza ad impostare un discorso riformatore, che si inserisse in tutta la tematica che investe l'agricoltura italiana e che correggesse, dopo venticinque anni, gli errori compiuti anche attraverso interventi frammentari e settoriali che hanno eluso i problemi di fondo dell'agricoltura italiana.

Non avendo potuto conseguire il risultato di dare un indirizzo nuovo e più avanzato alle prospettive di sviluppo dell'agricoltura e di fronte al tentativo posto in essere dal Governo e dalla maggioranza di un affossamento della legge del 1971, noi non possiamo che ribadire la nostra opposizione a questo articolo. Siamo tuttavia fermamente convinti che, nonostante ogni tentativo di questo Governo e di questa maggioranza, non

si riuscirà ad eludere a lungo le esigenze di progresso e di giustizia che si avvertono nelle campagne italiane. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare sull'articolo 3, passiamo allo svolgimento degli emendamenti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna provincia la commissione determina ogni due anni almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per biennio successivo le tabelle dei canoni-base di equo affitto dei fondi rustici per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dei redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 978, e successive modificazioni, dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa e sulla proprietà fondiaria, della distanza dell'azienda dal centro comunale più prossimo, della necessità di assicurare una buona conduzione dei fondi ed un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Sono considerati equi i canoni dei contratti individuali stabiliti applicando le tabelle dei canoni-base di cui al comma precedente nonché quelli che ne prevedano diminuzioni o maggiorazioni percentuali contenute nel limite massimo del 10 per cento ».

**3. 31. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

All'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

« La commissione tecnica provinciale, nel determinare i livelli di equità, può prendere a base i dati tecnici ed economici del catasto dei fondi rustici in sostituzione degli altri elementi previsti nel comma precedente.

La deliberazione della commissione tecnica provinciale continua ad aver vigore anche

dopo la scadenza del biennio della sua pubblicazione sino a quando non sia stata deliberata la tabella dei canoni di affitto per il biennio successivo ».

**3. 29. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

*Al primo capoverso, sostituire le parole: quattro anni, con le parole: due anni.*

**3. 32. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

**TASSI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo proposto l'emendamento De Marzio 3. 31 al fine di difendere non solo la libera iniziativa ma anche la libertà contrattuale, in modo da consentire alle parti la possibilità di un incontro di volontà diretta, entro certi limiti, tra affittuario e proprietario. Però siccome tutti ci rendiamo conto che nelle campagne e nell'attuale realtà agricola sorgono notevoli difficoltà a mantenere una completa libertà contrattuale, abbiamo indicato un criterio di massima, attraverso il quale le commissioni possano stabilire i canoni equi fissi, un criterio che debba tener conto degli interessi e delle necessità di entrambe le parti contraenti. Si parla infatti dei gravami fiscali incidenti sulla proprietà e nello stesso tempo di costo della produzione e di costo aziendale. Cioè, in quella retta visione che, secondo noi, il Parlamento ed il Governo dovrebbero avere per valutare le necessità, i compiti ed i doveri di tutti gli operatori agricoli, noi vogliamo che siano tenute contemporaneamente presenti tanto le esigenze di una parte quanto quelle dell'altra, affinché ogni attività agricola risulti più remunerativa per tutti e più valida soprattutto per la collettività.

Quanto al nostro emendamento De Marzio 3. 29, esso non ha bisogno di particolare illustrazione, in quanto è informato a principi simili a quelli dell'emendamento che ho testé illustrato.

Con l'emendamento De Marzio 3. 32, infine, il termine di attività per le commissioni tecniche provinciali è ridotto da quattro a due anni, affinché i loro provvedimenti risultino più aderenti alla realtà che purtroppo anche nelle campagne muta di anno in anno, per cui delle decisioni prese ogni quadriennio si rivelerebbero eccessivamente lontane dalla situazione concreta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 667, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi entro un minimo e un massimo fissati con legge regionale, in modo da assicurare, avuto riguardo alle caratteristiche proprie dell'economia agricola della regione, un opportuno equilibrio fra gli interessi della proprietà fondiaria, la redditività dell'impresa agricola e l'interesse pubblico alla buona conduzione dei fondi e al contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli, garantendo tuttavia in ogni caso e prioritariamente al lavoro dell'affittuario una remunerazione equa e comunque sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia, secondo il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, un'esistenza libera e dignitosa.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni appresso specificate e nei limiti previsti dalla legge regionale:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali, coefficienti di aumento, da graduarsi in rapporto allo stato di uso dei medesimi e alla loro importanza relativamente alla organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni abitative ed igieniche, coefficienti di aumento, graduati in relazione all'adeguatezza del fabbricato colonico rispetto alle esigenze familiari dell'affittuario, e dei lavoratori dipendenti, ove esistano, allo stato di manutenzione del fabbricato medesimo ed all'esistenza di idonei servizi;

c) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, oltre a quelle indicate alle lettere a) e b), coefficienti di aumento graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi.

I coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) sono applicati tenendo conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà e si sommano tra loro qualora si verifichino cumulativamente le circostanze contemplate in ciascuna di esse.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione nella misura che sarà stabilita con legge regionale.

Per l'affittuario coltivatore diretto, la commissione tecnica provinciale nella determinazione dei coefficienti deve tener conto della necessità di assicurare comunque una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento.

La legge regionale, attenendosi ai principi di cui al terzo e quarto comma, stabilisce l'ammontare dell'equo canone da corrispondere in via provvisoria ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano annullate o sospese.

Il pagamento delle differenze conseguenti al congruaggio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone in cui, per mancanza di tariffe di reddito dominicale, o per mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di coltura, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalla legge regionale, determina tabelle di canone di equo affitto, con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore

diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo, sempre che l'affittuario si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio, 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore alla entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

**3. 33. Fracanzani, Donat-Cattin, Colombo Vittorino, Bonalumi, Cabras, Morini, Marchetti, Bodrato, Carta, Giordano, Santuz, Fontana.**

L'onorevole Fracanzani ha facoltà di svolgerlo.

**FRACANZANI.** Anche questo nostro emendamento 3. 33 di cui sono primo firmatario, sostitutivo dell'articolo 3, è stato presentato in funzione costruttiva, in una visione di corretti rapporti tra Governo e Parlamento: non quindi ed in nessun caso di una mera registrazione, da parte di quest'ultimo, delle iniziative governative, ma di dialogo, di confronto, di ricerca, di offerta di contributi e di apporti migliorativi. Un dialogo costruttivo, che, è giusto riconoscerlo, anche per la funzione di mediazione e di elaborazione svolta dal « Comitato dei nove » e dal relatore per la maggioranza, si è verificato relativamente ai primi due articoli di questo disegno di legge, portando a risultati, anche se a nostro avviso non totalmente soddisfacenti, certamente importanti e nettamente migliorativi rispetto al testo governativo, tali da fare rientrare alcuni aspetti da controriforma, e in qualche punto (ad esempio le nomine di cui all'articolo 2 da parte delle regioni) anche positivamente innovando rispetto al testo della legge n. 11 del 1971.

Ci auguriamo che questo dialogo possa continuare sull'articolo 3 in esame. Per noi è un punto molto importante. Il nostro emendamento è diretto a riconoscere il giusto ruolo che devono avere le regioni in questa materia, non solo come affermazione di principio, ma anche per le implicazioni relevantissime di ordine pratico che ne discendono. Si tratta, in sostanza, di riconoscere competenze e quindi di dare possibilità alle regioni, ai legislatori regionali di articolare, attraverso la legislazione regionale, la determinazione dei canoni, in corrispondenza alle situazioni estre-

mamente varie e diversificate esistenti appunto in Italia in questa materia.

Le obiezioni che si fanno a questa impostazione sono normalmente di ordine giuridico-costituzionale. Anche quelle politiche solitamente non vengono avanzate palesemente, ma si preferisce mascherarle dietro quelle giuridico-costituzionali. E allora dobbiamo subito dire: hanno motivo queste per essere avanzate come un ostacolo insormontabile? Per parte nostra, crediamo proprio di no. Con il nostro emendamento verrebbe riconosciuta infatti alle regioni una competenza che per Costituzione dovrebbe già loro appartenere. Non si tratta, infatti, di modificare le linee strutturali che reggono la disciplina giuridica dell'istituto dei patti agrari, e dei fitti dei fondi rustici in particolare, disciplina che resta dettata dalla legge statale. Si tratta solo di determinare la misura del canone, che la legge statale vuole sia stabilita in via amministrativa e non sulla base dell'autonomia contrattuale delle parti.

La determinazione dei limiti minimi e massimi, frutto di una scelta politica tra interessi delle varie parti in gioco (interessi privati e interessi pubblici), non può che rientrare nelle competenze regionali, sulla base di principi fissati dal legislatore statale. È vero che la Corte costituzionale, pur avendo ammesso in passato in molti casi la competenza regionale in materia, sia pure solo in relazione a peculiari situazioni dell'economia agraria regionale, da ultimo l'ha negata con sentenza n. 154 dell'anno scorso, escludendo ogni competenza regionale ogni volta che entra in gioco la disciplina di rapporti tra privati; questa opinione, però, non solo non è condivisa dalla grande maggioranza dei giuristi e contrasta con precedenti giurisprudenziali della stessa Corte, ma non sembra sostenibile in assoluto dalla Corte medesima, sol che si ponga mente alla gravità delle conseguenze che ne deriverebbero, se essa fosse rigorosamente seguita in futuro. Ne discenderebbe, infatti, la paralisi completa della legislazione regionale in certe materie, cosa che gli stessi giudici costituzionali non possono volere.

Ma la soluzione da noi presentata crediamo che stia comunque in piedi anche se dovessero resistere certi orientamenti — sicuramente non regionalisti — della Corte costituzionale. Se anche infatti si dovesse negare una competenza regionale in materia, la Costituzione consente pur sempre alla legge statale di demandare alle regioni, fuori delle materie di competenza regionale, il potere di emanare norme per l'attuazione delle leggi statali stes-

se. Nella fissazione dei limiti minimi e massimi dei coefficienti di attuazione della legge statale è infatti la legge statale che determina i criteri ai quali la legge regionale deve dare attuazione, traducendoli in coefficienti numerici in relazione alle singole situazioni delle economie regionali e alla minore o maggiore adeguatezza ai redditi reali dei redditi catastali della regione. Si rientra così nella disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione. La regione non legifera per competenza propria ma perché il legislatore statale ha ritenuto opportuno delegare ad essa la potestà di dettare norme di attuazione, data la diversità, la non omogeneità delle realtà regionali.

Occorre ricordare che nel nostro emendamento abbiamo inteso esplicitamente indicare i principi a cui il legislatore regionale dovrebbe attenersi, principi tra i quali sono anche quelli ricordati dalla Corte nella nota sua sentenza sulla legge De Marzi-Cipolla, dando comunque priorità, come è doveroso in base alla nostra Costituzione, al fattore lavoro dell'affittuario coltivatore diretto. Diciamo infatti a questo proposito nel nostro emendamento « con legge regionale in modo da assicurare, avuto riguardo alle caratteristiche proprie della economia agricola della regione, un opportuno equilibrio fra gli interessi della proprietà fondiaria, la redditività dell'impresa agricola e l'interesse pubblico alla buona conduzione dei fondi e al contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli, garantendo tuttavia in ogni caso e prioritariamente al lavoro dell'affittuario una remunerazione equa e comunque sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia, secondo il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, un'esistenza libera e dignitosa ». Mi sembra che siano stati segnati nel nostro articolo dei corretti binari. Quindi, anche se per ragioni di certezza costituzionale, in relazione agli orientamenti della Corte, si intendesse rinunciare a un riferimento al primo comma dell'articolo 117, non vi è dubbio come sulla base del secondo comma dello stesso articolo sia possibile dare comunque una soluzione al problema in termini regionalistici — come è stato avanzato con il nostro emendamento — senza che possa esserci ombra alcuna di eccezione o di ostacolo di ordine giuridico-costituzionale. Anzi, tenuto conto proprio della sentenza della Corte sulla legge De Marzi-Cipolla e del fatto che la stessa Corte ha ritenuto di avanzare alcune indicazioni circa le misure dei coefficienti, misure che certamente non mi sento di condividere nel merito — come su un piano più generale non

mi sento di condividere il fatto che la Corte entrando in queste specifiche indicazioni si è posta sul piano di esprimere pareri e di compiere scelte che in ultima analisi sono di opportunità politica e quindi di competenza del Parlamento, rivelando la stessa Corte una tendenza a sostituirsi in certi casi al medesimo. E su questa tematica le forze politiche, i gruppi parlamentari, il Parlamento dovrebbero essere estremamente attenti per una corretta distribuzione nei fatti delle competenze, per una tutela in termini positivi del ruolo e delle prerogative del Parlamento. Dicevo, non mi sento di condividere questi aspetti di merito e questi aspetti di ordine più generale che risultano dalla sentenza della Corte costituzionale. Ma proprio chi esprime grandi preoccupazioni per eventuali censure di incostituzionalità, inoltre di carattere molto ipotetico, anche per le nuove norme oggi all'esame dovrebbe registrare che la Corte ha indicato determinati coefficienti che non corrispondono a quelli che sono indicati dal testo che ci è stato sottoposto. Anche partendo da queste preoccupazioni, perciò, se dubbi, se perplessità, se incertezze possono venire avanzate per una certa formulazione, questo certamente non può essere per una formulazione come quella che noi avanziamo, che afferma e segna i principi e che demanda poi alle regioni, secondo le specifiche realtà, la concretizzazione articolata di questi principi e quindi perfettamente corretta anche sotto il profilo giuridico-costituzionale, ma semmai questo è per una formulazione (unica e centralizzata) che già in partenza si mostra divaricante, rispetto alle indicazioni (pur a nostro avviso, ripetiamo, discutibili) profilate dalla Corte costituzionale. Dunque non ci sono difficoltà di carattere giuridico-costituzionale che possono essere opposte motivatamente al nostro emendamento. Ci troviamo piuttosto di fronte a un problema di ordine politico, cui dobbiamo dare una risposta pure di carattere politico.

A nostro avviso, questa risposta la dobbiamo dare in termini regionalisti sia per motivi di principio, sia per motivi di ordine pratico. Per motivi di principio, perché l'impostazione autonomistica e regionalistica è quella propria della nostra Costituzione: le regioni le abbiamo previste nella Costituzione, ed oggi abbiamo dato corso anche alla loro istituzione. Non possiamo pertanto non agire in coerenza quando si tratti di attribuire alle medesime adeguati e giusti poteri. Come democratici cristiani, poi, ci diciamo e ci sentiamo, e per la nostra concezione e per la battaglia condotta dai nostri costituenti, par-

ticolarmente sensibili a questa caratteristica fondamentale del nostro ordinamento. Dobbiamo essere coerenti. Ma quella regionalistica è anche una risposta fondamentale, sotto il profilo pratico, al problema che ci sta davanti. È unanimemente riconosciuto che in questa materia esiste una realtà estremamente differenziata e articolata regione per regione, sia per le diverse caratteristiche strutturali e produttive, sia per la diversa situazione in cui si trova il catasto. Una soluzione unica, centralistica, statale, anche la più ponderata, sarà dunque in ogni caso iniqua per alcune regioni: e le polemiche che si sono avute anche qualche minuto fa, quando da diverse parti si portavano gli esempi più diversi sulla base della situazione delle varie regioni confermano che si tratta di situazioni diverse che hanno bisogno di risposte diverse.

Non è solo una opinione nostra. Desidero citare al proposito una fonte che ritengo molto indicativa (e rivelatrice di uno stato d'animo a livello di ambienti periferici interessati) qual è quella del direttore della Coltivatori diretti di una provincia della Lombardia, che è anche presidente della commissione agricoltura di quella regione. Egli avrebbe detto, secondo quanto riferisce il quotidiano *Il Giorno*, testualmente che « se questo progetto verrà votato così come è con la esclusione di una possibilità di intervento regionale, avremo una legge che prevederà, in particolare per quanto riguarda il canone, una palese sperequazione tra regione e regione, tra nord e sud. Difatti il massimo di 75 volte previsto è basso per avere un canone equo, ad esempio, in Sicilia, in Sardegna e in genere nelle regioni meridionali, poiché i redditi dominicali gravanti sui terreni in queste regioni sono irrisori. Sarà invece un canone eccessivamente alto nelle regioni del nord e in particolare in Lombardia, ove i redditi gravanti sull'agricoltura sono considerevolmente elevati ».

Di fronte a questi riconoscimenti, dobbiamo pregare il Governo di prestare cortese attenzione al nostro emendamento sostitutivo, di proseguire su questo argomento il dialogo costruttivo iniziato sui precedenti articoli.

Abbiamo il dovere di evitare che, attraverso una non corretta impostazione e formulazione di questa legge, si concretizzi una ulteriore tessera a disposizione del tentativo condotto da più parti per la realizzazione di un disegno riduttivo del ruolo delle regioni, per molti versi, anzi, senz'altro antiregionalista. Contemporaneamente abbiamo il dovere di tutelare concretamente con le norme in

esame gli interessi di chi sulla terra vive e lavora, in ogni regione d'Italia. Le due esigenze, lungi dall'essere antitetiche, collimano, s'incontrano esattamente. Ed è giusto che sia così in una concezione regionalistica non generica e astratta, ma in cui l'istituto regionale è stato concepito come strumento di autonomia e di libertà, ma quindi anche come strumento perché questa autonomia consenta per determinati problemi, come appunto per l'agricoltura, soluzioni articolate e quindi concretamente adeguate alle diverse situazioni ed esigenze esistenti nelle regioni del nostro paese.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

I commi 1, 2 e 6 dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione tecnica provinciale determina per ogni zona agraria omogenea, ogni 4 anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto, che sarà corrisposto in denaro e in misura tale da garantire comunque la equa remunerazione del lavoro esecutivo e direttivo dell'affittuario e della sua famiglia, il reddito del capitale investito per l'esercizio dell'impresa e per la buona conduzione dei fondi.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente, la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte e un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale. »

In presenza di condizioni strutturali e di investimenti fissi che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, di fabbricati colonici ad uso abitazione che garantiscano adeguate condizioni alloggiative e igienico-sanitarie alle famiglie dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti, di fabbricati aziendali adeguati alle esigenze dell'organizzazione aziendale, le Regioni possono autorizzare con loro leggi le Commissioni tecniche provinciali ad applicare un coefficiente aggiuntivo fino a 10 punti in più, graduato in relazione al tasso di redditività degli investimenti fissi e alla adeguatezza dei fabbricati ad uso abitazione

e ai fabbricati aziendali, tenendo conto degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa, nonché dell'apporto di denaro pubblico nella realizzazione delle condizioni cui si riferisce l'applicazione del coefficiente aggiuntivo.

Il canone di affitto non potrà comunque essere inferiore al doppio dell'ammontare dell'imposta fondiaria e relative sovrimposte effettivamente iscritte a ruolo.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini di cui al primo comma del presente articolo o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sarà corrisposto in via provvisoria e salvo conguaglio, nell'ammontare corrispondente a quaranta volte il reddito dominicale dei fondi oggetto del contratto ».

**3. 36. Bardelli, Macaluso Emanuele, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

L'onorevole Bardelli ha facoltà di svolgerlo.

**BARDELLI.** Signor Presidente, gli altri emendamenti, che sono in certo senso subordinati all'emendamento 3. 36, potranno essere illustrati insieme per accelerare la discussione. D'altronde, sarò breve nell'illustrare questo emendamento, poiché nell'intervento dell'onorevole Esposto ne è stato già illustrato il significato. Esso si muove in quella logica che abbiamo sempre sostenuto, cioè di riconoscere anche nelle materie relative ai rapporti contrattuali in agricoltura un ruolo, una funzione alle regioni sia pure entro limiti ben determinati dalla legge.

Così come abbiamo fatto, sia pure entro certi limiti e sia pure in modo insufficiente per quanto attiene all'articolo 2, riconoscendo alle regioni il diritto di nominare le commissioni tecniche provinciali, riteniamo anche che nella materia regolata dall'articolo 3, quella cioè della determinazione in concreto delle tabelle di equo canone nelle varie province, le regioni possano avere un compito ben preciso anche allo scopo di evitare quelle sperequazioni cui faceva riferimento poco fa l'onorevole Fracanzani, che sarebbero inevitabili in conseguenza di un'applicazione non differenziata tra le varie regioni, stanti appunto le profonde differenze che esistono nel mondo dell'agricoltura e da regione a regione e addirittura da provincia a provincia nell'ambito di una stessa regione.

Per ciò, mentre con questo emendamento riaffermiamo un coefficiente minimo e un coefficiente massimo di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dei canoni di affitto, riteniamo che debba essere posta a disposizione delle regioni una fascia (che noi proponiamo sia fissata in dieci punti), cioè un coefficiente aggiuntivo oltre il massimo di 45, che le regioni medesime possano applicare attraverso le commissioni tecniche provinciali, là dove lo richiedano determinate condizioni e ne ravvisino comunque l'opportunità; condizioni che fanno riferimento al tasso di redditività degli investimenti fissi, all'adeguatezza dei fabbricati rurali e aziendali tenendo però sempre conto dell'apporto degli affittuari, degli oneri gravanti sull'impresa nonché dell'apporto di denaro pubblico nella realizzazione delle condizioni cui si riferisce l'applicazione del coefficiente aggiuntivo.

Proponiamo, inoltre, che il canone di affitto non possa comunque essere inferiore al doppio dell'ammontare dell'imposta fondiaria e relative sovrimposte effettivamente iscritte al ruolo. Ragion per cui, se per ipotesi l'applicazione del coefficiente minimo di 24 volte dovesse dare un canone inferiore al doppio delle imposte e sovrimposte fondiarie, questo canone dovrebbe comunque essere elevato a quel livello.

Questo allo scopo di eliminare possibili situazioni, che non si sono per la verità determinate benché il coefficiente minimo fosse fissato in 12 volte dalla legge n. 11, ma che in ipotesi taluno teme possano verificarsi.

Questa è la sostanza dell'articolo sostitutivo che proponiamo e che riteniamo debba essere attentamente considerato da parte della maggioranza, in quanto offre una soluzione che tiene conto, in una certa misura, della sentenza della Corte costituzionale, per altro da noi severamente criticata e, al tempo stesso, coglie una esigenza che da altre parti politiche è stata ripetutamente sottolineata, di tenere conto delle differenze esistenti tra i vari fondi, per quanto attiene a certe dotazioni, a certi investimenti fissi che contribuiscono ad accrescere la produttività del fondo medesimo.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo capoverso con i seguenti:*

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione tecnica

provinciale per gli affittuari che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 agosto 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 38 ed un massimo di 80 in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale.

Per gli affittuari conduttori non coltivatori diretti il coefficiente massimo viene elevato a 105 volte. Nella determinazione del canone equo la commissione deve tenere conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico del proprietario locatore, degli apporti dell'affittuario, dei conti e degli oneri gravanti sull'impresa al fine di applicare una equa remunerazione per l'attività imprenditoriale dell'affittuario e la buona conduzione dei fondi.

In ogni caso la commissione tecnica provinciale terrà conto dei limiti di cui al comma precedente qualora siano eseguite migliorie dal proprietario.

**3. 13. De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte e un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 38 volte e un massimo di 105 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o accantonare per gli investimenti sul fondo, il 30 per cento del canone percepito.

**3. 14. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte e un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 38 volte e un massimo di 100 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o accantonare per gli investimenti sul fondo, una somma pari al 28 per cento del canone.

**3. 15. De Marzio, Lo Porto, Sponziello, Valensise, Tassi.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte e un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte, con l'obbligo per il proprietario concedente di investire o

accantonare per gli investimenti sul fondo, una somma pari al 20 per cento del canone.

**3. 16. De Marzio, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Tassi.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte e un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte, con facoltà per la commissione provinciale di cui all'articolo 2 di stabilire che il 25 per cento della somma pagata per canone sia annualmente investita o accantonata dal concedente per investimenti sul fondo.

**3. 17. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte e un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 38 volte e un massimo di 90 volte, essendo concessa facoltà alla commissione provinciale di cui all'articolo 2, di disporre per l'investimento sul fondo di una somma pari al 20 per cento del canone così fissato.

**3. 18. De Marzio, Sponziello, Valensise, Lo Porto, Tassi.**

*Al secondo capoverso, dopo la parola:* stabilisce, *aggiungere le parole:* tenuto conto degli oneri che gravano sulla proprietà a titolo di contributi consortili e simili.

**3. 19. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 45 volte ed un massimo di 100 volte.

**3. 20. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 36 volte ed un massimo di 90 volte.

**3. 21. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 36 volte ed un massimo di 80 volte.

**3. 22. De Marzio, Lo Porto, Sponziello, Tassi, Valensise.**

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 30 volte ed un massimo di 70 volte.

3. 23. De Marzio, Valensise, Sponziello, Lo Porto, Tassi.

*Al secondo capoverso, sostituire le parole:* tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte, *con le parole:* tra un minimo di 30 volte ed un massimo di 75 volte.

3. 30. De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.

LO PORTO. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Con l'emendamento De Marzio 3. 13 poniamo la nota questione dell'allargamento della « forbice », fissando una distinzione. Chiediamo, cioè, l'elevazione dei coefficienti da un minimo di 38 ad un massimo di 80, per quanto riguarda i fondi affittati a coltivatori diretti. Fissiamo, invece, il limite massimo di 105 volte, per quanto concerne gli affittuari conduttori. Riteniamo, infatti, che sia una lacuna della legge non aver stabilito una differenza nel pagamento del canone fra gli affittuari-coltivatori diretti e i conduttori-non coltivatori.

Del resto, noi precisiamo che nella determinazione del canone in questione, la commissione tecnica provinciale deve tenere conto dello stato di produttività dei fondi, della esistenza delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, e così via.

Tale emendamento si collega al successivo emendamento De Marzio 3. 19, che proponiamo per rispondere ad una esigenza di maggiore precisione e puntualizzazione, in materia di determinazione del canone di affitto. Anche al riguardo, ci sembra infatti che la legge contenga una lacuna. Riteniamo, cioè, che il criterio attraverso il quale le commissioni dovranno pervenire alla definizione del canone, debba tener conto di precisi stati di fatto. Con tale emendamento chiediamo dunque che vengano aggiunte le parole: « tenuto conto degli oneri che gravano sulla proprietà a titolo di contributi consortili e simili ».

Sempre in tema di allargamento della famosa « forbice », relativa ai coefficienti minimi e massimi, con l'emendamento 3. 14 intendiamo affermare un principio di carattere sociale. Non ci limitiamo, cioè, a chiedere la

elevazione pura e semplice dei minimi e dei massimi, ma aggiungiamo che, qualora si pervenga ad un minimo di 38 volte e ad un massimo di 105 volte, deve essere fissato l'obbligo, per il proprietario concedente di investire, o accantonare per gli investimenti nel fondo, il 30 per cento del canone percepito.

Con gli emendamenti De Marzio 3. 15, 3. 16, 3. 17, 3. 18, 3. 20, 3. 21, 3. 22, 3. 23, 3. 30 perveniamo, con una formula decrescente del limite massimo, a fissare una percentuale che il proprietario sarà sempre tenuto ad investire nel fondo che ha dato in affitto. Arriviamo infine ad attribuire i poteri di disporre l'investimento del maggiore guadagno percepito dal proprietario alla commissione che deve fissare l'equo canone.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:*

Al fine della determinazione delle tabelle di cui al comma precedente, la commissione potrà stabilire inoltre, in aggiunta al limite massimo indicato nello stesso comma precedente, un coefficiente fino ad un massimo di altri 25 punti qualora il fondo rustico dovesse presentare strutture fondiari ed attrezzature particolarmente rilevanti e consistenti.

3. 24. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

TASSI. Signor Presidente, chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Con l'emendamento De Marzio 3. 24 si intende dare una maggiore retribuzione al concedente in rapporto agli investimenti fatti. In sostanza, i proprietari che hanno particolarmente investito sul fondo e che quindi hanno portato notevoli migliorie allo stesso, è giusto che vedano retribuita questa loro maggiore attività. Ciò anche nell'intento di invogliare i proprietari a procedere agli investimenti in questione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determi-

nati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 e successive modificazioni, stabilisce per ogni qualità di cultura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 20 volte ed un massimo di 55 volte in conformità delle direttive della Commissione tecnica centrale.

3. 51.

Riccio Pietro.

*Dopo il decimo capoverso, inserire il seguente:*

Il canone si intende manifestamente sperequato agli effetti del precedente comma quando risulti inferiore al 60 per cento di quello risultante dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nella annata agraria anteriore alla entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

3. 52.

Riccio Pietro.

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

**RICCIO PIETRO.** Il mio emendamento 3. 51 si propone sostanzialmente di ottenere quello che è stato indicato come indispensabile rimedio contro la incostituzionalità di cui parla la sentenza della Corte costituzionale. In quest'ultima si legge che sarebbe irrazionale il sistema che non si desse cura di rendere meno distanti dall'attuale realtà i dati catastali che si riferiscono al lontano 1939. Le successive modificazioni, di cui si parla nell'emendamento, riportano questa sperequazione ad una data meno lontana.

L'altro mio emendamento, il 3. 52, non fa altro che sostanziare, per così dire, quelle che sono le critiche o le preoccupazioni espresse da tutte le parti politiche, dall'estrema sinistra all'estrema destra e al centro...

*Una voce all'estrema sinistra.* Le nostre preoccupazioni non sono uguali alle sue, onorevole Pietro Riccio!

**PRESIDENTE.** Ella, onorevole collega, potrà, a suo tempo, esprimere le sue idee!

**RICCIO PIETRO.** Personalmente, posso dire che il dissenso mi fa piacere. Ma posso anche dire che tutti, onorevoli colleghi, siete stati concordi nel riconoscere l'iniquità di determinati criteri. Questa iniquità dev'essere, naturalmente, non solo riconosciuta ma ripa-

rata; e per ripararla non si può fare ricorso a formule che sono state ritenute, da tutti coloro che hanno espresso il proprio intendimento, quanto meno dubbie o tali da portare ad una certa litigiosità.

Formulando questa proposta, intendo dare una base certa, cioè indicare con certezza quando sia o non sia il caso di muovere una contestazione. Così come è stato stabilito un tetto oltre il quale non si può andare a danno dell'affittuario, così intendiamo stabilire anche una base al di sotto della quale non si può andare a danno del proprietario del fondo concesso. Anche a questo proposito, abbiamo chiare indicazioni nella sentenza della Corte costituzionale; se queste indicazioni non fossero rispettate, si darebbe luogo logicamente a nuove impugnative e, quindi, ad un nuovo contenzioso. E ciò non servirebbe alla tranquillità delle campagne che pare sia, almeno nelle parole, l'obiettivo di tutti. Quindi, noi proponiamo che, nel rispetto dello spirito della legge dell'11 febbraio 1971, si determini legislativamente quale interpretazione si debba dare ai criteri stabiliti nell'articolo 3 di questo provvedimento. In altre parole, proponiamo che si intenda chiaramente sperequato il canone quando scende al di sotto di determinati livelli.

Ricordo, a questo proposito, che nella relazione di maggioranza, giustamente, è stata richiamata la determinazione del reddito imponibile catastale quale risulta dalle tabelle del 1939. In essa si è ricordato che il reddito imponibile medio nell'intera isola di Sardegna è di lire 51 l'ettaro; nella zona pastorale è pari a lire 37 ad ettaro; per i terreni a pascolo, esclusi i terreni a coltura agraria ed i boschi, il reddito imponibile è pari a lire 30 circa per ettaro. Ancora, nella relazione di maggioranza si afferma: l'applicazione della legge n. 11 del 1971 in quelle zone porta a canoni che vanno da lire 360 a lire 1.350 per ettaro. A tal proposito, le considerazioni del relatore per la maggioranza sono, testualmente: « superfluo appare il commento ». Ed è chiaro che anche a noi, come al relatore per la maggioranza, ogni commento appare superfluo.

Non mi attarderò pertanto a ricordare quale sia l'iniquità di questa determinazione, ove fosse mantenuta; quindi, per ristabilire una equità alla quale tutti tendono (perché essa sola può consentire il progresso in agricoltura) chiediamo che sia determinata legislativamente la base al di sotto della quale non si può andare a danno del proprietario del fondo concesso a rischio — altrimenti — di scendere al di sotto di quella che è la stabilità della

vita nelle campagne e, soprattutto, di non rispettare la Carta costituzionale, così come afferma anche la sentenza della Corte costituzionale, che di questo argomento si è occupata.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, al secondo capoverso la cifra: 55 con la cifra: 45.*

3. 37. **Giannini, Bardelli, Macaluso Emanuele, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerlo.

**GIANNINI.** Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Approvazioni in Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla I Commissione (Affari costituzionali):*

VAGHI ed altri: « Disposizioni per i casi di annullamento di concorsi e di scrutini di pubblici dipendenti e professionisti » (592), *con modificazioni e con il titolo:* « Disposizioni per casi di annullamento di concorso a posti nella carriera direttiva dei commissari di leva »;

« Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (1359);

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

« Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza il possesso della libera docenza » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (1284);

*dalla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere

pubbliche » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1270);

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1272).

#### **Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

**ARMANI, Segretario,** legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 2 febbraio 1973, alle 9,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie (1402);

— *Relatore:* Borghi;

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (1403);

— *Relatore:* Castellucci.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1256);

— *Relatore:* Sanza.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);

*e delle proposte di legge:*

SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);

BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (*urgenza*) (804);

— *Relatori:* De Leonardis, per la maggioranza; Sponziello; Giannini e Pegoraro, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applicazione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi (*approvato dal Senato*) (1511);

Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 (*approvato dal Senato*) (1512);

— *Relatore:* Frau.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (*approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1110);

— *Relatore:* Cuminetti.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

RICCIO STEFANO ed altri: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (*urgenza*) (528);

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211);

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti e del personale (*urgenza*) (120);

— *Relatore:* Salvatori;

*e della proposta di legge costituzionale:*

PICCOLI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (*urgenza*) (557);

— *Relatore:* Lucifredi.

**La seduta termina alle 20,15.**

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta orale Moro Dino n. 3-00843 del 31 gennaio 1973 in interrogazione con risposta scritta n. 4-03681;

interpellanza Guglielmino n. 2-00136 del 23 gennaio 1973 in interrogazione con risposta orale n. 3-00855.

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MILANI, CARRA, MALAGUGINI E KORACH. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — di fronte al nuovo attentato fascista a Milano, avvenuto la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 1973 con l'esplosione di due bombe ad alto potenziale in via Borsieri e in viale Marche, contro una sezione del PSI e contro un bar, ritrovo abituale degli studenti del liceo scientifico « Cremona » — quali misure sono state prese o si intendono prendere:

1) per l'identificazione immediata dei responsabili di questo atto criminoso;

2) per stroncare l'attività terroristica delle squadre SAM e di altre ben note organizzazioni fasciste che, finora impunemente, agiscono nella città di Milano con precisi intenti di provocazione e di aggravamento di un clima di tensione. (5-00271)

MIROGLIO, BALDI E STELLA. — *Al Governo.* — Per sapere se, in relazione al crescente stato di disagio in cui versa la Coope-

razione del settore vinicolo in Piemonte, con evidente pericolo di una sempre maggiore sopraffazione da parte del potere contrattuale dei grandi complessi industriali nazionali ed a capitale internazionale nei confronti di quello delle Cantine sociali e dei piccoli e medi produttori intenda adottare con la urgenza che il caso richiede, i provvedimenti indicati anche dalla Commissione di indagine incaricata a suo tempo dal Ministero del lavoro per le cooperative della provincia di Asti che suggeriva, tra l'altro, la necessità di provvedere con ogni possibile sollecitudine all'attuazione di un piano di ristrutturazione e di risanamento delle Cooperative esistenti mediante l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro integrazione con nuove iniziative che consentano di potenziare la commercializzazione del prodotto.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se, in attesa che detta ristrutturazione possa realizzarsi, non si ritenga indispensabile evitare che, attraverso la affittanza degli stabilimenti inutilizzati si continuino a creare le premesse per il successivo acquisto degli stessi da parte delle industrie private del settore, non appena esaurita la procedura della liquidazione della Cooperativa, come purtroppo si è già verificato in alcuni casi. (5-00272)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**COCCIA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si spieghi la condotta del prefetto di Rieti in ordine al mancato scioglimento del consiglio comunale di Fara Sabina, ove è stata da tempo riscontrata la obbiettiva mancanza di una maggioranza e non si giustifica la nomina di un commissario prefettizio a tempo indefinito, senza l'adozione del provvedimento consequenziale, il che impedisce il decorso dei termini previsto dalla legge per indire le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

L'interrogante chiede che nel rispetto della legge il Ministro intervenga per porre fine all'abnorme situazione creatasi perché si proceda allo scioglimento del consiglio e alla tempestiva convocazione dei comizi elettorali allo scadere del termine previsto. (4-03679)

**ZURLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se disponga di elementi sufficienti, anche di ordine statistico, atti a rappresentare la pesantezza e precarietà della situazione organizzativa delle sezioni comunali del lavoro, particolarmente delle province meridionali, determinatasi a seguito dei numerosi, delicati ed impegnativi compiti demandati a tali sezioni dalle leggi 11 marzo 1970, n. 83 20 maggio 1970, n. 300. All'aumento quantitativo e qualitativo di tali compiti non sembra si sia fatto fronte e si faccia fronte con adeguati organici che invece pare abbiano subito consistente riduzione a causa di collocamenti a riposo, di decessi e di chiamate di collocatori a prestare servizio presso il Ministero o gli uffici regionali o provinciali del lavoro;

2) quali provvedimenti o iniziative di carattere urgente si intenda prendere per ovviare alla mancanza di personale, al fine di porre le sezioni comunali del lavoro in condizioni di piena funzionalità, rendere più umano il lavoro degli attuali dirigenti, notoriamente impossibilitati a fronteggiare le esigenze dei lavoratori i quali continuamente e giustamente deplorano il disservizio e reclamano (a volte con violenza e minacce) i diritti loro derivanti dalle leggi in vigore. (4-03680)

**MORO DINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia in grado di comunicare al Parlamento l'attuale stato di registrazione presso la Corte dei conti delle nomine di insegnanti previste dall'applicazione della legge n. 603 e dalla legge n. 468. (4-03681)

**CESARONI, LA BELLA, TROMBADORI E FIORIELLO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del crescente numero di richieste che società italiane e straniere stanno avanzando a comuni e privati nei Castelli Romani ed in altre zone del Lazio per ottenere la concessione in uso di terreni boschivi al fine di installarvi i cosiddetti zoo-safari.

I comuni verso i quali ci si rivolge con tali richieste vengono allettati con promesse di canoni e con lo sviluppo di pseudo-attività turistiche che la istituzione dei cosiddetti zoo-safari promuoverebbe.

Mentre, in realtà, la chiusura di vaste zone boschive impedirebbe l'uso da parte dei cittadini di una ricchezza che va tutelata ed il cui uso non può in alcun modo essere limitato per favorire gli interessi che chiaramente non coincidono con quelli della generalità della popolazione. Se tali richieste, infatti, venissero accolte si verrebbe a determinare una situazione nella quale il già scarso territorio libero e boschivo a disposizione dei cittadini in una zona intensamente popolata si ridurrebbe ulteriormente ed avremmo, dopo il mare in « gabbia » anche i boschi in « gabbia » con la magra soddisfazione per i cittadini di poter ammirare, a pagamento, qualche esemplare, più o meno pregevole di animali esotici che molto più agevolmente possono essere ammirati nello zoo di Roma o di altre città.

Se non si ritiene, invece, opportuno che nell'interesse dell'ecologia della difesa della fauna e della flora tradizionale del nostro paese debba essere dato massiccio impulso alla Costituzione di parti naturali aperte a libero godimento di tutta la popolazione così come d'altra parte la Regione e la stragrande maggioranza degli enti locali sollecita. (4-03682)

**RUSSO FERDINANDO E PUMILIA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — considerata l'importanza sempre crescente del traffico passeggeri e merci dell'aeroporto di Palermo Punta Raisi; visto

che l'attuale piano dei voli *charters* e di quelli ordinari richiede grosse attrezzature e possibilità di rapido smistamento dei passeggeri verso le città di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, cosa che può avvenire disponendo di un collegamento rapido con le autostrade e la linea delle ferrovie dello Stato, situata a monte dell'aeroporto e che potrà realizzare un servizio metropolitano con Palermo — quali studi e progetti sono stati disposti dalla Amministrazione dell'aviazione civile per la ubicazione della nuova aerostazione di Palermo Punta-Raisi a monte dell'aeroporto e precisamente in coincidenza dei nodi autostradali Palermo-Mazara, Palermo-Trapani e di quelli ferroviari.

Considerato altresì che detta ubicazione a monte sembra offrire una migliore utilizzazione dell'aeroporto, da tutti i punti di vista, non escluso quello tecnico e quello dell'eventuale ampliamento delle piste nella zona antistante la costa; l'interrogante chiede di conoscere, al fine di accelerare i tempi della realizzazione e di evitare sprechi nella stesura del progetto definitivo, quali effettivi vantaggi deriverebbero all'aeroporto da una predisposizione a monte della aerostazione dal punto di vista dei collegamenti autostradali e ferroviari, del controllo del traffico nonché della sicurezza dei voli. (4-03683)

LA MARCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dell'improvviso crollo del muro di sostegno della strada di accesso al cimitero di Marianopoli (Caltanissetta) verificatosi alla fine del dicembre 1972, a pochi mesi dal collaudo dell'opera « Costruzione della strada di accesso al cimitero », finanziata dal Ministero dei lavori pubblici e costruita dall'impresa appaltatrice Salvatore Lombardo, sotto la direzione dell'ingegnere Paolo Martorana;

2) quali provvedimenti sono stati adottati o si intende adottare per accertare le responsabilità del crollo del muro di sostegno in questione, che pur essendosi verificato nei giorni del nubifragio di fine d'anno, ha tutte le caratteristiche di un disastro le cui cause sono da ricercarsi nella cattiva costruzione dell'opera, come dimostrano le lesioni verificatesi in tempi non sospetti e addirittura nel corso stesso dell'esecuzione dei lavori, lesioni che l'impresa costruttrice ha cercato di coprire, in verità molto maldestramente, con posticce iniezioni di calcestruzzo rivelatesi alla fine del tutto inefficaci. (4-03684)

POLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui, malgrado i numerosi solleciti dell'interessato, non è stata ancora definita la pratica relativa all'ex combattente della guerra 1915-18 Gino Pieraccioni nato il 31 luglio 1899 e residente a Pontedera (Pisa) in via del Fosso Vecchio n. 23, che dal 12 aprile 1972 ha presentato la domanda e i documenti previsti dalla legge n. 263 del 1968.

Il predetto che ha preso parte a numerosi fatti d'arme ha diritto ad ottenere i benefici di cui trattasi e non si vede pertanto il motivo per cui fino ad oggi non è stata ancora soddisfatta la sua richiesta. (4-03685)

POLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali urgenti iniziative intende adottare per sollecitare la riliquidazione delle pensioni relative al personale delle ferrovie dello Stato collocato a riposo prima del riassetto delle carriere e per l'applicazione della legge n. 336.

Nel contempo si gradirà conoscere quante pratiche di pensione da riliquidare sono ancora da definire alla data odierna. (4-03686)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in relazione ai numerosi allagamenti intervenuti nel mese di gennaio nel comprensorio Via Cerba (Consorzio di bonifica di Ravenna), allagamenti estesi a varie centinaia di ettari e relativi a terreni in gran parte coltivati da assegnatari dell'Ente Delta Padano, intenda assicurare il finanziamento dei lavori già previsti per la costruzione di un impianto idrovoro in grado di assicurare la bonifica idraulica della zona. (4-03687)

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire presso la prefettura di Pescara per l'annullamento della delibera n. 73 adottata dal consiglio comunale di Pescosansonesco in data 14 dicembre 1972, con la quale sono stati nominati un assessore effettivo ed uno supplente al fine di ricostituire la giunta municipale in parte dimissionaria.

L'interrogante fa infatti presente che il consiglio comunale di Pescosansonesco, nella stessa seduta del 14 dicembre 1972 aveva, con delibera n. 72 (precedente alla n. 73), preso atto delle dimissioni di sei consiglieri che, sommate a quelle di altri due dimessisi precedentemente, avevano fatto perdere al consi-

glio la metà più uno dei propri membri assegnati, mettendolo nelle condizioni di non poter più funzionare né deliberare.

L'interrogante richiede inoltre la nomina di un commissario prefettizio in detto comune e la convocazione di nuove elezioni amministrative. (4-03688)

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando saranno definite le pratiche relative alle richieste già inoltrate al fine di ottenere l'indennizzo previsto per l'estirpazione delle piante di pesco. (4-03689)

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in relazione ai criteri di assegnazione dei vari tipi di cattedre di materie tecniche danno adito alla opzione per il « disegno tecnico nei bienni », non ritenga opportuno considerare la posizione degli inclusi nella graduatoria E-XVI - disegno di proiezione e forme architettoniche - (i soli che da vari anni insegnano disegno tecnico nei bienni) i quali, esaurita l'unica cattedra disponibile, verrebbero a trovarsi in una graduatoria bloccata senza possibilità di scorrimento e quindi di immissione nei ruoli.

Essi, inoltre, sarebbero scavalcati anche dagli inclusi nelle altre graduatorie con un punteggio inferiore. (4-03690)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non consideri dilatorio ed inefficiente il criterio, sinora seguito, di includere, in base alle leggi n. 831 del 1961, n. 468 del 1968 e n. 1074 del 1971, in graduatorie nazionali il personale insegnante abilitato in servizio con la fatua prospettiva di immetterlo nei ruoli della scuola secondaria statale quando, in effetti, dette graduatorie sono destinate a non essere mai esaurite.

Se, pertanto, abbia intenzione, attraverso una normativa nuova e concreta, di provvedere sollecitamente affinché agli insegnanti abilitati fuori ruolo in servizio da tanti anni nella scuola secondaria statale, inclusi nelle dette graduatorie nazionali redatte e redigende, sia almeno, in attesa della immissione in ruolo, corrisposto *ad personam* in base al posto-cattedra occupato (magari gradualmente, appena raggiunto un congruo numero di anni di lodevole servizio) un trattamento economico non più ancorato al coefficiente iniziale di ruolo ma che abbia la medesima progres-

sione economica di carriera prevista per il personale ordinario perché detti insegnanti abilitati fuori ruolo esplicano le stesse mansioni lavorative, hanno gli stessi titoli di studio e di abilitazione ed hanno la stessa lodevole esperienza didattica degli insegnanti ordinari.

L'attuale diverso trattamento economico è ingiusto specialmente se si consideri che la maggior parte degli insegnanti ordinari sono stati immessi in ruolo nelle scuole secondarie statali attraverso concorsi per soli titoli e concretezza, da tanti anni, un autentico sfruttamento per le effettive mansioni lavorative svolte da detto personale abilitato fuori ruolo, contrario alle norme della Costituzione e dello Statuto dei lavoratori, veramente inconcepibile da parte di uno Stato moderno, socialmente progredito. (4-03691)

PATRIARCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali sono i suoi intendimenti relativi alla pianta organica della pretura di Gragnano (Napoli) ridotta nel numero di magistrati e cancellieri in coincidenza del raddoppio delle cause a ruolo. Quali sono poi le determinazioni del Ministero dopo l'approfondita relazione ispettiva che ha messo a nudo le carenze strutturali dell'ufficio. (4-03692)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'esatto numero dei posti-orario e delle cattedre di materie giuridiche ed economiche (classe GV) e di lingua francese sino ad oggi reperiti al fine dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Se non ritenga opportuno disporre che il preciso numero dei posti-orario e delle cattedre reperiti al detto fine sia indicato e pubblicato, ogni anno, provincia per provincia, onde dare la possibilità agli interessati alla immissione in ruolo ai sensi della legge n. 468 del 1968, i quali lamentano l'esiguità dei posti reperiti, di controllare l'effettiva disponibilità in ogni istituto.

Per sapere, infine, se non ritenga opportuno chiedere al Governo l'autorizzazione alla immissione in ruolo degli insegnanti aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, con riserva di registrazione delle graduatorie nazionali da parte della Corte dei conti, analogamente a quanto è stato fatto in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, onde evitare ulteriori ingiustificati ritardi e danni agli interessati. (4-03693)

FRASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, nella preannunciata riforma previdenziale, saranno previste norme atte a consentire gli iscritti da oltre quindici anni alle Casse nazionali di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, nel caso non esercitino più la libera professione con carattere di continuità, la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi personali annui al fine di conseguire, comunque, la pensione di vecchiaia a carico delle relative Casse nazionali.

Se, a favore dei liberi professionisti divenuti dipendenti statali, saranno ritenuti validi gli anni di iscrizione e di contribuzione a qualsiasi Cassa nazionale di previdenza, con il conseguente ricongiungimento ai contributi statali, al fine del conseguimento della pensione statale di vecchiaia.

L'interrogante sollecita la soluzione favorevole, mediante una opportuna normativa, di tali casi in quanto è giusto che detti lavoratori autonomi, in caso di cessazione della libera professione con carattere di continuità per cause spesso non dipendenti dalla loro volontà, possano, comunque, optare per la prosecuzione del versamento dei contributi personali al fine di percepire, a tempo debito, una pensione a carico della Cassa nazionale di appartenenza od ottenere, se divenuti dipendenti statali, la validità ed il riconoscimento da parte dello Stato dei contributi personali annui versati alle Casse nazionali.

La vigente legislazione lascia arbitri gli organi interni delle Casse nazionali di cancellare anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche dopo ben quindici anni di iscrizione, i detti lavoratori autonomi con la semplice restituzione di quanto versato (articolo 18 legge del 25 febbraio 1963, n. 289) e non prevede neanche il ricongiungimento ai contributi statali né la validità dei contributi personali versati alle Casse nazionali di previdenza dei detti liberi professionisti, anch'essi lavoratori, se divenuti dipendenti statali. (4-03694)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali concreti e urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di assegnare effettivamente le cattedre e i posti orario nella misura del 50 per cento riservata, agli insegnanti in servizio negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, dall'articolo 7 quinto comma

della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, evitando che detta assegnazione avvenga dopo l'esaurimento delle corrispondenti inesauribili graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge.

Se è a conoscenza che, allo stato, ove non si modifichi subito detta normativa o non si creino specifiche classi di concorso e di abilitazione per gli istituti professionali, a detti insegnanti abilitati è riservato, invece, non solo il danno di non essere immessi mai nei ruoli dei suindicati istituti ma anche la beffa di perdere tutti i posti di lavoro a loro assegnati da oltre un decennio.

La maggior parte, infatti, di detti insegnanti abilitati, ex triennialisti, con nomina a tempo indeterminato (esempio: Cultura generale ed educazione civica, ecc.) non avranno mai più la possibilità di essere immessi in ruolo neanche in altri istituti a causa della non corrispondenza dei titoli posseduti (classe IV) o per insufficienze di cattedre (vedere: graduatoria GV).

Se ritenga, pertanto, giusto modificare ancora il decreto ministeriale 2 marzo 1972 al fine di creare una specifica classe di concorso e di abilitazione per l'insegnamento di « Cultura generale ed educazione civica » negli istituti professionali o istituire speciali ruoli aggiunti o transitori nei quali immettere i predetti insegnanti abilitati fuori ruolo in possesso di nomina triennale ottenuta ai sensi dell'articolo 1 legge 15 febbraio 1963, n. 354, trasformata a tempo indeterminato, in servizio da oltre un decennio, che avevano, ovviamente, acquisito diritti poziori all'immissione in ruolo negli stessi istituti professionali all'atto della prima definizione giuridica di tali istituti, in via transitoria.

La normativa di cui all'articolo 7 primo comma del decreto ministeriale 2 marzo 1972, confermata nella recente modifica di detto decreto ministeriale, è fittizia perché non produce alcun risultato pratico a favore dei detti insegnanti in quanto, si ribadisce, la sua attuazione è subordinata e vincolata all'esaurimento delle corrispondenti graduatorie nazionali (articolo 7 quarto comma legge 6 dicembre 1971, n. 1074), che sono assolutamente inesauribili. (4-03695)

LOSPINOSO SEVERINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo pensiero circa il grave abuso, che può rivestire anche gli estremi di reato, commesso dalla ditta « Torre Sveva » di

S. Severo e dalla ditta « Miali » di Martina Franca, le quali nella VI edizione delle Giornate del Vino italiano, celebrata dal 6 al 10 dicembre 1972 alla Fiera di Verona, hanno esposto, la prima, un vino con la dicitura « Aglianico del Vulture », vini pregiati delle Murge e del Vulture, e la seconda con la dicitura « Aglianico dei Colli lucani ».

Com'è a conoscenza del Ministro, dopo una lunga battaglia sostenuta, date le qualità del vino Aglianico del Vulture, si è ottenuta la denominazione di origine controllata di detto vino e nel disciplinare di produzione all'articolo 5 è affermato testualmente: « Tutte le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione »: detta zona è quella denominata « Del Vulture » in provincia di Potenza (Regione Basilicata).

Tenga presente il Ministro che alla Fiera di Verona, di cui innanzi si è fatto cenno, si trovava esposto anche l'autentico « Aglianico del Vulture » presentato da ditte espositrici della Regione Basilicata per iniziativa della Camera di commercio di Potenza.

La contraffazione, frode e sleale concorrenza commesse dalle suddette ditte « Torre Sveva » e « Miali » costituiscono fatti gravi, per cui l'interrogante chiede che il Ministro, eseguiti i dovuti accertamenti, adotti i conseguenti necessari provvedimenti. (4-03696)

GUNNELLA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il punto di vista del Governo — nel quadro di una necessaria e chiara determinazione che finalmente fissi i rapporti e le relative competenze tra Ministero, CONI e Federazione calcio — sulla necessità di salvaguardare la regolarità del campionato di calcio, massima manifestazione sportiva nazionale.

L'interrogante rileva che, in un momento di violente polemiche in merito alla determinazione inesatta o addirittura clamorosamente falsata di vari risultati sportivi da parte degli arbitri e degli organi sportivi che devono deliberare in base ai rapporti degli arbitri stessi, si sono manifestati episodi che non riguardano la valutazione tecnica di episodi di gioco (sempre suscettibili di valutazioni erranee anche in buona fede), ma quella giuridico-sportiva del turbamento dell'ordine negli stadi, la quale non può assolutamente prestarsi a decisioni parziali e non obiettive, sulla base, fra l'altro, della comparazione necessaria con casi simili.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere il parere del Ministero sulla punizione inflitta dal giudice sportivo alla società « Palermo » in occasione dell'incontro Palermo-Milan e al suo presidente dottor Barbera, le cui conseguenze sportive, morali ed economiche, ben presenti agli organi della Federazione, non potranno non influire direttamente sulla regolarità del campionato. In realtà tali provvedimenti sono basati su un rapporto dell'arbitro completamente inesatto, e, anche ammessa la buona fede del direttore di gara, sono assolutamente esagerati, e in contrasto con la stessa giurisprudenza sportiva.

(4-03697)

GUGLIELMINO E CERRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, a seguito delle segnalazioni fatte dal comune di Catania, non ritiene:

a) di disporre che per la stazione ferroviaria di Bicocca (Catania) vengano attuate le fermate dei treni AT 408, R 412, 929, 930, 784, 789 e ciò in considerazione del crescente sviluppo del traffico merci e viaggiatori;

b) di operare gli opportuni interventi affinché venga sistemato un adeguato tratto del collegamento viario tra la zona industriale e la predetta stazione ferroviaria, per venire incontro alle legittime richieste da parte dei lavoratori ed operatori economici che sono costretti giornalmente a servirsi delle ferrovie dello Stato;

c) di dotare la stazione in parola di moderni e razionali locali per i viaggiatori in sostituzione della vecchia stazione ormai cadente e strutturalmente insufficiente;

d) di modificare la denominazione della predetta stazione da quella di « Bicocca » a quella di « Catania smistamento-Zona industriale » e ciò al fine di facilitare le operazioni commerciali e per meglio disciplinare i trasporti da e per l'estero. (4-03698)

GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se e quali provvedimenti siano in corso di attuazione per risolvere il grave problema dei lavoratori dello stabilimento ATI di Battipaglia minacciati di perdere il posto di lavoro. (4-03699)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'irregolare funzionamento della

commissione di avviamento al lavoro presso l'ufficio di collocamento di Battipaglia soprattutto in ordine ai lamentati favoritismi, denunziati anche alla autorità giudiziaria e per i quali, trovano lavoro intere famiglie anche non bisognose, mentre restano per anni disoccupati lavoratori che vivono in estrema miseria quali ad esempio: Cilento Giorgio con sette figli, moglie ammalata, disoccupato dal mese di giugno 1972; Cantalupo Pasquale, cinque figli di cui uno gravemente malato, disoccupato dal maggio 1972; Cestone Pasquale, due figli, disoccupato dal giugno 1970.

Per sapere se e quali provvedimenti può ed intenda adottare affinché tra i lavoratori iscritti all'ufficio di collocamento di Battipaglia si instauri il principio della rotazione per evitare incresciose situazioni di disparità di trattamento soprattutto nei confronti di lavoratori ex emigrati che rientrati in patria da anni, non riescono a trovare un posto di lavoro sia pure saltuario. (4-03700)

ORLANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — tenuto conto del fatto che gli agricoltori della provincia di Ancona a seguito delle piogge continue cadute nella zona nel periodo in cui avrebbero dovuto effettuare gli impianti viticoli, per arrecare migliorie ai propri fondi, non hanno potuto provvedervi in tempo utile per poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 18 no-

vembre 1964, n. 1271 — non ritenga di studiare provvedimenti dilatori a simiglianza di quanto ha già fatto l'Ente di sviluppo delle Marche, il quale ha riconosciuto che impianti viticoli effettuati in periodi di pioggia costante sarebbero risultati scadenti ed ha quindi prorogato i termini di sua spettanza. (4-03701)

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde al vero il fatto che alcuni direttori didattici delle provincie della Sardegna e della Sicilia abbiano ottenuto contemporaneamente: il trasferimento richiesto in base all'ordinanza ministeriale 31 maggio 1972, n. 3741, con decorrenza 1° febbraio 1973; e la comunicazione da parte del Ministero, tramite provveditorato, che ragioni di servizio facevano spostare al 1° luglio 1973 l'effettiva decorrenza del movimento;

per conoscere i criteri e le ragioni in base ai quali nei confronti di questi direttori non sono state rese operanti tutte le condizioni e clausole dell'ordinanza ministeriale, determinando una obiettiva discriminazione;

per sapere se non ritiene di rivedere la decisione adottata, anche alla luce della necessità di rispettare nella stessa misura e maniera i diritti acquisiti da tutti i direttori didattici che hanno potuto usufruire del trasferimento in base all'ordinanza ministeriale suddetta. (4-03702)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per essere informato sui gravi fatti accaduti la notte tra il 30 e il 31 gennaio 1973 nella città di Reggio Calabria e per sapere quali misure il Governo intende adottare per stroncare le centrali del terrorismo e della provocazione.

(3-00853)

« REICHLIN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere:

quali provvedimenti intendano adottare per porre fine alle continue aggressioni organizzate contro studenti e cittadini da gruppi di fascisti davanti alle scuole medie superiori di Brescia, nell'ultima delle quali — perpetrata in data 22 gennaio 1973 davanti al liceo scientifico "A. Calini" — sono stati gravemente feriti l'operaio Giuseppe Bailetti (ricoverato con prognosi di guarigione di 15 giorni per trauma cranico ed ematomi alla regione frontale) e lo studente Marco Portolani (prognosi di 10 giorni per ferite lacero contuse al viso e alla fronte);

se siano informati che tra gli aggressori figurano sempre — in ogni episodio — alcuni dei più noti teppisti del fascismo locale (e nel caso in questione certi Fadini, Ferrari, Jarabek ed altri) ormai noti alla questura e ripetutamente denunciati senza che ciò desse luogo a provvedimento alcuno;

se corrisponde al vero il fatto che essi sono stati deferiti più volte dalla stessa autorità di pubblica sicurezza alla procura della Repubblica e — in caso affermativo — se e per quale motivo non è stata promossa l'azione penale nei loro confronti.

(3-00854)

« ABBIATI DOLORES, TERRAROLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se, di fronte ai gravi fatti verificatisi lunedì 22 gennaio 1973 nella facoltà di scienze politiche dell'università di Catania, non ritenga che sia emersa una ulteriore prova del grave clima politico esistente in quella città e nell'ambiente universitario nonché della responsabilità che coinvolge in questa grave situazione settori del-

l'apparato statale e della polizia, per la perdurante impunità di cui godono i teppisti fascisti; per sapere, in conseguenza, l'atteggiamento che il Governo intende prendere.

« Verso le ore 9 agenti armati di mitra e guidati dal noto teppista fascista Giovanni Gemmellaro, ben noto alla polizia per essere stato espulso dall'Arma dei carabinieri e più volte denunciato per usurpazione di titolo, procedevano senza alcun motivo al fermo di due studenti democratici che si trovavano nei pressi della facoltà.

« Immediatamente dopo, senza che nessuno avesse richiesto il loro intervento, armi alle mani e guidati sempre dallo stesso Gemmellaro, facevano irruzione nei locali della facoltà inseguendo e arrestando altri giovani studenti, uno dei quali è stato ammanettato, dopo essere stato più volte colpito con le manette, dal suddetto Gemmellaro e trascinato a bordo di un mezzo della polizia sino alla questura. Nei locali della questura il giornalista del giornale *L'Ora* è stato minacciato dal Gemmellaro che passeggiava liberamente nei corridoi.

« Questi incredibili avvenimenti hanno sollevato vibrante proteste da parte degli studenti e docenti nonché del consiglio di facoltà e creato un vivo allarme nell'opinione pubblica catanese.

« Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per porre fine immediatamente a così aperta e sfacciata collusione tra elementi fascisti e certi ambienti della polizia e se non intenda condurre una particolare inchiesta per individuare tutti gli elementi dei locali organi di polizia legati agli ambienti fascisti catanesi onde adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia delle istituzioni democratiche e del prestigio degli stessi organi di polizia.

(3-00855)

« GUGLIELMINO, CERRA, BISIGNANI, MENDOLA GIUSEPPA, MANCUSO, DE SABBATA, LA TORRE, MASULLO, FLAMIGNI, TRIVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere lo svolgimento dei fatti verificatisi a Torino nella serata di sabato 27 gennaio 1973 al termine della manifestazione indetta dai gruppi della sinistra extraparlamentare e il giudizio che sugli stessi dà il Governo.

(3-00856)

« MAZZOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali iniziative e quali direttive sono state assunte dopo i gravi fatti di Torino di sabato 27 gennaio 1973, che hanno visto, di fronte all'azione preordinata di alcuni irresponsabili, una pericolosa reazione di alcuni reparti di polizia i quali sparando nel pieno centro cittadino avrebbero potuto colpire cittadini inermi.

« Gli interroganti non possono non denunciare lo stato di crescente tensione esistente a Torino, soprattutto durante la lotta per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, e che ha origine nella repressione in atto nelle aziende attraverso licenziamenti di delegati e dirigenti sindacali e che si alimenta attraverso l'atteggiamento provocatorio di alcuni reparti della polizia i quali concorrono a creare con il loro atteggiamento, quel clima di tensione utile soltanto al disegno delle forze padronali e dei provocatori fascisti.

(3-00857)

« GARBI, DAMICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere — preoccupati di alcuni gravi fatti avvenuti a Torino tra i quali:

la sparatoria attuata dalla polizia in pieno centro di Torino contro dimostranti, peraltro in fuga, in occasione dell'oscuro provocatorio episodio di sabato 27 gennaio 1973;

l'impiego sempre più massiccio e brutale della forza pubblica in diretto confronto con i lavoratori in lotta contro l'intransigenza padronale e contro la pretesa di rifiutare ogni soluzione negoziata della vertenza contrattuale dei metalmeccanici;

l'esitazione e spesso l'incredibile debolezza delle autorità di polizia nel prevenire e reprimere sanguinose provocazioni fasciste tra cui quella di giovedì 18 gennaio 1973 che ha visto la brutale aggressione e il ferimento del professor Marletti docente dell'università di Torino, e l'aggressione da parte di una squadraccia fascista contro operai della FIAT Mirafiori, compiuta nella stessa tarda serata —

se tali episodi vanno fatti risalire a direttive impartite dal Governo nel quadro del tentativo di una esasperazione del clima sociale entro cui è collocata la difficile vertenza contrattuale dei metalmeccanici, ovvero se si tratti di iniziative di funzionari e dirigenti locali che con i loro atti imprudenti e intempestivi pongono lo stesso Governo di fronte a fatti compiuti, con iniziative estremamente

pericolose che potrebbero avere sbocchi drammatici in un contesto sociale quale quello di una grande città industriale e antifascista quale è Torino.

(3-00858)

« BENEDETTI TULLIO, GARBI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per sapere cosa deve essere ancora fatto perché al signor Luigi Cei, nato a Cascina nel 1895, ed ivi residente in via della Vittoria, vengano finalmente concessi i benefici accordati agli ex combattenti della guerra 1915-18 con la legge n. 263 del 1968.

« È da tenere presente che fino ad oggi a nulla sono valsi, per ottenere le informazioni in merito alla pratica di cui trattasi, i numerosi solleciti rivolti dall'interessato.

« Si fa osservare che secondo gli uffici del Consiglio dell'Ordine più volte interpellati in via breve — incontrando non poche difficoltà stante la pratica impossibilità per i comuni mortali di riuscire a mettersi in contatto telefonico coi predetti uffici — al signor Luigi Cei che ha partecipato per lunghi anni alla guerra 1915-18 prendendo parte a vari fatti d'arme e che, quindi, ha tutto il diritto di ottenere i benefici di cui trattasi, la pratica in questione sarebbe già stata definita non si sa da quanto tempo, mentre l'interessato fino ad oggi non ha mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

« Considerato quanto sopra l'interrogante chiede se sia troppo pretendere che la pratica intestata al già citato signor Luigi Cei venga liquidata senza ulteriori indugi.

(3-00859)

« POLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere la situazione dell'ordine pubblico a Reggio Calabria, l'origine recente e remota di questo grave stato di malessere del capoluogo calabro e quali iniziative il Governo intende prendere al fine di individuare esattamente i focolai di violenza per reprimerli con la necessaria durezza.

« L'interrogante desidera anche conoscere qual è lo stato degli investimenti promessi nel famoso pacchetto CIPE per la Calabria che avrebbe dovuto mutare i termini dell'insoddisfazione sociale bloccando contemporaneamente il pretesto della violenza.

(3-00860)

« GUNNELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se risponde a verità la notizia che nel piano quinquennale di investimenti del suo Ministero è prevista la prossima realizzazione a Roma di un nuovo Centro di produzione televisiva di grandi dimensioni il cui costo ascenderebbe a 71 miliardi.

« In quali sedi politiche ed economiche sia stata presa questa decisione.

« In quale piano pluriennale di sviluppo del servizio televisivo si colloca la decisione di realizzare un'opera di cui è evidente il grande rilievo sotto il profilo economico, organizzativo e produttivo tanto per l'Ente televisivo che per i settori affini dello spettacolo come il cinema.

« Come tale decisione si concilia con la situazione di proroga a breve termine della concessione e di preparazione della riforma del servizio, per cui esistono precisi impegni del Governo di non compiere atti che condizionino le linee di sviluppo del servizio stesso in direzione precostituita.

« Come, in particolare, si concilia l'esistenza di questo progetto di investimenti, — per cui sarebbero state date disposizioni alla società concessionaria RAI — con le prospettive di una riforma che dia luogo, secondo le richieste avanzate dalle forze politiche, dai lavoratori del settore, dalle confederazioni sindacali e dagli istituti regionali, a un decentramento organizzativo dell'azienda radiotelevisiva e a un potenziamento delle strutture produttive periferiche che permetta di dar vita a una gestione delle trasmissioni radiotelevisive articolata in diretto rapporto con la realtà politica sociale e culturale delle varie regioni.

(3-00861)

« QUERCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere i motivi per i quali la RAI-TV, nel trasmettere alla radio, la mattina del 31 gennaio 1973, il comunicato degli attentati dinamitardi consumati durante la notte in Reggio Calabria li ha pretestuosamente ricollegati ad alcune dichiarazioni politiche fatte la sera prima dal presidente dell'assemblea regionale, nel paese intento di indirizzare i sospetti in senso unilaterale, mentre le indagini erano e sono tuttora in corso in ogni direzione; gli interroganti chiedono altresì di sapere se i Ministri suddetti non ravvisino ancora una volta, in questo

contegno dell'organo radiotelevisivo, una persistente quanto arbitraria distorsione dell'informazione e la più riprovevole faziosità nel trasmettere le notizie.

(3-00862) « TRIPODI ANTONINO, VALENSISE, ALOI, ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato ed intenda adottare per garantire la normalità nell'Università di Catania.

« I ripetuti episodi di teppismo, che hanno, quasi sempre, per protagonisti noti esponenti di movimenti di estrema destra, che si inquadrano nel generale clima di violenza che turba la vita della città, hanno assunto ormai un significato che trascende lo stesso immediato problema dell'ordine pubblico.

« L'interrogante chiede di sapere dal Ministro se non intenda esaminare in modo particolare questo aspetto della violenza organizzata a Catania ed adottare adeguati provvedimenti.

(3-00863)

« BANDIERA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della sanità, per conoscere se siano al corrente di quanto normalmente si verifica presso l'ospedale di Ostuni (Brindisi), ed in modo particolare dello stato di totale abbandono riservato al cittadino Giorgio Cardone, vigile urbano da Ostuni che, colpito da infarto ed urgentemente ricoverato per la gravissima malattia, decedeva quasi immediatamente proprio per la incuria, la insipienza e la negligenza dei responsabili sanitari.

« Se siano al corrente che il predetto cittadino, diagnosticato affetto da gravissimo infarto, al momento del ricovero venne abbandonato in un reparto senza che gli fossero prestate le normali e doverose cure che una malattia del genere richiede, nel mentre anche l'assistenza fisica dei medici o del medico preposto, veniva a mancare perché nessuno dei medici trovavasi addirittura presente in ospedale.

« Se siano ancora a conoscenza che per quanto è dato sapere attraverso indiscrezioni locali, molto probabilmente lo stesso decesso dell'ammalato avrebbe potuto evitarsi se il personale avesse soccorso il paziente con i rimedi indispensabili alla gravità del caso,

nel mentre gli stessi famigliari del paziente dovevano ricercare sanitari all'esterno dell'ospedale e promuovere iniziative di soccorso, introvabili e quindi irrealizzabili all'interno del nosocomio.

« Se sappiano che addirittura al paziente veniva a mancare l'ossigeno per la respirazione e quel minimo intervento infermieristico che avesse evitato il movimento e l'agitazione fisica dell'ammalato, conseguenti ai fortissimi dolori che procura l'infarto.

« Quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di un così importante fatto di assistenza per i cittadini, ai fini di accertare le eventuali responsabilità amministrative e addirittura giudiziarie, che possano eventualmente considerarsi alla base della morte del povero Cardone.

« Se infine non si ritenga interessare l'autorità giudiziaria per gli accertamenti che un così grave caso merita.

(3-00864)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se dopo quanto è avvenuto al tribunale di Trieste nei giorni 29 e 30 gennaio 1973 nel corso di un processo (manifestazioni di tipo fascista e nazista da parte di numerosi convenuti, offese ai giornalisti presenti e loro espulsione dall'aula) non intenda intervenire per fare in modo che i magistrati responsabili triestini vengano richiamati alla osservanza dei principi secondo i quali il giudice ha l'obbligo della difesa delle istituzioni repubblicane, dei valori della democrazia e dell'antifascismo e, per la stampa, del diritto di informazione, così come numerose leggi della Repubblica ordinano e sanciscono, leggi che tutti i magistrati hanno il dovere di rispettare e far rispettare.

(3-00865)

« ANDERLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in che modo intenda tutelare il diritto allo studio all'università di Catania dove con riunioni e assemblee, di discendenti spesso influenzate da docenti di chiara ispirazione marxista si impedisce agli universitari di svolgere con serenità la loro attività e per sapere quali provvedimenti ritenga di poter adottare per l'avvenire onde evitare il ripetersi di manifesta-

zioni faziose, che nulla hanno a che vedere con l'attività accademica, originate da turbolenti elementi di sinistra che fra l'altro nulla hanno a che fare con la qualifica di studenti e rappresentano degli intrusi che turbano la serenità dell'ateneo catanese.

(3-00866)

« SANTAGATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se è a loro conoscenza il comportamento intimidatorio delle autorità di pubblica sicurezza nei confronti dei cittadini greci esuli in Italia per ragioni politiche.

« Gli interroganti chiedono, in particolare al Ministro dell'interno, se le autorità di Governo sono a conoscenza del fatto che, dopo il processo consumato ad Atene contro una cittadina italiana e dodici oppositori ellenici, processo la cui illegalità è stata duramente stigmatizzata anche da larghissimi settori della maggioranza governativa, si registra da parte delle varie questure la tendenza ad interpretare in senso restrittivo le norme che regolano la permanenza in territorio italiano dei cittadini greci fuoriusciti per motivi politici. Una tendenza che sta assumendo lo spirito di una prassi soprattutto a Roma, dove il locale ufficio stranieri della questura mostra eccessiva solerzia nell'inviare i propri agenti nelle abitazioni di esuli greci dei quali è comprovata la correttezza nei confronti dei nostri ordinamenti e nell'inviare decine e decine di convocazioni "urgenti", di cui è stata provata la sola "urgenza" nel sottoporre i cittadini greci a gravi forme di intimidazione.

« Gli interroganti chiedono di sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale questa "mano pesante" delle questure verso gli ambienti democratici greci sia dovuta ad ordini impartiti.

« Gli interroganti chiedono se non sia più opportuno per il nostro Governo dare disposizioni perché vengano finalmente portate alla luce le varie centrali di provocazione in Italia, allestite e finanziate direttamente dal regime greco, e svolgere una indagine sulle connivenze che queste centrali hanno in alcuni settori dell'apparato dello Stato; connivenze che gravano sempre e negativamente sulle spalle degli esuli greci, sottoposti da alcune nostre questure ad inammissibili diffidenze ed intimidazioni.

(3-00867) « BERTOLDI, ACHILLI, FERRI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere la sua ricostruzione dei fatti che hanno condotto agli incidenti verificatisi nella città di Torino il 27 gennaio 1973, nel corso dei quali le forze di polizia hanno fatto ricorso alle armi da fuoco contro un gruppo di manifestanti che tentavano di assalire la sede del movimento sociale.

« L'interrogante, pur riconoscendo le gravi difficoltà in mezzo a cui sono chiamate ad operare da molto tempo a questa parte le forze di polizia, chiede al Ministro se non ritenga che tali forze debbano esercitare il massimo autocontrollo nell'uso delle armi da fuoco.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali misure il Governo intenda prendere per arrestare questa spirale di provocazioni alimentate tal volta da piccoli gruppi della estrema sinistra extraparlamentare, tal'altra da gruppi dell'estrema destra fascista e che trovano vicendevole giustificazione e sostegno. A tale proposito l'interrogante riafferma la necessità che le forze politiche e sindacali democratiche isolino, con fermezza, nelle parole e nei fatti, quei gruppi che tendono, attraverso il sistematico ricorso alla violenza e all'aggressione, a colpire le istituzioni democratiche del paese.

(3-00868)

« LA MALFA GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere in quale modo ritenga di intervenire nella dialettica in corso tra magistrati pisani — trasferiti ad altro ufficio per l'anno 1973 con disposizione del 15 novembre 1972 a firma del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze — e il Consiglio superiore della magistratura cui hanno presentato ri-

corso contro il provvedimento preso nei loro confronti.

« Nelle motivazioni del provvedimento i magistrati interessati — in ciò sostenuti da un documento votato da 110 giudici toscani, 4 contrari e 1 astenuto — ritengono di individuare non ragioni di migliore efficienza degli uffici, ma giudizi sul "modo" come hanno esercitato le loro funzioni.

« E poiché lo stato di tensione esistente, anziché placarsi è andato aumentando ed ha investito altri ambienti oltre quello degli operatori del diritto, l'interrogante chiede se il Ministro non debba intervenire, anche se la competenza in senso stretto riguarda il Consiglio superiore della magistratura.

(3-00869)

« MARTINI MARIA ELETTA ».

#### INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere — preoccupati della grave situazione che persiste a Milano, con le continue iniziative che si perpetuano da parte dei SAM (Squadra d'azione Mussolini) che cercano di creare uno stato di tensione al centro e alla periferia della città, con azioni punitive e dinamitarde, ben note ai responsabili dell'ordine pubblico locale — quali provvedimento il Governo intende prendere per colpire i responsabili dell'ulteriore atto compiuto la notte scorsa contro la sezione del PSI di via Borsieri 5 in Milano.

(2-00142)

« COLUCCI, ACHILLI, ARTALI, CRAXI,  
LOMBARDI RICCARDO, MOSCA ».